

## INDICE

### CAPITOLO I

#### LA GIUSTIZIA RIPARATIVA. UN TEMA INTERDISCIPLINARE

1.1 Cos'è la Giustizia Riparativa

1.1. a) Perché nasce la giustizia riparativa

1.1. b) Una nuova immagine della giustizia: senza benda, senza bilancia, senza spada

1.2 Approcci culturali: diritto, antropologia, criminologia e filosofia.

a) Diritto

b) Antropologia

c) Criminologia

d) Filosofia

1.3 Definizioni possibili: centralità della vittima, riparazione in sé e comunità.

1.4 Definizioni normative

1.4.1 I principi elaborati dal tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale

1.5 Metodologie della giustizia riparativa: caratteri generali

1.5.1 Il dialogo riparativo (*restorative circles*)

1.5.2 La mediazione penale (*victim offender mediation - VOM*)

1.5. a) Segue. Il modello umanistico di J. Morineau

1.5. b) Segue. Le fasi della mediazione.

1.5.3 Il dialogo allargato ai gruppi parentali (*family group conferencing- FGC*)

1.5.4 I consigli commisurativi (*community sentencing/peacemaking circles*)

1.5.5 I resoconti di vittimizzazione (*victim impact statements- VIS*)

1.5.6 I *Victim/community Impact panel* (VIP):

1.5.7 I *Victim empathy groups or classes*

1.6 Altre proposte classificatorie

### CAPITOLO II

#### LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

2.1. Introduzione

2.2. Le fonti normative in ambito comunitario e internazionale

2.3. Segue. La direttiva 2012/29/UE: lo statuto europeo delle vittime di reato

### CAPITOLO III

#### LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

3.1 Premessa.

3.2 La giustizia riparativa nella disciplina del processo minorile

- 3.3. La giustizia riparativa nella disciplina del procedimento penale davanti al giudice di pace
- 3.4. La giustizia riparativa nel procedimento per adulti. La messa alla prova e l'ingresso del termine "mediazione" nel codice di procedura penale (l. 28 aprile 2014, n. 67)
- 3.5. La giustizia riparativa nella fase esecutiva. Misure alternative ed esecuzione intramuraria della pena
- 3.6. Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale
- 3.7. L'art. 1, comma 85, della c.d. "Riforma Orlando": per la prima volta si parla di "giustizia riparativa" (l. 23 giugno 2017, n. 103). L'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.c)
- 3.8. La riforma dell'ordinamento penitenziario. La valorizzazione della riparazione nella fase esecutiva della pena. Una riforma mancata

#### **CAPITOLO IV**

#### **LA RESTORATIVE JUSTICE IN GERMANIA, SPAGNA, FRANCIA, BELGIO E REGNO UNITO**

- 4.1. Germania: l'attuazione della giustizia riparativa grazie (anche) all'"erosione" dell'obbligatorietà dell'azione penale
- 4.2. Il caso della Spagna: oscillazioni tra lo Statuto della vittima e la "superiorità morale" della vittima rispetto al reo
- 4.3. La giustizia riparativa in Francia. La mediazione
- 4.4. L'ordinamento belga: doppio binario e detenzione riparativa
- 4.5. La *Restorative Justice* negli ordinamenti di common law: l'esempio del Regno Unito

#### **CAPITOLO V**

#### **PRINCIPALI NETWORK E FORUM INTERNAZIONALI SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA**

- 5.1 European Forum for Restorative Justice
- 5.2 IARS International Institute
- 5.3 Restorative Justice on line
- 5.4 International Institute for Restorative Practice (IRP)
- 5.5 Victim Justice Network
- 5.6 Restorative Justice International
- 5.7 International Network for Law and Apology Research (INLAR)
- 5.8 The Community of Restorative Researches
- 5.9 European Victim Support

#### **CAPITOLO VI**

#### **PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA IN AMBITO EUROPEO**

- 6.1 Giustizia riparativa e sicurezza sociale nei contesti interculturali europei
- 6.2 Manuale dei *Peacemaking circles*
- 6.3 Accessibilità e iniziazione alla giustizia riparativa: guida pratica
- 6.4 Pratiche di giustizia riparativa nei casi di violenza sessuale: guida pratica
- 6.5 Approfondimenti sulla Direttiva 2012/29/EU. Limiti di accesso alla giustizia riparativa e possibili sviluppi futuri

## **CAPITOLO VII**

### **ESPERIENZE PRATICHE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA - UFFICI E CENTRI DI MEDIAZIONE E PRIVATO SOCIALE - METODI OPERATIVI**

#### **7.1 CENTRI DI MEDIAZIONE ISTITUZIONALI:**

- a) MILANO- Il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale di Milano
- b) TRENTO ALTO ADIGE – Centro di Mediazione Penale
- c) REGIONE MARCHE- Centro regionale per la mediazione dei conflitti (CRMC)
- d) BARI – Ufficio Di Mediazione Giudiziaria Civile e Penale
- e) PALERMO- Ufficio di mediazione penale del Comune di Palermo– Centro di Mediazione Penale

#### **7.2 UFFICI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE**

- a) MILANO- Cooperativa Dike per la mediazione dei conflitti
- b) BERGAMO- Ufficio Giustizia Riparativa - Caritas Diocesana di Bergamo
- c) BOLOGNA – Associazione "Centro Italiano Di Mediazione e di Formazione alla Mediazione Dei Conflitti" (C.I.M.F.M)
- d) REGGIO EMILIA –Anfora, Centro di Giustizia Riparativa (L'OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale)
- e) ROMA – Centro di Mediazione Penale dell'Istituto per la Mediazione Sistemica (Is.Me.S)
- f) ROMA-PALERMO- Associazione Spondè
- g) PALERMO - Centro diaconale La Noce
- h) COMO – Progetto Contatto

#### **7.3 ULTERIORI PROTOCOLLI, INTESE E CONVENZIONI RECENTI:**

- a) Protocollo d'Intesa per il Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale (in corso di costituzione) tra il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, Regione Lazio, Tribunale per i Minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma - 15 dicembre 2015
- b) Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, Ufficio Interdistrettuale

di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell'Umbria, Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell'Umbria, Associazione APAB, Associazione Aleteia – studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione per ATTUAZIONE PROGETTO MeF – Mediazione, attività riparative e Formazione - 6 febbraio 2017

c) Protocollo di intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte in favore delle vittime vulnerabili tra Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Comune di Milano e Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo - 29 marzo 2017

d) Protocollo d'intesa tra Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna - UEPE Sardegna di CAGLIARI e Centro Italiano per la Promozione della Mediazione - CIPM sezione di CAGLIARI per attività riparative - 19 settembre 2017

e) ROMA: Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale ed il Ministero della Giustizia per lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio ambientale - 17 febbraio 2018

f) VERONA: Convenzione tra il Tribunale e il Comune di Verona – Accordo tra Tribunale di Verona e C.S.I. Comitato sportivo italiano

g) COMO: Associazione del volontariato comasco – servizi per il volontariato di Como (CSV)

## **CAPITOLO VIII**

### **ESEMPI VIRTUOSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA**

8.1 La città di Hull. La prima *Restorative City* del mondo

8.2 Tempio Pausania ed il carcere di Nuchis: la prima città riparativa d'Italia

8.3 La casa circondariale di Pavia

8.4 Il progetto Sicomoro

8.5 Il “Carcere aperto” di Bollate

8.6 Il libro dell'incontro. Dialogo tra ex terroristi e vittime

8.7 AmiCainoAbele: dal dolore all'amore

## **CAPITOLO IX**

### **GLI EFFETTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL SISTEMA PENALE. EVIDENZE DI RICERCA**

9.1 Sovraffollamento carcerario e normative nazionali c.d. svuota carceri. Il Rapporto Space I e II del Consiglio d'Europa

9.2 Dati relativi all'esecuzione penale esterna e alla messa alla prova in Italia

9.3 Effetti delle misure alternative su recidiva e riabilitazione del reo: evidenze di ricerca

9.4 Efficacia e risultati della giustizia riparativa: evidenze di ricerca sui livelli di soddisfazione dei partecipanti e variazioni della recidiva

# CAPITOLO I

## LA GIUSTIZIA RIPARATIVA. UN TEMA INTERDISCIPLINARE

Sommario: Introduzione – 1.1 Cos'è la Giustizia riparativa – 1.1. a) perché nasce la giustizia riparativa – 1.1.b) una nuova immagine di giustizia: senza benda, senza bilancia, senza spada – 1.2 Approcci culturali: diritto, antropologia, criminologia e filosofia – a) Diritto– b) Antropologia – c) Criminologia – d) Filosofia 1.3 Definizioni possibili: centralità della vittima, comunità e riparazione in sé – 1.4 Definizioni normative – 1.4.1 I principi elaborati dal tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale – 1.5 Metodologia della giustizia riparativa: caratteri generali – 1.5.1 Il dialogo riparativo (rEstorative circles) – 1.5.2 La mediazione penale (victim offender mediation-VOM)– 1.5. a) Segue. Il modello umanistico di J. Morineau – 1.5.b) Segue. Le fasi della mediazione – 1.5.3 Il dialogo allargato ai gruppi parentali(family group conferencing- FGC) – 1.5.4 I consigli commisurativi (community sentencing/peacemaking circles) – 1.5.5 I resoconti di vittimizzazione (Victim impact statements – VIS) – 1.5.6 IVictim/community impact panel (VIP) 1.5.7 IVictimempathygroups or classes – 1.6 Altre proposte classificatorie

### **Introduzione**

La giustizia riparativa può essere definita come un movimento globale volto a trasformare le tradizionali modalità di risposta al crimine.

Si tratta di un paradigma di giustizia penale che si pone come alternativo tanto al modello c.d. classico, incentrato sulla retribuzione come criterio di legittimazione morale della sanzione e come parametro di commisurazione della pena, quanto a quello c.d. moderno, della giustizia riabilitativa e risocializzante, volto alla prevenzione generale e speciale dei reati e alla funzione rieducativa e di reinserimento sociale del reo.

La tematica si presenta ampia, complessa, in continua evoluzione; l'approfondimento della materia rivela innumerevoli sfumature che variano a seconda degli autori, degli approcci culturali e dei contesti geografici.

A tutt'oggi, non sussiste neppure un'ontologia condivisa della sua nozione.

Obiettivo del presente lavoro è offrire una panoramica della questione, nella convinzione che una riflessione aperta alle diversità possa consentire la valorizzazione della ricchezza dell'argomento.

## 1.1 Cos'è la Giustizia Riparativa

Il punto di partenza per comprendere il fenomeno è cominciare da Howard Zehr, criminologo americano, considerato il padre della giustizia riparativa, il quale nel testo *“Changing Lenses- A new focus for crime and Justice”* la definisce come *”un paradigma che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”*<sup>1</sup>. In particolare, l'Autore pone il tema in termini di prospettiva, la quale muta a seconda della lente utilizzata per guardare il crimine. Se, attraverso la lente della retribuzione, il crimine è percepito come violazione delle leggi dello Stato e la giustizia dispensa vergogna e punizione, la lente della giustizia riparativa fa apparire il crimine come violazione dei rapporti interpersonali.

Essa ha, quindi, come obiettivo la ricostruzione dell'equilibrio spezzato tra la società, l'autore del reato e la vittima all'esito della commissione del reato. Per ciò che riguarda l'autore, lo scopo è supportarlo nella presa di coscienza dell'impatto provocato dall'illecito sia nella vita della vittima sia nella società civile, nonché di stimolarlo a porre rimedio alle conseguenze lesive del suo comportamento; per ciò che attiene alla vittima, il fine è di aiutarla a recuperare stabilità successivamente al dolore determinato dal reato; infine, per quanto concerne la società, occorre ripristinare la pace sociale, anche mediante il reinserimento dei condannati ed il risarcimento dei danni subiti. Attraverso tale triplice finalità, la giustizia riparativa offre altresì l'ulteriore possibilità di arginare l'eventualità della recidiva ed incrementare il livello di sicurezza sociale.

Il panorama sulle elaborazioni teoriche è amplissimo; tra le molte nozioni, si segnalano, prime fra tutte, quelle che più consentono di cogliere la complessità delle matrici culturali del paradigma (c.d. definizioni olistiche). Tra queste, largamente condivisa è quella proposta da Marshall, secondo cui trattasi di *”un processo in cui le parti interessate da un particolare reato si incontrano per decidere insieme come affrontare le conseguenze del reato stesso e le implicazioni per il futuro”*<sup>2</sup>.

In tali definizioni emergono i principali aspetti del paradigma riparativo: da un lato, la ricerca di una soluzione elaborata di comune accordo tra la vittima ed il reo e, ove

---

<sup>1</sup>H. ZEHR, *Changing lenses. A new focus on Crime and Justice*, Scottsdale, Herald Press, 1990, p. 181.

<sup>2</sup> T. MARSHALL, *Restorative justice. An Overview. A report by the home office research development and Statistic Directorate*, 1999, p. 5.

possibile, la comunità e, dall'altro, l'incentivo ad una responsabilità attiva da parte dell'autore del reato, tesa alla effettiva riparazione dell'offesa prodotta.

In questi primi approcci, la giustizia riparativa risulta connessa al sistema penale sul piano lessicale, utilizzando parole come "reato", "vittima", "reo".

In realtà, il modello intende proporsi come alternativo rispetto alle logiche afflittive insite nel diritto penale. Ed ecco, quindi, che nelle evoluzioni del pensiero sulla tematica riparativa, il lessico espunge via via termini evocativi di elementi punitivi, aprendosi ad una terminologia neutra, affrancata da elementi repressivi e rivolta al comportamento delle persone.

Tale processo si coglie nella rivisitazione della nozione offerta dallo stesso Zehr che, nel recente *"The little book of Restorative Justice"*, afferma: *"la giustizia riparativa è un processo volto a coinvolgere il più possibile, coloro che sono stati interessati da uno specifico illecito per individuare e affrontare collettivamente le conseguenze dannose, i bisogni e le obbligazioni, al fine di promuovere la riconciliazione e ripristinare, per quanto possibile, l'ordine delle cose"*<sup>3</sup>.

Nello stesso ordine d'idee, tra le definizioni classiche, può richiamarsi quella proposta di recente da Van Ness e Heetderks Strong, secondo cui *"la giustizia riparativa è una teoria della giustizia che valorizza la riparazione del danno causato o fatto emergere dal comportamento criminale. Essa può essere perseguita al meglio attraverso percorsi cooperativi che includono tutti coloro che vi abbiano interesse"*<sup>4</sup>.

In sostanza, ciò che emerge, è una diversa visione del conflitto che nasce dal reato. L'invito della giustizia riparativa è, appunto, quello di superare la dinamica del castigo, muovendo da una lettura del fenomeno criminoso in termini relazionali, vale a dire come una controversia che provoca la frattura delle aspettative sociali.

Il reato, invero, non può essere considerato un illecito compiuto contro la società o che incrina l'ordine costituito e che richiede perciò una pena da espiare, ma come una condotta intrinsecamente offensiva, che può provocare alla vittima privazioni e dolore e che richiede, da parte del reo, l'attivazione di forme di riparazione del danno.

In questa prospettiva, quindi, l'interrogativo principale non è più "con quali sanzioni" debba essere punito il colpevole, ma "cosa può essere fatto per riparare le conseguenze

---

<sup>3</sup> H. ZEHR, A. GOHAR, *The little book of Restorative Justice*, disponibile a <http://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pfd>, p. 40.

<sup>4</sup> D.W. VAN NESS- K. HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice: an introduction to Restorative Justice*, Elsevier, Waltham, 2015, p. 44

del fatto criminoso”<sup>5</sup>. Alla diade reato/pena viene sostituita quella conflitto/riparazione<sup>6</sup>.

In tale direzione, nella dottrina italiana è stato posto accento sugli scopi, identificati nella promozione della riparazione del danno, nella riconciliazione tra le parti e nel rafforzamento del senso collettivo<sup>7</sup>.

### **1.1. a) Perché nasce la giustizia riparativa**

Dagli elementi delineati, affiorano i bisogni essenziali da cui nasce la giustizia riparativa: reagire all’inefficienza del sistema penale, di cui si dirà meglio appresso<sup>8</sup>, e la necessità di riconsiderazione del ruolo della vittima. Con riguardo a tale ultimo aspetto, preme sottolineare che il paradigma vuole rispondere al fenomeno dell’oscuramento della vittima, che vede nel modello tradizionale escludere del tutto la propria sfera emotiva e la rielaborazione del fatto subito.

Parrebbe implicito, anzi, che la sua consolazione dovrebbe discendere dal compimento della “giustizia”, intesa come inflizione della pena al colpevole. Pertanto, il suo conforto farebbe leva sul suo bisogno istintivo di vendetta e, ove possibile, su un risarcimento materiale.

Per contro, ciò che si prefigge il nuovo approccio è rispondere alle domande: “perché? perché proprio a me?”, che in molti casi rimangono sospese<sup>9</sup>.

### **1.1. b) Una nuova immagine della giustizia: senza benda, senza bilancia e senza spada**

La giustizia riparativa vuole proporre una nuova immagine della giustizia, efficacemente colta in una nuova iconografia.

Orbene, secondo la tradizione risalente al Medioevo, la giustizia è rappresentata come una donna accompagnata sempre da tre elementi: la bilancia, la spada e la benda.

---

<sup>5</sup> Così La Relazione finale degli Gli Stati Generali dell’Esecuzione penale (tavolo 13), reperibile a [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep\\_tavolo13\\_allegato4.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato4.pdf)

<sup>6</sup> G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 67.

<sup>7</sup> A. CERETTI, F. DI CIO’, G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze pratiche a confronto*, in F. SCAPARRO (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001.

<sup>8</sup>Cfr. par. 1.2

<sup>9</sup> G. COLOMBO nel docufilm D. TOGNOCCHI, *Restorative Justice- viaggio alla scoperta della giustizia riparativa*, 2015

Per contro, la sfida proposta dalla giustizia riparativa è emblematicamente evocata dalla rinuncia alla spada e, dunque, all'esercizio della forza, del potere, della violenza del diritto<sup>10</sup>.

In secondo luogo, essa dovrebbe rinunciare anche alla benda sugli occhi, nel senso di vedere e saper valutare caso per caso. Se, infatti, essenziali al modello retributivo e rieducativo sono la generalità e l'astrattezza, rappresentati dalla benda, la giustizia riparativa deve togliere la benda e deve vedere, vedere bene, distinguere e cogliere peculiarità.

In terzo luogo, deve sacrificare financo la bilancia, simbolo di equilibrio tra demeriti e castighi, tra colpe e pena. E ciò in quanto il modello si relaziona con un disequilibrio di fondo tra le parti, a volte incommensurabile: in sostanza, la giustizia riparativa vuole sostituire una bilancia a bracci diseguali.

In definitiva, una giustizia senza spada, senza benda, senza bilancia<sup>11</sup>.

Da ultimo, va sottolineato come tale modello non solo non si ponga in antitesi con il diritto penale ma, invece, la permeazione in esso dei principi riparativi può concorrere all'affermarsi di una giustizia "più giusta", più vicina ai bisogni delle persone, intese sia nella loro dimensione individuale, sia nella loro estrinsecazione comunitaria e, perciò, attuativa dei valori fondanti le moderne società civili.

Concludendo: la prova acuta che vive la giustizia nell'ambito penale è quella antropologico/filosofica: non si dovrebbe mai dimenticare che, l'autore del reato, per quanto grave, rimane sempre una persona<sup>12</sup>.

## 1.2 **Approcci culturali: diritto, antropologia, criminologia, e filosofia**

La giustizia è un concetto vasto che impegna varie discipline: giuridiche, filosofiche, sociologiche, antropologiche, psicologiche. Nel presente paragrafo si richiamano cenni ai diversi fattori culturali che, in sinergia, hanno contribuito al dibattito sulla giustizia riparativa. Tali approcci, per quanto abbiano origini distanti, sono comunque tutti volti

---

<sup>10</sup>Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003.

<sup>11</sup>La suggestione è offerta da U. CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 40.

<sup>12</sup> G.A. LODIGIANI, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine disciplinare*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 18.

al perseguimento di uno stesso risultato: la ricerca di soluzioni dei conflitti nell'ottica della pacificazione sociale.

#### **a) Diritto**

In ambito giuridico, la giustizia riparativa trova la sua placenta culturale in una crisi senza precedenti dei sistemi penali moderni dovuti a vari fattori, quali: (i) l'insoddisfazione per la logica punitiva del sistema retributivo; (ii) l'inadeguatezza della pena sia sotto il profilo del trattamento dei detenuti, sia degli scopi della loro rieducazione e reintegrazione sociale; (in parte correlato a quest'ultimo), (iii) l'elevato tasso di recidiva (c.d. fenomeno delle porte girevoli); (iv) l'andamento dei tassi di criminalità; (v) la prospettiva carcerocentrica; (vi) il sovraffollamento delle carceri; (vii) lo scarso ricorso alle misure alternative; (viii) la marginalizzazione della vittima all'interno del processo; (ix) l'incapacità a supportare le vittime nel superamento del trauma; (x) l'enfatizzazione pubblica della pena, che determina la richiesta di inasprimento di pena da parte della collettività; (xi) le tendenze alla ipocriminalizzazione, acuita dai processi mediatici, che conducono nell'opinione pubblica una demonizzazione del delinquente<sup>13</sup>.

Invero, il sistema penale è ancora basato su un sistema retributivo secondo la logica del raddoppio del male e dell'inflizione della pena, la quale non solo *“non si è liberata della prospettiva carcerocentrica, ma ha prodotto preoccupanti crisi da ipercriminalizzazione e da sovrappopolazione carceraria”*<sup>14</sup>. Tale fenomeno, peraltro, nell'ordinamento italiano ha comportato che il precetto costituzionale previsto all'art. 27 secondo cui le pene *“devono tendere alla rieducazione del condannato”* rimanesse, salvo sporadiche eccezioni, una mera enunciazione di principio; anzi, l'esame della realtà carceraria conduce addirittura a valutarla talvolta in termini di trattamento inumano<sup>15</sup> – con ciò tradendo altresì l'altro principio dell'art. 27 cost., oltre che i principi internazionali sui diritti umani - e gravemente lesivo della dignità delle persone. Una visione disincantata dell'organizzazione penitenziaria, in concreto, si è spinta al punto da far dubitare della stessa legittimazione esogena dell'applicazione della pena detentiva, che si traduce nella somministrazione di dolore senza che a ciò discendano benefici per alcuno.

---

<sup>13</sup> D.J. CORNWELL, *The penal crisis and the clapham omnibus: questions and answers in restorative justice*, Waterside Press, Hook-Hampshire, 2009, pp. 29-40.

<sup>14</sup> G.A. LODIGIANI, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine disciplinare*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 20.

<sup>15</sup>Al riguardo, si veda infra

Le indagini, infatti, rilevano come, oltre tutto, così strutturata, la pena detentiva non dissuade dal compiere delitti, rieduca e reintegra raramente, non determina una riduzione della recidiva e non produce, quindi, l'effetto di ridurre il tasso generale di criminalità, ma anzi *“consegue il risultato opposto: innalzarlo ulteriormente, affinando le capacità delinquenziali dei detenuti, insediandoli più profondamente nel tessuto della illegalità e negando loro qualsiasi alternativa di vita. Riducendo il potere di deterrenza della pena si limita la capacità di assicurare i cittadini rispetto alle minacce e ai pericoli...”*<sup>16</sup>

In sintesi, alla prova dei fatti, la carcerazione si traduce nell'esclusiva funzione di affliggere il reo per aver compiuto l'illecito: *“l'afflizione diventa, in questo modo, la sostanza stessa della esecuzione della pena; e la degradazione del corpo e della personalità del condannato appare come la conferma della “retribuzione” impostagli. In altre parole, attraverso questo processo, la pena si mostra nella sua essenzialità come vera e propria vendetta”*<sup>17</sup>.

In questa cornice, le aperture alla giustizia riparativa si sono concretizzate, anzitutto, nella promozione della conciliazione in funzione deflattiva, quale alternativa alla giustizia penale (tecnica di c.d. *diversion*).

Il reato, quindi, perde la sua connotazione di offesa al bene giuridico e ridiventa un conflitto tra due o più parti; al contempo, la sanzione criminale è sostituita con misure che prevedono l'impegno del reo in attività lavorative o percorsi che includono la mediazione e/o condotte riparatorie.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui è ridotta a tecnica di sola *diversion*, rischia di essere degradata a gestire conflitti di scarso rilievo, portando ad ampliare le maglie del diritto penale anziché ridurlo in tutti quei casi in cui i fatti lesivi non troverebbero una reazione da parte dell'ordinamento<sup>18</sup>.

In secondo luogo, il sistema si è orientato verso un modello volto a privilegiare l'attenzione verso la vittima, in un'ottica di complementarietà rispetto al sistema penale processuale. Al riguardo, infatti, le fonti giuridiche sovranazionali mostrano come il paradigma ristorativo sia stato enucleato attorno alla protezione delle vittime<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup>L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, Chiare lettere, 2015, p. 7.

<sup>17</sup>L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, cit., p. 7

<sup>18</sup>G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 68.

<sup>19</sup> v. cap. II.

## ***b) Antropologia***

Dal punto di vista antropologico, l'ambito culturale nel quale è emersa la giustizia riparativa ha trovato riscontro nella riscoperta dei modelli di soluzione delle controversie propri delle "società semplici", caratterizzate da una forte coesione sociale.

Infatti, le prime ricerche che hanno indagato sulla possibilità di modelli alternativi alla risposta del diritto penale basata sulla sanzione hanno valorizzato gli strumenti di gestione dei conflitti propri delle tribù africane e centroamericane, fondati su percorsi di coinvolgimento della comunità nella costruzione di un percorso di responsabilità per il componimento del conflitto, finalizzate al ripristino dell'armonia.

Tali modelli, in particolare, sono caratterizzati dai seguenti elementi: (i) atmosfera informale; (ii) coinvolgimento della comunità nella gestione del conflitto; (iii) verifica del grado di condivisione, da parte della comunità, del punto di vista delle due parti in conflitto; (iv) tentativo di favorire una soluzione consensuale del conflitto; (v) valenza terapeutica del processo di mediazione; (vi) interesse alla ricostituzione dell'armonia sociale all'interno della comunità; (vii) risultato orientato alla comunità e non in via esclusiva agli interessi delle parti in conflitto.

Questi percorsi si contraddistinguono per il fatto di essere paralleli ed alternativi rispetto alle regole codificate: paralleli, perché coesistono con i riti formali, e alternativi, in quanto rispondono a dei principi diversi da quelli della liturgia processuale. In quest'ultima, infatti, la controversia viene resa astratta, ed intesa come offesa ad un bene giuridico: ancor prima che alla vittima, appartiene allo Stato; nelle tecniche delle società pre-statali, invece, il conflitto viene restituito alle parti.

La riflessione, quindi, è stata incentrata sul fatto che la riconciliazione, privata dei suoi retaggi arcaici e reinterpretata in chiave moderna, offre un metodo democratico per la comunità di risolvere in modo consensuale i conflitti.

Si è così cominciato ad inserire nei sistemi penali– soprattutto nei paesi di *common law*- principi conciliativi sopravvissuti dal passato e presenti in varie forme nelle diverse culture, nonché a riprendere tecniche ancora oggi utilizzate dalle tribù africane ed aborigene. Le prime forme di giustizia moderne, appunto, sono nate proprio in quei

territori in cui vivono minoranze di nativi (Nord America, Australia e Nuova Zelanda<sup>20</sup>).

In particolare, la genesi della giustizia riparativa moderna è riferita in letteratura al cd. esperimento di Kitchner<sup>21</sup>, una cittadina dell'Ontario ai confini tra Canada e Stati Uniti, ove all'inizio degli anni '70, due educatori proposero al giudice che aveva condannato due ragazzini, responsabili di atti di vandalismo in danno di molte abitazioni nella via centrale del paese, un programma di incontri tra i giovani e le famiglie colpite dai danneggiamenti e un chiaro impegno riparativo da garantire attraverso il lavoro. Il successo del modello fu tale che indusse gli operatori a sviluppare un progetto denominato *Victim Offender Reconciliation program* (VORP), diffusi dapprima in Nord America, Australia e Nuova Zelanda e, negli anni 80' in Europa (specialmente Francia e Gran Bretagna)<sup>22</sup>.

### **c) Criminologia**

Dal punto di vista criminologico, deve darsi conto del ruolo svolto dalla vittimologia<sup>23</sup>, che ha concorso in modo determinante alla genesi del modello riparativo, producendo un cambiamento di prospettiva nell'idea di conflitto<sup>24</sup>.

Si è così passati dalla tradizionale impostazione reo-centrica, focalizzata cioè sull'autore del reato, ad una visione vittimo-centrica, inclusiva invece del ruolo della vittima e dei suoi bisogni. Portati fondamentali della scienza vittimologica al paradigma riparativo sono, anzitutto, l'ampliamento della nozione di vittima e, in

---

<sup>20</sup> Sebbene nella letteratura internazionale siano prevalentemente richiamate le società arcaiche nordamericane, canadesi, neozelandesi, anche nell'area mediterranea vi sono esempi di pratiche ancestrali di mediazione: il riferimento è, in particolare, alla *psychadelphosyne*, tecnica di riconciliazione tipica delle comunità arcaiche del Peloponneso, fondate su un comportamento attivo da parte dell'autore dell'illecito, inclusivo della richiesta di perdono ma, soprattutto, su forme concrete di riparazione. In particolare, l'autore dell'omicidio – purché non commesso intenzionalmente – diventa una sorta di protettore della famiglia della vittima. Affascinante è la suggestione evocata dall'etimologia del termine che indica il raggiungimento dell'obiettivo della pace sociale: *agapi*, termine “intriso di significati che rinviano al sistema invisibile dei sentimenti”, MANNOZZI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 57.

<sup>21</sup> Per l'analitica descrizione dell'esperimento, cfr. D. PEACHEY, *The Kitchner experiment*, in M. WRIGHT - B. GALAWAY (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London, 1989.

<sup>22</sup> M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Quest. Giust.*, 2015, 2, p. 67

<sup>23</sup> La vittimologia è quella branca della criminologia che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l'autore del reato, e del ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica, G. GULOTTA, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976

<sup>24</sup> M. WRIGHT, *The impact of Victim offender mediation on the Victim*, in *Vict.*, 10, 1985

secondo luogo, la ricerca sulla c.d. vittimizzazione secondaria, cioè l'insieme degli effetti negativi *ulteriori* che il procedimento penale cagiona alla vittima<sup>25</sup>.

La centralità di tali elementi nella *restorative justice* si evince dal loro accoglimento nelle fonti normative sovranazionali<sup>26</sup>, nonché nell'attenzione riposta negli schemi operativi riscontrati nelle prassi nel nostro ordinamento<sup>27</sup>.

Sempre sul fronte criminologico, la giustizia riparativa ha trovato un'alleanza incisiva nelle c.d. teorie abolizioniste, correnti di pensiero che anelano alla fine dell'epoca caratterizzata dalla pena detentiva<sup>28</sup>.

L'idea di fondo muove da una visione disillusa sulle modalità di applicazione della pena, vista come inflizione di dolore, ed evidenza che non vi è riscontro concreto dei fini preventivi dell'intervento punitivo; ne discenderebbe, pertanto, la mancanza di legittimazione esterna.

In sostanza, la pena detentiva sarebbe necessaria solo per un esiguo numero di reati - i più gravi - per esigenze di difesa sociale mentre, per contro, i comportamenti illeciti residui sarebbero da risolvere mediante misure alternative volte a ristabilire l'armonia sociale.

In tali teorie è valorizzata l'efficacia della risocializzazione; inoltre, esse hanno contribuito alla sedimentazione dell'idea di una gestione informale del conflitto, e ad una ri-appropriazione dello stesso da parte della comunità nel quale si è estrinsecato. In proposito, tra gli autori più citati nella letteratura, vi è Christy, che con la sua opera

---

<sup>25</sup> L'espressione vittimizzazione primaria è utilizzata per far riferimento alle conseguenze pregiudizievoli di tipo fisico, psicologico, economico e sociale, prodotte in capo alla vittima direttamente dal reato subito. Per vittimizzazione secondaria, invece, si intende l'insieme delle conseguenze negative dal punto di vista emotivo e relazionale, derivante dal contatto tra la vittima e il sistema delle istituzioni. In sostanza, la vittime possono diventare tali una seconda volta a causa dei metodi utilizzati nei loro confronti ad esempio dai soggetti appartenenti al sistema giudiziario, dovuta ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza. Cf. L. ROSSI, *L'analisi investigativa della psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, Giuffrè, 2005. Gli effetti della vittimizzazione secondaria, talvolta, possono risultare più pregiudizievoli della primaria, proprio in ragione della circostanza che essa può prodotta dallo stesso contesto istituzionale invece preposto a difenderla, frustrando le legittime aspettative di tutela e assistenza. Tale rischio è tanto più elevato quanto più ci si trovi innanzi a vittime particolarmente deboli (minori, minorati mentali e/o fisici, vittime di reati sessuali).

<sup>26</sup> V. infra cap. II

<sup>27</sup> V. infra cap. III

<sup>28</sup> Tra i testi più citati in letteratura, L. HULSMAN - J. BERNAT DE CELIS, *Peinesperdues. Le système pénal en question*, Editions du Centurion, Parigi, 1982; per una prospettiva recente italiana, L. MANCONI-S. ANASTASIA - V. CALDERONE - F. RESTA, *Abolire il carcere*, cit., nonché G. COLOMBO, *Il perdono responsabile*, Ponte delle grazie, 2013.

"*Conflicts as property*"<sup>29</sup> propone una giustizia psicologicamente vicina alle parti, restituendo loro il conflitto confiscato dallo Stato.

In sintesi, l'approccio abolizionista punta all'abbandono di un modello di giustizia fondato su astrazioni, di pura apparenza, per approdare ad una giustizia più mite, finalizzata alla conoscenza da parte dei protagonisti del conflitto, dei risvolti individuali e sociali.

#### **d) Filosofia**

Da ultimo, sul versante filosofico, la riflessione sulla *restorative justice* è alimentato dall'insoddisfazione verso gli esiti del sistema penale, fondato sulla già richiamata esigenza di superamento della logica del raddoppio del male che si trova alla base della teoria retributiva. Viene infatti fatto notare che presupposto al concetto della giusta retribuzione vi sia un assunto non solo "*indimostrabile, ma che anzi appare come effetto di distorsione logica e teorica, e cioè che la pena possa funzionare come condotta di annullamento, come qualcosa che è in grado di lavare la colpa, di far guarire dalla colpa, che sia in grado di ripristinare l'equilibrio e l'ordine violato*"<sup>30</sup>. In sostanza, "*resta il meccanismo della vendetta, la logica appena un po' civilizzata del sangue chiama sangue*"<sup>31</sup>.

Facendo solo una breve digressione alla dimensione teologica, il retribuzionismo, inoltre, ha una matrice profonda nella tradizione ebraico-cristiana; invero, lo schema paradiso/inferno, esteso da S. Agostino anche ai bambini portatori di peccato originale, a ben vedere, comporta "*non solo retribuzionismo, ma anche ingiustizia retributiva insuperabile per la sproporzione infinita tra colpa e pena eterna*"<sup>32</sup>.

Un esempio positivo per la giustizia riparativa, viene invece tratto dalla letteratura veterotestamentaria, che mostra un modello di risposta al male: l'uomo Caino non viene annichilito da Yhwh, bensì responsabilizzato. "*A Caino viene ridata intatta,*

---

<sup>29</sup> N. CHRISTIE, *Conflicts as property*, in *British Journal of Criminology*, 17, 1, 1977, pp.1-15.

<sup>30</sup> U. CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, p. 36., il quale fa notare che un termine sinonimo di pena è castigo, la cui etimologia è castus, puro, pulito e implica, quindi, che il castigo agisce pulendo l'impurità della colpa, ripristinando la pulizia originaria. Prosegue, poi, che resta l'idea di "*far corrispondere al male il male, al male della colpa il male della pena, al dolore della colpa, il dolore della pena. Come se l'afflizione in quanto tale potesse rimediare al dolore della colpa*". Al riguardo, citando anche G.W.H. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di V. Cicero, Rusconi, 1996, par. 99, "*La teoria della pena è una delle materie che, nella scienza giuridica positiva dei tempi moderni, se la sono peggio cavata*".

<sup>31</sup> R. GIRARD, *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano, 1978.

<sup>32</sup> L. LOMBARDI VALLAURI, *Dimensionamento della retribuzione*, p. 49; Cfr. G. COSI, *Giustizia senza giudizio. Limiti del diritto e tecniche di mediazione*, in F. MOLINARI- A. AMOROSO (a cura di), *Criminalità minorile e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 18, ove si ricorda che sia il confucianesimo, sia il buddismo incoraggino la via informale per appianare le ostilità.

*seppur segnata dagli effetti del male, la sua libertà affinché possa rendersi consapevole e responsabile che essa è per il bene e solo per il bene*"<sup>33</sup>.

Si sottolinea – tornando alla dimensione filosofica - come l'autore di un reato, per quanto grave, infatti, rimanga sempre una persona. In questo senso, i sistemi penali di una società democratica hanno un significato solo se volti al recupero della persona che ha sbagliato e, quindi, se operano per riaffermare e promuovere la sua dignità<sup>34</sup>.

A questo proposito, Umberto Curi paventa la preoccupazione che la giustizia riparativa possa trasformarsi in un principio etico. In realtà, è la stessa concezione retributiva ad essere basata sull'assioma del raddoppio del male ad essere in contrasto con la Costituzione italiana. Basti rilevare, al riguardo, come la dignità sia cardine di numerose norme costituzionali (artt. 3, 2, 11, 13, nonché, soprattutto, 27).

La sfida della giustizia riparativa è, dunque, partendo dalla pari dignità degli esseri umani e della loro uguaglianza di fronte alla legge, non già di escludere, ma di re-includere, ricercando il legame spezzato tra autore, vittima e comunità<sup>35</sup>.

### **1.3 Definizioni possibili: centralità della vittima, comunità e riparazione in sé.**

Le influenze culturali giuridiche, criminologiche e antropologiche nelle quali si è sviluppata la giustizia riparativa hanno portato a catalogare le relative definizioni a seconda che siano orientate alla vittima, alla comunità o alla riparazione in sé.<sup>36</sup>

Alla base delle nozioni c.d. *victim oriented* vi è il superamento dell'ottica che vede il reato come violazione di una norma giuridica e dell'ordine imposto dalle leggi e che richieda, per questa ragione, l'inflizione di una pena; vi è invece l'accoglimento di una visione più complessa, composta di offese multiple, in quanto i soggetti coinvolti nel fatto criminoso sono, anzitutto, la vittima - per il senso di disagio e insicurezza derivante dalla radicalizzazione del conflitto - quindi il reo - per la marginalizzazione che può subire dalla comunità - e la comunità di appartenenza, per il senso di allarme sociale prodotto dalla reiterazione del reato.

---

<sup>33</sup> G.A. LODIGIANI, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, p. 29.

<sup>34</sup> G.A. LODIGIANI, cit., p. 19.

<sup>35</sup> G. COLOMBO, *La giustizia riparativa può essere sistema?*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 6

<sup>36</sup> Nella presente trattazione si fa riferimento a tale catalogazione, così come proposta da MANNOZZI, *La giustizia riparativa*, cit., p. Altra classificazione molto citata in letteratura è quella che distingue le definizioni a seconda che siano orientate all'incontro (*encounter conception*), alla riparazione (*reparative conception*) e alla trasformazione (*transformative conception*). Cfr. E. MATTEVI, *Per una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Collana della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, 2017

Tra le più condivise, vi è la definizione proposta da Van Ness e Heetderks Strong<sup>37</sup>, secondo i quali la giustizia riparativa cerca di curare il male arrecato dal reo<sup>38</sup> attraverso il reato alla vittima e/o alla comunità.

Altra definizione incentrata sul ruolo della vittima è quella di Wright<sup>39</sup>, secondo cui, nella gestione del conflitto causato dal reato, ogni energia utile deve essere destinata alla reale tutela delle vittime, da perseguire attraverso la riparazione. In tale visuale, nella reazione al fatto criminoso devono prevalere gli aspetti riparativi su quelli retributivi in tutti i passaggi del processo riparativo, rispettando i diritti umani sia della vittima che del reo.

In una visuale simile, Bazemore<sup>40</sup> asserisce che la giustizia riparativa è uno strumento volto a promuovere la riparazione del danno e l'ascolto dei bisogni delle vittime.

Con riferimento, invece, al concetto di comunità, questo è comunemente richiamato negli elementi costitutivi del paradigma riparativo, in ragione del contributo apportato dalle correnti di pensiero che hanno caldeggiato il ritorno a schemi maturati nella c.d. "*community justice*", come visto nel paragrafo precedente.

Tra le elaborazioni che più evocano la dimensione comunitaria, vi è quella di Walgrave<sup>41</sup>, il quale rileva come la comunità possa essere considerata da varie prospettive: come vittima o danneggiato, come mero destinatario degli interventi o, infine, quale attore sociale nel processo di pacificazione.

Secondo l'impostazione di Mc Cold, poi, la giustizia riparativa è "*una pratica che coinvolge il ricorso al controllo locale. La risposta che può dare la comunità si indirizza a tutte le vittime, sia primarie che secondarie, e alle singole comunità di appartenenza della vittima e del reo*"<sup>42</sup>.

In posizione mediana tra le nozioni orientate alla vittima e quelle orientate alla comunità, vi sono le definizioni volte a valorizzare il ripristino della relazione sociale tra le parti, ponendo in primo piano l'aspetto della comunicazione. In particolare, viene

---

<sup>37</sup> D.W. VAN NESS- K. HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice: an introduction to Restorative Justice*, Elsevier, Waltham, 2015.

<sup>38</sup> Testualmente, restorative justice "promotes healing".

<sup>39</sup> M. WRIGHT, *Justice for victims and offenders*, Waterside Press, Philadelphia, 1996, IV.

<sup>40</sup> BAZEMORE G., *Rock and Roll, restorative Justice, and the Continuum of the real world: a response to "purism" in operationalizing restorative justice*, in *Contemporary Justice review*, 3, 2000, pp. 459-477.

<sup>41</sup> L. WALGRAVE, *Restorative Justice. Self-interest and responsive citizenship*, Willan Publishing, Cullompton, 2008, p. 14.

<sup>42</sup> P. McCOLD, *Restorative Justice and the Role of Community*, in B. GALAWAY-J. HUDSON (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, Criminal Justice Press, Monsey, New York, 1996, p. 97.

presa in considerazione la dimensione psicologica del danno e le alterazioni delle dinamiche intersoggettive. Al riguardo, si veda l'elaborazione di Burnside e Baker, secondo i quali "*uno dei fondamenti di questo nuovo approccio è quello di considerare il reato primariamente come una rottura delle relazioni sociali; persino, in quei casi in cui l'autore di reato non conosce personalmente la vittima, si può dire che esista una relazione per il fatto di essere entrambi cittadini, legati da regole che governano il comportamento sociale. Il reato, solo secondariamente può essere considerato come un'offesa contro lo Stato e le Sue leggi*"<sup>43</sup>.

In sostanza, la giustizia riparativa è concepita come una *relational justice*, che accomuna i protagonisti dell'illecito penale dal fatto di essere ugualmente parte della stessa realtà.

Nello stesso senso, Richardson e Preston ritengono che la giustizia riparativa sia fondata sulla comprensione delle relazioni sociali, minate nella loro corretta esplicazione dalla commissione del reato<sup>44</sup>.

Infine, vi è un gruppo di definizioni che dà risalto all'aspetto del contenuto dell'intervento riparativo. Tale visuale prende le mosse dal c.d. *restitution movement*, nato negli Stati Uniti alla fine degli anni 60, al fine di promuovere il ricorso a sanzioni risarcitorie in funzione sostitutiva della detenzione. All'interno di questa corrente di pensiero, che ha avuto anche in Europa molto seguito, gli approcci sono stati variegati. In proposito, secondo Abel e Marsh<sup>45</sup>, il diritto penale deve essere accantonato tutte le volte in cui la *restitution* rappresenti, di per sé, una adeguata reazione al reato, non solo in relazione alle esigenze delle vittime, ma anche nell'ottica della prevenzione speciale. Nell'intento di delineare un modello di giustizia in grado di attrarre il consenso unanime di tutti i gruppi sociali, viene effettuato un confronto con i principi dell'etica cristiana, ebraica e secolarizzata nord-americana. L'esito che ne viene fatto derivare è che il paradigma ristorativo è, nella gran parte dei casi, più efficace in termini di tenuta dell'ordinamento sociale e di ripristino del suo equilibrio.

---

<sup>43</sup> G. BURNSIDE - N. BAKER (a cura di), *Relational Justice: Repairing the Breach*, Waterside press, Winchester, 1994, p. 53.

<sup>44</sup> G. RICHARDSON-B. PRESTON, *Indigenous justice*, in *Full Circle: the newsletter of the Restorative Justice*, 1999, p. 1.

<sup>45</sup> C.F. ABEL- F.H. MARSH, *Punishment and Restitution. A restitutionary approach to crime and the criminal*, Greenwood Press, Westport, 1984, p. 124.

In simile prospettiva, si colloca il pure *restitution model* adottato da Barnett e Hagel<sup>46</sup>, i quali, in un'ottica abolizionista, propongono l'abbandono del diritto penale in favore di una concezione secondo cui il reato è un'offesa ad un altro individuo e ha come obiettivo principale la riparazione di un danno. L'aspetto risarcitorio, quindi, di per sé avrebbe l'effetto di esaurire la pretesa punitiva.

#### 1.4 Definizioni normative

Le definizioni normative presenti nelle fonti sovranazionali in parte sintetizzano le elaborazioni teorizzate dalla dottrina<sup>47</sup>.

Punti di riferimento essenziale ed imprescindibile della materia in considerazione dell'autorevolezza della fonte e dell'affidabilità scientifica<sup>48</sup>, sono le nozioni di giustizia riparativa contenute nei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* elaborati dalle Nazioni Unite, nonché nella Direttiva 29/2012/UE<sup>49</sup>.

In base ai *Basic principles*, "la giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentale (*conferencing*) e i consigli commisurativi (*sentencing circles*)"<sup>50</sup>.

In termini sostanzialmente analoghi, secondo la nozione contenuta nella Direttiva 29/2012/UE, la giustizia riparativa è "qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale" (art. 2, n. 1, lett. d).

L'elaborazione effettuata in sede comunitaria può essere annoverata tra quelle *victim oriented*: il che si spiega con le limitate competenze dell'U.E. che, a differenza del

---

<sup>46</sup> R.E. BARNETT, *Restitution: a new paradigm of criminal justice*, in R.E. BARNETT - J. HAGEL (a cura di), *Assessing the criminal, Restitution, retribution, and the legal process*, Ballinger publishing company, Cambridge, 1977, p. 349.

<sup>47</sup> Tali enunciazioni, per vero, "più che proporre una vera e propria nozione di restorative justice tendono ad offrire una cornice in cui si collocano prassi e procedure a cui viene generalmente riconosciuto carattere riparativo (i c.d. *restorative processes*). Così MANNOZZI- LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 99

<sup>48</sup> In questo senso il Tavolo 13 degli Stati generali dell'esecuzione penale, cfr. all. 3 [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgsep\\_tavolo13\\_allegato3b.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgsep_tavolo13_allegato3b.pdf)

<sup>49</sup> Si rinvia al cap. II.

<sup>50</sup> Cfr. *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24.07.2002, cfr. cap. II.

Consiglio d'Europa, non ha potuto regolamentare ed armonizzare la materia se non attraverso il veicolo del diritto della tutela delle vittime<sup>51</sup>.

Vi è poi la definizione contenuta nella Raccomandazione R (2010)1 sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation*, ove si legge:

*“Giustizia riparativa: comprende approcci e programmi basati su diversi postulati:*

*a) la risposta portata al reo deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima;*

*b) occorre portare agli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società;*

*c) gli autori di reato possono e devono assumersi le responsabilità delle loro azioni;*

*d) le vittime devono avere le possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno di reato che ha causato;*

*e) la comunità è tenuta a contribuire a tale processo”.*

#### **1.4.1. I principi elaborati dal tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale**

Sulla base delle definizioni normative internazionali ed europee poc'anzi citate, gli studiosi del tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale<sup>52</sup>, chiamati a riflettere sulla giustizia riparativa quale tematica rilevante per l'esecuzione penale, hanno individuato i seguenti elementi indispensabili affinché un programma possa essere ascrivibile al paradigma:

1) La “partecipazione attiva” di reo, vittima e comunità alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dal comportamento deviante e alla soluzione del conflitto causato dal reato;

2) Il “riconoscimento della vittima” e “la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale”: va perciò considerata anche la dimensione emozionale dell'offesa, ovvero i sentimenti sociali che derivano dal reato e che causano in chi è vittima la perdita del senso di fiducia negli altri, nonché la nascita di un vissuto di insicurezza individuale tale da indurre persino a modificare le abitudini di vita;

---

<sup>51</sup> La base giuridica è l'art. 82 del Trattato U.E., che prevede la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali di dimensione transnazionale, che riguardano, ex art. 82, comma 2, lett. c) i diritti delle vittime. Cfr. M. KILCHLING - L. PARLATO, *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un diritto alla mediazione? Germania e Italia a confronto*, in Cass. pen., 2015, p. 4190.

<sup>52</sup> Per approfondimenti sul lavoro degli Stati Generali dell'Esecuzione penale, si rinvia al cap. III.

- 3) “l’autoresponsabilizzazione del reo”: il percorso è finalizzato a condurre il reo a rielaborare il conflitto sottostante al reato e i motivi che lo hanno generato, a maturare un concetto di responsabilità “verso” l’altro e ad avvertire la necessità di riparazione; gli autori di reato coinvolti nei percorsi di giustizia riparativa (nella mediazione reo/vittima in particolare) hanno la possibilità di esplorare il significato e il contenuto della norma violata in modo concreto attraverso l’ascolto della narrazione dell’esperienza della vittima);
- 4) “Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione”: la comunità è coinvolta sia quale destinataria di politiche di riparazione, sia quale attore sociale nel percorso di pace che muove dall’azione riparativa del reo. La qualità del coinvolgimento dell’opinione pubblica è dunque essenziale anche per far maturare l’idea di una nuova sicurezza da non ricercare necessariamente nella repressione;
- 5) La “consensualità”: i programmi di giustizia riparativa richiedono il consenso consapevole, informato, spontaneo e revocabile delle parti (art. 1 Racc., art. 7, *Basic Rules*), avente ad oggetto le fasi dell’iter, la partecipazione alle esperienze di mediazione face o face, ai *conference groups*, alla mediazioni con vittima aspecifica ecc., agli eventuali accordi riparativi e/o risarcitori (art. 31 Racc., art. 7 e 12 *Basic Rules*);
- 6) La “confidenzialità” della mediazione: implica che l’incontro di mediazione sia protetto ed impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno dei suoi contenuti (art. 2 Racc., art. 13 *Basic Rules*); tale regola permette un dialogo pieno tra le parti in un clima di fiducia, la trattazione del conflitto nel suo complesso in tutte le sue implicazioni, facilitando quindi il raggiungimento di forme di riconoscimento reciproco e di riparazione (...);
- 7) La “volontarietà” dell’accordo raggiunto tra le parti: gli accordi che nascono dai programmi di RJ debbono essere conclusi volontariamente sebbene sotto la guida dei mediatori, e non possono scaturire da decisioni prese altrove (per esempio dall’autorità giudiziaria); gli impegni riparatori devono rispondere ai criteri di “ragionevolezza e proporzione” (art. 31 Racc., art. 7 *Basic Rules*)<sup>53</sup>.

## 1.5 Metodologie della giustizia riparativa: caratteri generali

---

<sup>53</sup> Cfr. All. 3 del documento elaborato dagli Stati generali dell’Esecuzione penale, reperibile a [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep\\_tavolo13\\_allegato3b.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf)

Secondo l'importante opera di classificazione proposta dall'ISPAC (*International Scientific and Professional Advisory Council*<sup>54</sup>), all'esito di un'analisi delle prassi operative a livello mondiale, in accordo con l'orientamento accolto dalle Nazioni Unite<sup>55</sup>, gli strumenti della giustizia riparativa sono i seguenti:

- *Apology* (Scuse formali): consistono in una comunicazione verbale o scritta indirizzata alla vittima, in cui l'autore del reato descrive il proprio comportamento e si dichiara pienamente responsabile;
- *Community/family group conferencing* (dialogo esteso ai gruppi parentali-FGC): è una sorta di mediazione allargata<sup>56</sup>;
- *Community/neighbourhood/victim Impact Statement* (VIS): è la descrizione effettuata innanzi al Tribunale competente a conoscere del reato da parte della vittima o della comunità degli effetti negative prodotti da un reato;
- *Community Restorative board*: è un organismo costituito da un gruppo di cittadini, previamente preparati a svolgere degli incontri con il reo, in cui si analizzano le conseguenze prodotte dal reato allo scopo di individuare possibili strategie riparative che l'autore del reato si impegna a porre in essere entro un certo arco temporale, decorso il quale, il gruppo fornisce una relazione al Tribunale circa la condotta del reo;
- *Community Sentencing Peacemaking Circles* ("consigli commisurativi"): è il principale istituto riparativo su base comunitaria<sup>57</sup>;
- *Community Service*: si tratta della prestazione da parte dell'autore del reato di un'attività a favore della comunità;
- *Compensation programs*: programmi di compensazione dei danni da reato e predisposti esclusivamente dallo Stato;
- *Diversion*, indica ogni tecnica volta ad evitare che l'autore del reato entri nel circuito penale-processuale;
- *Financial Restitution to Victims*: è la quantificazione del danno e conseguente imposizione del pagamento in capo al reo, eventualmente effettuata anche con l'ausilio

---

<sup>54</sup> Istituto di ricerca delle Nazioni Unite che ha sede a Milano, cfr. <http://ispac.cnpds.org/>

<sup>55</sup> La ricognizione è stata elaborata nell'ambito dei lavori preparatori del X Congresso in tema di "Prevenzione dei reati e trattamento dei rei" svoltosi a Vienna, nell'aprile del 2000 ed è consultabile all'indirizzo:

[http://www.restorativejustice.org.uk/resource/unitednations\\_basic\\_principles\\_on\\_the\\_use\\_of\\_restorative\\_justice\\_in\\_penal\\_matters/](http://www.restorativejustice.org.uk/resource/unitednations_basic_principles_on_the_use_of_restorative_justice_in_penal_matters/).

<sup>56</sup> Si rinvia al par.1.5.3

<sup>57</sup> Si rinvia al par. 1.5.4.

del VIS, di una somma corrispondente di denaro effettuata dal Tribunale competente a conoscere del reato;

- *Personal Service to Victims*: consiste nella prestazione di attività lavorative in favore delle persone danneggiate dal reato commesso;
- *Victim/Community Impact panel (VIP)*: strumento volto a consentire alla vittima le esternazioni ed il condizionamento che la commissione di un illecito ha prodotto nella sua esistenza;
- *Victim Empathy Groups or Classes*: programmi rieducativi diretti a far acquisire al reo consapevolezza circa le conseguenze del reato;
- *Victim Offender Mediation (VOM)*: è la mediazione autore-vittima<sup>58</sup>;
- Molte delle misure enunciate risultano largamente praticate in vari ordinamenti, mentre sono poco diffuse o assenti nel sistema giuridico italiano; di qui la scelta di lasciarne la denominazione in lingua originale.

Di seguito, gli strumenti verranno riproposti secondo l'impostazione adottata dal primo "*handbook di giustizia riparativa*"<sup>59</sup> italiana, che darà conto, in primo luogo, dei tre principali strumenti della giustizia riparativa: la mediazione autore-vittima, il dialogo riparativo e il *conferencing*<sup>60</sup>; in secondo luogo, delle altre metodologie riconducibili al contesto sanzionatorio.

### **1.5.1 Il dialogo riparativo (*restorative circles*)**

I *restorative circles* sono modalità di gestione dei conflitti basati sul dialogo guidato tra le parti disposte in cerchio, cui prendono parte anche i loro familiari, i componenti delle comunità di riferimento o, talvolta, i rappresentanti della pubblica autorità<sup>61</sup>. Ciascuno dei soggetti coinvolti può narrare la propria esperienza, manifestare emozioni e sentimenti, anche in relazione all'eventuale danno subito e proporre soluzioni. L'elemento dialogico si esprime in una dimensione circolare, priva di gerarchie e primazie: il circolo assume a modalità democratica per l'avvio di un

---

<sup>58</sup> Si rinvia alla lett. 1.5.2.

<sup>59</sup> Cfr. Introduzione degli Autori MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit.

<sup>60</sup> ZEHR- GOHAR, *The Little Book of Restorative Justice*, cit., p. 52. Tali strumenti sono espressamente indicati anche dalla Risoluzione delle nazioni Unite del 15/2002 e dalla Direttiva 2012/29/UE, cfr. cap. II.

<sup>61</sup> Cfr. B.E. RAYE - A. WARNER ROBERTS, *Restorative Processes*, in G.J. JOHNSTONE - D.W. VAN NESS, (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Willan publishing, Cullompton, 2007, pp. 219-223.

confronto, in cui l'ascolto ha specifiche caratteristiche e permette di dare valore alla narrazione del proprio vissuto emotivo<sup>62</sup>.

Qualora i partecipanti siano numerosi, talvolta vengono fatti collocare in un doppio cerchio: un anello interno, ove si dispongono le parti direttamente coinvolte dal conflitto, ed un anello esterno, ove si posizionano i soggetti indirettamente coinvolti. In genere, nel cerchio interno vi è una sedia vuota, di modo da consentire l'accesso al partecipante del cerchio esterno che desideri intervenire.

Il dialogo è agevolato da un facilitatore (*circle keeper*), il cui ruolo è quello garantire il rispetto interpersonale, nonché la cura delle esigenze della persona offesa. Il facilitatore può aprire l'incontro spiegando i principi fondanti della giustizia riparativa, e cioè, prendersi cura delle parti, del conflitto e della comunità, e specificare il tempo a disposizione di ciascun individuo; oppure, può leggere un testo significativo in termini di *restorative justice* o che richiami i valori alla base del conflitto. Viene altresì comunicato che non vi è alcun obbligo di prendere la parola, e che ognuno può rimanere in silenzio, anche considerando le implicazioni emotive. Di frequente, si utilizza un "*talking piece*", cioè un oggetto che i partecipanti si passano l'un l'altro per favorire la comunicazione e offrire a tutti la possibilità di esprimersi senza interruzioni e, quindi, di ricevere ascolto. Il *talking piece*, inoltre, può avere un valore simbolico rispetto al conflitto o alla comunità.

Nei *circles* possono individuarsi quattro fasi: (i) la creazione di uno spazio protetto di ascolto, di sicurezza; (ii) l'invito alle parti a mettersi in comunicazione e a prendersi cura delle parole dell'altro; (iii) il racconto dell'esperienza e la manifestazione dei sentimenti cagionati dal conflitto; (iv) l'individuazione dei punti comuni interiorizzati all'esito del dialogo.

Il successo dello strumento si intende realizzato quando l'ambiente di sicurezza consenta l'emersione della vulnerabilità dei partecipanti, la quale, a sua volta, riesca a

---

<sup>62</sup> "Il valore aggiunto del sedersi in circolo sta nel fatto che ci si trova in posizione paritaria, in cui tutti possono guardarsi allo stesso modo negli occhi e disporsi all'ascolto di colui che, di volta in volta, sta parlando: anche il facilitatore è nel circolo e gestisce le regole del dialogo dall'interno del circolo stesso. Una disposizione frontale, viceversa, richiama già visivamente dinamiche oppostive: io vinco/tu perdi, la ragione/il torto, il diritto/il dovere, l'autorità/la subordinazione. Dunque nel circle lo sguardo di tutti è rivolto verso il centro, si parla rivolti verso il centro: il centro - che può essere sottolineato e valorizzato attraverso un oggetto simbolico, delle immagini o delle fotografie - connette tutti e diventa un punto di convergenza di parole, narrazioni o silenzi che dovrebbero condurre ad un'elaborazione tendenzialmente condivisa del conflitto, ma soprattutto ad un momento generativo della regola da riaffermare quanto a validità". Così MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 241.

muovere l'empatia<sup>63</sup>: *"l'empatia si trasforma in assunzione di responsabilità e in cura della fragilità; l'assunzione di responsabilità genera fiducia e la cura contribuisce a restituire dignità alle vittime e a ricostruire il senso di comunità"*<sup>64</sup>.

L'approccio dei *circles* deriva da modelli di soluzione dei conflitti proprie delle comunità semplici e, nello specifico, delle comunità native canadesi e nordamericane, nelle cui culture era usanza ricorrere alla comunità per ristabilire la pace sociale lesa dal reato<sup>65</sup>. In tali esperienze, il facilitatore è un leader della comunità, che offre consigli pratici attingendo alle tradizioni e alla storia culturale della comunità. Le parti discutono circa la natura del problema e giungono insieme a determinare le modalità per porvi rimedio. Il risarcimento ha in genere un valore simbolico, in quanto assume un rilievo centrale non già la corresponsione di una adeguata somma di denaro, bensì la cura dei sentimenti e delle relazioni delle persone.

Una variante dei *restorative circles* è rappresentata dai *responsive circles*, utilizzata prevalentemente negli ambiti scolastici ed universitari nelle ipotesi in cui il responsabile dell'illecito sia ignoto.

### **1.5.2 La mediazione penale (victim offender mediation - VOM):**

Per mediazione si intende un percorso informale in cui l'autore e la vittima di un reato, sotto la guida di un mediatore, dialogano a proposito del fatto criminoso e dei suoi effetti sulla vita e sulle relazioni sociali della vittima. Essa mira al riconoscimento reciproco delle parti e, quindi, alla comprensione degli effetti della vittimizzazione<sup>66</sup> e delle motivazioni che hanno indotto il reo alla commissione dell'illecito.

La mediazione è lo strumento più utilizzato nell'ambito della giustizia riparativa ed è l'unico a conoscere una definizione di carattere sovranazionale.

Nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19, è definita come *"qualsivoglia processo dove la vittima e l'autore di reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti da un reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore)"*<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> Il sentimento dell'empatia viene descritto come la capacità di comprendere lo stato d'animo altrui: empatia è l'unione o la fusione emotiva con altri esseri, così MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 127, la quale dedica ampio spazio al ruolo svolto dall'empatia nei processi riparativi, sottolineandone la sua centralità specialmente nella mediazione e nei *victim empty group*.

<sup>64</sup> MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 243.

<sup>65</sup> Cfr. paragrafo 1.2.

<sup>66</sup> Per la nozione di vittimizzazione, cfr. par. 1.

<sup>67</sup> Mediation is *"any process whereby the victim and the offender are enable, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of any*

Nella letteratura scientifica europea, varie sono le definizioni proposte<sup>68</sup>; tra le più condivise, vi è quella che la indica come "un processo, il più delle volte informale, con il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti, di permettere a quest'ultime di confortare i loro punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone"<sup>69</sup>.

Nella dottrina italiana – in assenza di una disciplina espressa – la mediazione è stata presentata, anzitutto, come uno "spazio protetto di ascolto", inteso non solo in un senso fisico - diverso dall'aula d'udienza - ma anche quale luogo dell'interiorità, messa in condizione di esprimersi con modalità dialogiche ed incentivare un ascolto attivo<sup>70</sup>.

In particolare, *"lo spirito della mediazione va ravvisato nell'essere un processo dialettico che promuove la conoscenza tra autore e vittima, che può funzionare anche come fattore di stabilizzazione sociale, nella misura in cui riesce a dare un posto al "disordine". Il ruolo del mediatore è quello di ricostituire tra le parti lo spazio comunicativo inter-soggettivo e trovare un segno comune che possa condurre al superamento del conflitto"*<sup>71</sup>.

Nella formulazione suggerita, confluiscono varie dimensioni: filosofica, laddove viene sottolineato l'aspetto dialettico; sociologica, che ne rileva la funzionalità in termini di stabilizzazione sociale (attraverso la regolazione dei sentimenti di vergogna e la promozione della fiducia); psicologica, che ne evidenzia l'aspetto comunicativo ove vengono promossi ascolto ed empatia<sup>72</sup>.

Vari sono i modelli attuativi di mediazione; tale eterogeneità riflette le finalità e gli obiettivi prefissati. Nello specifico, la pratica può essere più o meno finalizzata alla riparazione del danno, oppure privilegiare più o meno l'espressione della dimensione di sofferenza cagionata dal reato. Tale aspetti sono in genere interconnessi, in quanto,

---

*impartial third party (mediator)*". Nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, la mediazione è invece definita come la "ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente".

<sup>68</sup> Cfr. altresì la definizione di M.S. UMBREIT, *Mediating Interpersonal Conflicts. A Pathway to peace*, CPI Publishing, St. Paul, 1995, p. 24, secondo cui la mediazione è un processo informale ma strutturato che offre alla vittime l'opportunità di incontrare l'autore del reato: gli obiettivi sono quelli di incoraggiare nel reo una responsabilità attiva e di fornire assistenza e riparazione alla vittima.

<sup>69</sup> J.P. BONAFE- SCHMITT, *Una, tante mediazioni dei conflitti*, in G. PISAPIA, D. ANTONUCCI (a cura di), *La sfida della mediazione*, Cedam, Padova, 1997, 36.

<sup>70</sup> MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 249.

<sup>71</sup> MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 254

<sup>72</sup> MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 255.

dando rilievo preminente ad uno, si determina una compromissione dell'altro, e viceversa<sup>73</sup>.

### **1.5.2 a) Segue. Il modello di mediazione umanistico di J. Morineau**

Il modello di mediazione umanistico prospettato da Jacqueline Morineau<sup>74</sup> si fonda sulla riattivazione del processo comunicativo tra le parti, sulla condivisione di emozioni e sulla comprensione del vissuto dell'altro. Alla base della teoria, vi è la visione del reato come evento che genera un vuoto, un muro comunicativo e che postula un percorso catartico, di purificazione, di riavvicinamento. Le radici di detto convincimento vengono rinvenute, infatti, nella dimensione ancestrale della tragedia greca<sup>75</sup>. Si tratta, quindi, di un percorso impegnativo in termini di "costo" emotivo, specialmente laddove il reato abbia originato una profonda frattura fra le parti. In questa prospettiva, la riparazione materiale, ove presente, è un esito spontaneo del processo comunicativo, comunque accessoria ed eventuale.

Emblematicamente, per Morineau la mediazione è un tempo e un luogo che accoglie senza giudizio la sofferenza, in cui ciascuno ha la possibilità di sentire l'altra versione del conflitto: l'essenza della mediazione è, perciò, il viaggio, il percorso condiviso, lo *storytelling* con valenza terapeutica, il rito che cerca di trasformare gli effetti distruttivi del conflitto nell'opportunità di convivere con il disordine e di trovare l'infinita pazienza di ricominciare<sup>76</sup>.

In generale, la mediazione può attuarsi con modalità indiretta o diretta.

Nella prima ipotesi, non vi è un incontro tra le parti, le quali interagiscono per il tramite del mediatore, con uno scambio di lettere o comunicazioni da queste riportate. Questa prassi viene impiegata per la gestione di conflitti finalizzati all'ottenimento di un accordo risarcitorio; si presta, comunque, anche ai casi più gravi, con uno squilibrio di potere tra le parti (es. violenza domestica, abuso sui minori), ove l'incontro

---

<sup>73</sup> In particolare, laddove si abbia la finalità pratica volta alla riparazione del danno da parte del reo, si determina un minore spazio per una decisione condivisa dalle iniziative riparative da intraprendere mentre, per contro, tale ultimo aspetto diviene secondario qualora si ponga rilievo prioritario alla creazione di uno spazio unico nel quale manifestare emozioni di dolore (v. paragrafo successivo Morineau).

<sup>74</sup> J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2003, cit.

<sup>75</sup> Secondo il modello le fasi della mediazione sono tre: i) la teoria, in cui ciascuna parte esprime il proprio punto di vista, ed è volta alla riattivazione del processo comunicativo interrotto dal conflitto; ii) la *krisis*, durante la quale si affrontano le reazioni legate al vissuto delle parti, prendendo distanza dalle proprie emozioni e cercando di acquisire maggiore consapevolezza del vissuto dell'altro; iii) la *catarsi*, in cui avviene il riconoscimento e l'accoglimento della sofferenza dell'altro, consentendo, appunto, la *catarsi*, MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, cit.

<sup>76</sup> MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 255

dell'autore del reato può rivelarsi per la vittima abnorme dal punto di vista del costo emotivo e, quindi, si rischierebbe una vittimizzazione secondaria<sup>77</sup>.

La seconda ipotesi, invece, è la mediazione diretta, che si attua con l'incontro tra le parti ed è la modalità più diffusa.

Entrambe le declinazioni si realizzano tra i protagonisti del conflitto. Qualora, però, la vittima non presti il proprio consenso, si può optare per la mediazione con vittima aspecifica o surrogata, ove il reo si relaziona non già con la vittima conosciuta, ma con la vittima di un reato analogo a quello compiuto.

### **1.5.2 b) Segue. Le fasi della mediazione**

Secondo l'impostazione più seguita<sup>78</sup>, nella mediazione possono individuarsi quattro fasi operative:

i) invio/avvio: è il momento dell'attivazione delle procedure volte a verificare la mediabilità del caso, con relativa presa in carico, ove si raccolgono le informazioni relative al contesto in cui si è verificato il conflitto;

ii) fase preparatoria: consiste nel contatto da parte del mediatore delle parti, le quali sono invitate a colloqui preliminari separati, finalizzati alla spiegazione del significato della mediazione, del suo iter e all'acquisizione del consenso a parteciparvi. Segue la programmazione della sessione, con l'individuazione della strategia da utilizzare nella conduzione dell'incontro;

iii) incontro faccia a faccia: costituisce l'essenza del processo di mediazione. Oltre alle parti, vi partecipa il mediatore, il quale prende la parola per primo, introducendo le regole del dialogo ed invitando i presenti a parlare. Le tecniche utilizzate in tale fase variano a seconda del modello di riferimento<sup>79</sup>. In linea di massima, ciascuna delle parti effettua il resoconto della propria esperienza; quindi, avviene l'identificazione dei punti della questione e degli interessi nascosti delle parti. Il dato caratterizzante tale momento è l'occorrere di un'occasione altrimenti preclusa alle parti: per la vittima, la narrazione del proprio vissuto emozionale direttamente al reo, senza che vi sia

---

<sup>77</sup> In Italia, secondo l'esperienza del Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione di Milano, i casi affrontati con la pratica della mediazione con vittima aspecifica, riguarda prevalentemente i reati di furto, rapina, lesioni personali, omicidio; in qualche ipotesi, anche per le fattispecie degli atti persecutori e violenza sessuale.

<sup>78</sup> UMBREIT, *Mediating interpersonal conflicts*, cit. p. 25

<sup>79</sup> Con riferimento agli stili della mediazione, si distingue in stile "non-direttivo" (c.d. *empowering style*) e stile "direttivo": il primo è contraddistinto dall'ampio margine di discussione lasciato alle parti, mentre il secondo prevede una conduzione del mediatore che determina i punti della discussione, UMBREIT, *Mediating interpersonal conflicts*, cit., p. 30.

l'intermediazione del pubblico ministero né il timore del controinterrogatorio da parte del difensore dell'accusato; per il reo, l'opportunità di mostrarsi alla vittima nella sua umanità, chiarendo le motivazioni che lo hanno spinto a delinquere e manifestare pentimento.

L'incontro si conclude con la formulazione di opzioni per la riparazione, cui seguono considerazioni conclusive del mediatore e, da ultimo, l'eventuale accordo riparativo.

iv) follow-up: prevede la valutazione della conformità della condotta riparativa rispetto all'accordo di riparazione siglato mediante incontri con ciascuna delle parti, oppure può essere funzionale alla verifica circa le ulteriori esigenze avvertite dalla vittima, eventualmente anche per il tramite dell'intervento dei servizi sociali.

Infine, con riferimento ai possibili scenari della mediazione, si ritiene che l'esito raggiunto sia positivo quando: (i) si raggiunge un accordo riparatorio sottoscritto dalle parti o (ii) un accordo risarcitorio, con il supporto dei rispettivi difensori<sup>80</sup>; (iii) nei reati procedibili a querela, si perviene alla relativa remissione e conseguente sua accettazione, oppure, (iv) anche qualora non sia possibile procedere alla remissione della querela, si giunga ad una condivisione della ricostruzione del fatto, allo scambio di scuse, al riconoscimento dell'altro; v) quando l'accordo è definito nella mediazione indiretta; vi) nella mediazione con vittima aspecifica, il reo effettui un'assunzione di responsabilità - ancorché verso altra vittima - e sia individuata una idonea riparazione al reato commesso.

Vi è, invece, esito negativo laddove non si addivenga ad alcuno dei risultati poc'anzi riportati<sup>81</sup>.

Il mediatore, previo consenso dei protagonisti, può evidenziare all'autorità giudiziaria quali degli obiettivi non siano stati raggiunti.

La mediazione ha, poi, esito incerto qualora siano conseguiti solo taluni degli indicatori (e sia le parti, sia il mediatore convergano sui risultati) oppure quando sia richiesta una verifica degli effetti o la tenuta dell'accordo. Nella comunicazione diretta al giudice possono specificarsi gli obiettivi conseguiti.

Il primo caso di mediazione reo-vittima risale al 1974 ad Elmira, in Ontario (Canada), ove il giudice, unitamente al *probative officer* e ad un volontario, propose a due minori

---

<sup>80</sup> Il mancato raggiungimento di un accordo economico, di per sé, non incide sul risultato dell'incontro di mediazione umanistica, teso a prendersi cura degli aspetti emotivi.

<sup>81</sup> In tali casi, al fine di evitare che l'esito infausto del percorso possa alimentare un sentimento di frustrazione, il mediatore si sofferma sull'importanza che ha avuto, comunque, il momento dialogico in ragione della capacità e determinazione dei soggetti nell'affrontare un processo tanto delicato.

accusati di atti di vandalismo contro oltre venti persone, una serie di incontri con ciascuna vittima, volti ad offrire la possibilità di scusarsi e di accordarsi con loro circa le modalità di riparazione del danno. Il successo dell'esperimento fu tale da indurre gli operatori a sviluppare un progetto denominato *Victim Offender Reconciliation program* (VORP), dal quale hanno poi preso avvio tutti i programmi di mediazione sorti in seguito nel Nord America, in Europa e nel resto del mondo.

Come verrà successivamente esplicitato<sup>82</sup>, nell'ordinamento italiano non c'è alcuna norma che definisca la mediazione, ma il suo ricorso è stato favorito nel rito minorile (D.P.R. n. 448 del 22.09.1988), quindi espressamente previsto nel tentativo di conciliazione innanzi al Giudice di Pace (art. 29, comma 4, d.lgs. 274 del 28.08.2000), e successivamente nella sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati adulti (art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.).

### **1.5.3 Il dialogo allargato ai gruppi parentali (*family group conferencing-FGC*):**

Si tratta di una sorta di mediazione "allargata" ove tutti i soggetti coinvolti nella commissione di un reato - anzitutto, reo e vittima, ma soprattutto i rispettivi familiari e alcune componenti fondamentali (*key supporters*) delle comunità di appartenenza, vale a dire persone psicologicamente vicine alle parti, amici, il personale dei servizi sociali e, in alcuni casi, gli appartenenti alle forze dell'ordine - decidono collettivamente come gestire la risoluzione di un conflitto.

Tra le varie definizioni che hanno ricevuto maggiore consenso in letteratura, vi è quella secondo cui il FGC è "*una restorative conference facilitata da un terzo imparziale e consiste in un procedimento inclusivo che coinvolge la vittima, il reo e i loro supporters al fine di trovare una soluzione socialmente costruttive alle questioni e al danno originati da un reato*"<sup>83</sup>.

A differenza della mediazione che, come visto, risulta incentrata sulle esigenze della vittima, il FGC è concepito quale supporto per il reo nel processo di consapevolezza ed assunzione di responsabilità. Per tale ragione, la partecipazione a tale percorso postula l'ammissione della colpevolezza da parte del reo. Altro tratto distintivo è la possibilità che l'accordo possa contenere disposizioni risarcitorie o sanzionatorie a carico dell'autore del reato. Analogamente alla mediazione, qualora la vittima non

---

<sup>82</sup> Al riguardo, si rinvia al cap.III.

<sup>83</sup> L. WALGRAVE, *Restorative Justice. Self-interest and responsive citizenship*, cit., p. 34.

desideri partecipare al FGC, può essere condotto con vittima surrogata, cioè la vittima di un reato analogo a quello commesso dal condannato. L'ordine dei colloqui e la discussione sul fatto di reato e sulle modalità riparatorie sono guidati da un facilitatore. Le evidenze empiriche mostrano come la partecipazione ai FGC contribuisca ad aumentare il senso di giustizia percepito dalle parti di quanto non avvenga nell'ambito processuale; le vittime, inoltre, rivelano una sensazione di benessere nella prospettiva del riconoscimento, del superamento dell'insicurezza e della riparazione dell'offesa<sup>84</sup>. In termini di recidiva - sebbene i dati non siano raccolti in modo sistematico - si riscontra una diminuzione della reiterazione dei reati nei soggetti che hanno preso parte al *conferencing*, anche grazie al sostegno della comunità, che contribuisce a rafforzare i legami sociali<sup>85</sup>.

Un fattore determinante il successo di tale modello è la sua versatilità: i FGC conoscono un ampio utilizzo nelle più variegata tipologie di reato, ivi compresi i delitti di maggiore gravità, sia per i minori che per gli adulti, in ogni stato e grado del procedimento; inoltre, possono essere applicati come tecnica di *diversion*<sup>86</sup>, o come pratica per influire sulla commisurazione della sanzione o, ancora, nella fase esecutiva della pena, concorrendo alla rieducazione del condannato unitamente alle altre prassi tradizionali. Peraltro, con riguardo a tale ultimo aspetto, si sottolinea che la partecipazione ad un FGC, di per sé, non preclude il fatto che vengano applicate sanzioni penali, ancorché il processo riparativo si sia concluso positivamente.

Anche l'origine dei *conferencing* è da individuarsi nelle tradizioni ancestrali di soluzione comunitaria dei conflitti tipiche delle "società semplici" e, in particolare delle comunità aborigene neozelandesi<sup>87</sup>. La prima sperimentazione si registra in Nuova Zelanda e in Australia nel sistema della giustizia minorile e, in seguito, viene esteso anche a quello degli adulti<sup>88</sup>. Lo strumento è stato poi esportato in molti

---

<sup>84</sup> N. HARRIS, *Evaluating the practice of restorative justice: the case of family group conferencing*, in L. WALGRAVE (a cura di), *Repositioning restorative justice*, Willan Publishing, Culmcott, 2003, p. 122.

<sup>85</sup> W. SHERMAN, H. STRANH, *Restorative justice: the evidence*, The Smith Institut, London, 2007.

<sup>86</sup>Cfr. par. 1.2

<sup>87</sup> I motivi del radicamento del modello si possono cogliere nell'influenza esercitata dalla tradizione delle comunità maori, ove è enfatizzata l'importanza delle relazioni tra i soggetti nella costruzione delle personalità individuali; in particolare, la famiglia e la comunità non sovrastano il singolo, come invece avviene nel rapporto istituzioni-singolo, bensì assumono un ruolo di singolare rilievo nella maturazione psicologica dell'offensore. B. SPRICIGO, *La giustizia riparativa nel sistema penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarietà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, pp. 1923-1942.

<sup>88</sup> Ancorché la costruzione del modello sia ispirata dalle pratiche dei nativi, a ben vedere le *conferencing* sono state formalizzate all'interno delle formanti culturali di matrice britannica, e rese compatibili con un sostrato culturale lontano a quello delle non state-societis.

ordinamenti di *common law* (Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna), ed in seguito, anche di *civil law*, al punto da essere la pratica più diffusa ed analizzata dopo la mediazione. In Italia, sebbene non univocamente denominato, il modello di FGC viene utilizzato per conflitti che implicano una pluralità di individui e specialmente in ambito minorile, per fattispecie come atti persecutori, minacce, ingiuria, diffamazione (anche realizzate mediante i social network), bullismo, cyber-bullismo<sup>89</sup>. Invero, la pratica ben si presta per questa tipologia di illeciti, delle cui conseguenze risentono negativamente molti soggetti, in primis i genitori, chiamati sovente a rimodulare l'immagine dei propri figli. Significativa, sul punto, è l'esperienza del Tribunale di Milano, che fa registrare due tipologie di mediazione parallela che si svolge in stanze diverse: la prima, con i co-protagonisti del conflitto, e la seconda, con le famiglie e/o le persone psicologicamente vicine alle parti, quali amici, professori (secondo l'approccio del dialogo riparativo o *conference group*). Una volta concluse le sessioni separate, le parti vengono riunite nella mediazione allargata - che può prevedere il coinvolgimento fino a 50 persone - nella quale si instaura una riflessione collettiva sugli esiti delle mediazioni condotte.

#### **1.5.4 I consigli commisurativi (*Community sentencing/peacemaking circles*):**

Sono strumenti con cui la comunità di appartenenza del reo cerca di raggiungere un accordo con il sistema di giustizia formale su un programma sanzionatorio con contenuto riparativo che tenga in considerazione le esigenze di tutte le parti coinvolte nel conflitto, secondo il modello comunitario dialogico degli aborigeni. Il dato peculiare è, quindi, che la comunità è, al contempo, parte attiva e destinataria del percorso<sup>90</sup>.

I *sentencing circles*, così denominati in ragione della disposizione circolare dei partecipanti, sono una sorta di processo aperto al pubblico, in cui compaiono anche i familiari del reo e della vittima e i membri della comunità coinvolti dalla commissione del reato, ma anche i legali, i giudici, i funzionari dei servizi sociali.

Analogamente alla mediazione e alle *conferences*, la vittima ha la possibilità di esprimere la propria esperienza ed il reo le motivazioni che lo hanno indotto alla

---

<sup>89</sup> I. MASTROPASQUA, *Le esperienze di "conferencing" in area penale minorile*, in *Minori Giustizia*, 1, 2016, pp. 135-147.

<sup>90</sup> VAN NESS- HEETDEERKS STRONG, *Restorative Justice*, cit., p. 86.

commissione dell'illecito. In simile contesto, tuttavia, anche gli altri partecipanti possono manifestare le proprie opinioni, sentimenti e necessità, al fine di chiedere che venga effettuato qualcosa per porvi rimedio. L'ottica è, infatti, quella della formalizzazione di un programma riparativo in cui i destinatari sono tutti i soggetti i cui interessi sono stati lesi dalla commissione di un reato. La tecnica, quindi, promuove un'ampia integrazione tra sistema legale, istituzioni e comunità, con un approccio inclusivo e non "gerarchizzato", che permette di affrontare anche le situazioni di conflitto più gravi.

Ciò è reso possibile proprio dalle peculiarità che caratterizzano tale strumento rispetto ad altri tipici della giustizia riparativa (come la mediazione vittima-reo): (i) una particolare formalizzazione della procedura, a tenore della quale si parla uno per volta a turno; (ii) il coinvolgimento di un ampio spettro di soggetti coinvolti dal crimine commesso (amici, familiari, membri della comunità nonché, ove possibile, organi giudiziari come il giudice, il pubblico ministero, la polizia, ecc.); (iii) lo stesso *format* circolare, che stimola una particolare dinamica di dialogo in cui tutti i partecipanti sono posti sullo stesso piano; (iv) la possibilità concessa ai partecipanti di determinare i temi e le regole della discussione; (v) il differente ruolo del *keeper* rispetto a quello del mediatore o del *conference facilitator*, al quale è richiesto di essere imparziale ma non necessariamente neutrale tanto da essere incoraggiato (sempre però a seconda delle esigenze) a partecipare al dibattito condividendo opinioni ed esperienze<sup>91</sup>.

Il primo utilizzo dei *circles* nel sistema penale si riscontra in Canada nel 1990, quando un giudice appartenente ad una Corte territoriale nello Yukon scelse di adottare lo strumento per aiutarsi nell'elaborare una sentenza. La sperimentazione ebbe talmente successo da determinare la riproposizione del modello da parte di altri giudici e, quindi, la successiva diffusione in altre parti del mondo.

L'evoluzione del paradigma, operativo nei *soliti* paesi di Common law - e segnatamente, in Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, - ha consentito la sua applicazione in due direzioni: da un lato, quale strumento "curativo" (*healing circle*), con finalità di *diversion*<sup>92</sup> e, dall'altro lato, uno strumento di "co-giudizio" (*sentencing-circle*), ove il suo uso è teso ad indirizzare l'autorità giudiziaria circa le modalità di determinazione della sentenza. In entrambe le declinazioni, i *circles*

---

<sup>91</sup> Cfr. *Handbook for facilitating peacemaking circles*, elaborato nell'ambito delle ricerche promosse dall'European Forum for Restorative Justice, per il quale si rinvia al cap. VI, par. 6.1.

<sup>92</sup>Intendendosi per tale, lo si ricorda, una tecnica volta ad evitare che l'autore di un reato entri nel circuito penal-processuale e, quindi, come alternativa al processo.

seguono una struttura particolare, ove è centrale il concetto di appartenenza e la promozione di valori essenziali per la comunità.

Il modello *sentencing*, in particolare, si è sviluppato nei sistemi ove è operante una struttura bifasica di commisurazione della pena, la quale è stabilita in un'udienza distanziata nel tempo da quella in cui viene emesso il verdetto. In tale arco temporale, attraverso il "*pre-sentence report*" - una sorta di fascicolo creato ai fini commisurativi, fornito dai servizi sociali - il giudice ha avuto modo di acquisire informazioni ulteriori sul reo (sulla personalità, sul contesto socio-ambientale, sui precedenti penali), rilevanti per la determinazione della sanzione penale e la concessione di misure alternative.

L'esperienza più significativa in questo senso si riscontra in Nuova Zelanda ed è ascrivibile ad un contesto in cui si è avvertita l'esigenza, dal punto di vista antropologico-sociale, di conferire riconoscimento alle forme preesistenti di soluzione dei conflitti della comunità Maori nell'ambito dell'ordinamento giuridico di stampo britannico. In tale clima di fermento, successivamente alla fase sperimentale anche del *family group conferencing* per la criminalità minorile, si è giunti ad una normazione delle logiche riparative proprie degli aborigeni<sup>93</sup>. L'accoglimento delle tecniche della *restorative justice*<sup>94</sup> è stato talmente pervasivo da far registrare che, ad oggi, la Nuova Zelanda è il paese nel quale vi è maggiore integrazione con il sistema penale<sup>95</sup>.

### **1.5.5 I resoconti di vittimizzazione (Victim impact statements- VIS)**

Il *victim impact statement* consiste in una comunicazione unilaterale, redatta in forma scritta ovvero presentata oralmente in udienza, finalizzata a far conoscere al giudice la visuale della vittima in ordine agli effetti negativi del reato (e, potenzialmente, idonea ad influire sulla commisurazione della pena, sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo).

L'informativa contiene elementi utili relativi alla comprensione da parte del giudicante dei danni psico-fisici, materiali, nonché di quelli c.d. collaterali, comportanti, cioè, lesioni ultronee rispetto a quelle incidenti sul bene giuridico tutelato dalla norma penale. Inoltre, in essa possono esservi disegni, fotografie, testi poetici, frammenti

---

<sup>93</sup> MANNOZZI- LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 293.

<sup>94</sup> Emblematica dell'integrazione tra i modelli di giustizia di impronta britannica e di origine aborigena è l'accoglimento ed utilizzo, nella legislazione, del termine "whanau", che significa famiglia, comunità.

<sup>95</sup> In tale Paese, infatti, gli strumenti riparativi possono incidere in ogni stato del procedimento, condizionarne l'esito, la risposta sanzionatoria o l'esecuzione della pena, cfr. MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 296.

narrativi, elogi funebri: elementi, tutti, idonei a trasmettere l'impatto umano del fatto-reato e ad incentivare l'empatia.

Tratto caratterizzante i VIS è, dunque, l'assenza di qualsivoglia aspetto dialettico tra le parti o accordo riparativo, risolvendosi in una esternazione unidirezionale.

Sebbene, quindi, non vi siano gli elementi propri della *restorative justice*<sup>96</sup>, nondimeno, l'istituto vi è generalmente ricompreso in quanto veicolo attraverso cui è consentito alla vittima esprimersi e partecipare al processo. Invero, ritenendosi che, tanto il reo quanto la vittima debbano ricevere la giusta considerazione - poiché vi è, da un lato, la necessità della rieducazione e, dall'altro lato, la necessità di riparazione - appare fondamentale consentire alla vittima un momento espressivo, viepiù nell'interesse generale alla comprensione del valore delle norme violate.

Le funzioni del VIS sono essenzialmente due: la prima, restituire un ruolo da protagonista alla vittima, tendenzialmente relegata al ruolo di testimone -salvo non si costituisca parte civile - e comunque marginalizzata nel processo penale<sup>97</sup>; la seconda, permettere che il racconto informale delle conseguenze derivate dal fatto criminoso, faccia subentrare la vittima all'interno della liturgia processuale, di modo da produrre gli effetti terapeutici propri dello *storytelling*.

I VIS sono declinati secondo due modelli: i victim personal statement (VPS), effettuati dalle vittime dirette del crimine e utilizzate per tutti i reati, eccetto l'omicidio, e i victim family statement (VFS), nella sola forma scritta, redatti dalle vittime indirette, nei casi di omicidio.

Tale strumento non è consentito nell'ordinamento italiano.

### **1.5.6 Victim/community impact panel (VIP):**

Con tale espressione ci si riferisce ad una specie di forum, in cui un gruppo ristretto di vittime esprime ad un gruppo ristretto di autori di reati analoghi gli effetti riverberati sulla loro esistenza e su quella della propria comunità. Per potervi prendere parte, è necessario che la vittima sia considerata tale in virtù di un reato accertato con sentenza definitiva.

---

<sup>96</sup> Dialogo guidato, incontro tra le parti, inclusività, supporto, manifestazione di rispetto, espressione di rimorso, offerta/accettazione di scuse formali, formalizzazione di un accordo di riparazione, MANNOZZI- LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 297.

<sup>97</sup> Al fine di garantire alla vittima maggiore accesso alla giustizia, secondo i principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), della giurisprudenza della Corte - la quale incentiva l'adozione di modelli processuali contraddistinti dalla partecipazione- e della direttiva 2012/29/UE.

La narrazione dell'esperienza, per la quale ciascuna vittima dispone di circa quindici minuti, avviene con modalità informali.

Ancorché, in linea di principio, non sia preclusa agli autori dei reati la possibilità di porre interrogativi, si tende ad evitare che ciò accada, in quanto i VIP non hanno come scopo la promozione del dialogo tra autore e vittima. Invero, la finalità dello strumento è quella di offrire alle vittime l'opportunità di esprimere il proprio disagio e superare il senso di isolamento causato dall'illecito. Di riflesso, comunque, può produrre effetti benefici di tipo educativo/terapeutico in capo al reo.

### 1.5.7 Victim empathy groups or classes

Sono programmi rieducativi volti alla consapevolezza dell'autore del reato delle conseguenze dannose prodotte dalla propria condotta criminosa attraverso la narrazione della vittima dell'esperienza vissuta.

Il racconto viene spesso destinato a soggetti detenuti<sup>98</sup> e, come si evince dalla scelta lessicale, mira a promuovere l'empatia, a far sì che si entri nella dimensione della sofferenza dell'altro.

I percorsi più significativi di tali strumenti nella fase esecutiva della pena sono stati registrati negli U.S.A., in Canada e, in seguito, in Belgio e Germania.

Nell'esperienza statunitense, l'istituto è per lo più incentrato sull'incontro reo-vittima surrogata ed è volto a valorizzare la risocializzazione del detenuto e finalizzato a ridurre il rischio recidiva<sup>99</sup>.

In Europa, un'esperienza emblematica si fa registrare in Germania e, in particolare, nell'ambito del programma sperimentale *Focus on the victims* effettuato da un istituto penitenziario di Amburgo con alcuni autori di reati gravi che hanno volontariamente aderito al percorso<sup>100</sup>. Quest'ultimi, dopo aver scontato la maggior parte della pena carceraria, sono stati trasferiti in un'istituzione socio-terapeutica per partecipare ad un

---

<sup>98</sup> Emblematica è l'esperienza del *Sycamore tree Project* realizzato dall'associazione *Prison Fellowship*, v. cap. VIII.

<sup>99</sup>A questo proposito, di notevole interesse sono le evidenze empiriche riscontrate nell'ambito di un istituto penitenziario di S. Francisco, nel quale è stato avviato il programma *Resolve to stop the violence project* (RSVP). La ricerca, invero, mostra una riduzione del tasso di recidiva dei detenuti che abbiano scelto di partecipare agli incontri con vittime surrogate rispetto a quelli sottoposti ai tradizionali percorsi. Altro aspetto significativo è, ancora, che la durata del programma incide profondamente sul tasso di recidiva: una diminuzione della recidiva del 46% nel caso di programmi di otto settimane, fino a giungere ad una riduzione dell'82.6% nei programmi di sedici settimane. Cfr. S. SCHWARTZ- D. BOODELL, *Dreams from the Monster Factory*, Scribner, New York, 2009.

<sup>100</sup> G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Dir. pen.*, 7, 2012, p. 843.

percorso di dialogo con vittime surrogate e ove scontare il residuo della pena (compresa tra 1 e 2 anni)<sup>101</sup>.

Nella fase finale, le parti si sono incontrate in una sessione, nella quale è stato spiegato al reo in che modo fosse possibile riparare il danno e adoperarsi fattivamente per attenuare la sofferenza delle vittime, fino a potersi giungere ad una mediazione reo-vittima.

## 1.6 Altre proposte classificatorie

Un secondo approccio classificatorio è quello proposto da McCold<sup>102</sup>, che muove dai contenuti delle pratiche di intervento, graduate sulla base del livello di coinvolgimento delle parti interessate da un reato. In particolare, partendo dal concetto che il reato possa dispiegare i suoi effetti nei confronti di tre categorie di soggetti, vale a dire reo, vittime e comunità, l'azione riparatrice, in concreto, a seconda dei soggetti coinvolti, potrà distinguersi in:

- *Completamente* riparativa: nel cui ambito rientrano quelle tecniche cui l'intervento riparativo è esteso a tutti i soggetti coinvolti nell'illecito (*Community Sentencing/Peacemaking Circles*);
- *Principalmente riparativo*: ne fanno parte le misure che vedono l'esclusione di uno dei soggetti dal circuito della riparazione (ad esempio, la mediazione diretta autore-vittima, che non prevede la partecipazione della comunità);
- *Parzialmente riparativo*: pratiche ove la logica riparativa è secondaria e comportano effetti nei confronti di un solo soggetto (ad esempio, quelle misure volte alla compensazione del danno subito dalla vittima, senza però prevedere un percorso riparativo con un intervento consapevole e responsabilizzante da parte del reo).

In tale catalogazione fondata sui destinatari degli strumenti riparativi, solo il conferencing ed i circles, a differenza della mediazione, sarebbero da ritenersi "completamente riparativi" in ragione dell'inclusione anche della comunità.

---

<sup>101</sup> Nella prospettiva del reo, il progetto è stato incentrato sulla narrazione dei motivi a delinquere, del fatto criminoso e delle sensazioni che lo hanno accompagnato durante la sua commissione mentre, nella prospettiva della vittima, del proprio vissuto fisico, psicologico, morale, economico, sociale.

<sup>102</sup> P. McCold, *Types and degrees of Restorative Practice*, in RJF, 1999.

Per vero, anche se la mediazione è un programma di riconciliazione caratterizzato dal solo incontro tra autore e vittima, rappresenta fuor di dubbio la pratica più diffusa e conosciuta, al punto da essere identificata, a volte, con la *restorative justice* stessa<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup>in ragione della sua flessibilità e attitudine ad essere attivata in varie fasi procedurali, cfr. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, p. 122.

## CAPITOLO II

### LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Sommario: 2.1. Introduzione – 2.2. Le fonti normative in ambito comunitario e internazionale –2.3. Segue. La direttiva 2012/29/UE: lo “Statuto” europeo delle vittime di reato

#### 2.1 Introduzione

Per l'affermazione della giustizia riparativa e, segnatamente della mediazione penale, suo strumento privilegiato, è stato decisivo il ruolo assunto dapprima dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa e, successivamente, dall'Unione Europea, che hanno emanato alcuni testi fondamentali.

Senza pretesa di esaustività, verrà dato conto dei principali documenti sovranazionali.

#### 2.2 Le fonti normative in ambito comunitario ed internazionale

Il tema della giustizia riparativa, nell'accezione basata sulla centralità della vittima, viene affrontato per la prima volta con la Raccomandazione (85) 11, relativa alla posizione delle vittime nell'ambito del diritto e della procedura penale, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 28.06.1985.

Detta raccomandazione, partendo dall'assunto che il sistema tradizionale della giustizia penale, anziché attenuare la sofferenza della persona offesa, tende piuttosto ad accrescerla, afferma che una delle funzioni fondamentali della giustizia penale deve essere quella di "soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima", dovendosi tener conto in modo più adeguato del danno fisico, psicologico, materiale e sociale dalla stessa subito.

La raccomandazione, pertanto, ravvisa la necessità di una partecipazione informata della vittima, in ogni fase procedimentale, nonché della tutela del suo diritto al risarcimento del danno, rimettendo agli Stati la scelta di configurarlo come sanzione penale autonoma, sostitutiva o afflittiva rispetto alle sanzioni penali. Si invitano, perciò, i governi degli Stati membri a rivedere legislazioni e prassi e a potenziare "*ogni serio sforzo riparativo*" in tutte le fasi del procedimento, auspicando l'implementazione di misure di varia tipologia: riparazione come sanzione autonoma, come sanzione sostitutiva della pena ovvero, nell'ambito della mediazione e conciliazione.

Con successiva Raccomandazione n. (99)19, concernente la Mediazione in materia penale, approvata il 15.09.1999 a Strasburgo, il Consiglio d'Europa elabora un documento organico dedicato alla mediazione penale.

Oltre a definire l'istituto<sup>104</sup>, si specifica che ogni procedimento riparativo deve essere posto in essere con il libero consenso delle parti, revocabile in ogni momento.

Con tale atto, poi, si invitano gli Stati membri a prevedere programmi di mediazione, tenendo presenti linee guida, principi generali e regole relative all'attività degli organi di giustizia penale, nonché a promuovere l'attività di ricerca e di monitoraggio. In ragione della delicatezza del ruolo dei mediatori, viene evidenziata la necessità di una loro idonea preparazione, che includa sia le tecniche di mediazione, sia la conoscenza del sistema penale e degli effetti dei programmi di giustizia riparativa dal punto di vista processual-penalistico. Invero, si sottolinea, per un verso, che i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie (art. 22) e, per altro verso, che gli stessi dovrebbero ricevere *“una formazione iniziale di base ed effettuare un training nel servizio, prima di intraprendere l'attività di mediazione”* (art. 24).

Altro testo di interesse è la Raccomandazione sull'assistenza alle vittime dei reati del Consiglio d'Europa (n. 8) 2006 adottata il 14.06.2006, avente ad oggetto l'assistenza alle vittime del crimine<sup>105</sup>. In particolare, nel documento si fornisce una definizione di vittima che riecheggia quella già contenuta nella risoluzione del 1985: la nozione di “vittima” comprende sia la persona fisica che ha sofferto un pregiudizio fisico, morale o economico, direttamente cagionato da un fatto penalmente rilevante, sia i diretti familiari della vittima immediata. Per la prima volta, inoltre, si rivolge attenzione specifica agli interessi della vittima nella sua globalità, considerando, oltre ai benefici, anche i rischi sottesi alle pratiche riparative.

Testo fondamentale è la “Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia”, adottata nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla “Prevenzione del crimine ed il trattamento dei detenuti” tenutasi a Vienna nell'aprile 2000<sup>106</sup>, con la quale gli Stati membri si impegnano nella promozione del principio di legalità e nel potenziamento del sistema della giustizia penale, nonché nello sviluppo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transazionale. Inoltre, vengono definiti impegni per l'introduzione di *“adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice”*, invitando gli Stati a rivedere le proprie procedure (il termine veniva fissato nel 2002), al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l'istituzione di fondi per le vittime.

---

<sup>104</sup>Per la relativa nozione, si rinvia al cap. I, lett. b).

<sup>105</sup> Il testo sostituisce la precedente raccomandazione n. (87) 21 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 17.11.1987, al fine di migliorare le misure dirette all'ausilio delle vittime.

<sup>106</sup> Nell'ambito della quale è stata adottata la rispettiva Risoluzione sulla “Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e sulla giustizia: affrontare le nuove sfide nel XXI Secolo”.

Sulla scia di tali iniziative, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, richiamandosi al contenuto delle precedenti risoluzioni nonché alla Dichiarazione di Vienna, con la Risoluzione n. 14/2000 del 27.07.2000 ha elaborato uno schema preliminare dei “*Basic Principles on the use of Restorative Justice programmes in Criminal Matters*” da sottoporre all’attenzione degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative più rilevanti, nonché degli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al fine di definire principi comuni sulla materia.

Il progetto ha poi assunto la forma definitiva con la Risoluzione (n. 15/2002), sui *Basic Principles on the use of Restorative Justice programmes in Criminal Matters* adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 24.07.2002 che costituisce una pietra miliare nella materia, a partire dalle definizioni. Con tale atto, gli Stati membri sono invitati a sviluppare programmi di lavoro sulla giustizia riparativa, supportandosi vicendevolmente per l’avvio di ricerche, valutazioni, scambi. Di particolare rilievo è l’elaborazione della nozione di giustizia riparativa<sup>107</sup>, che include “*la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali (conferencing) e i consigli commisurativi (sentencing circles)*”. Nella Risoluzione si precisa inoltre che per “risultato riparativo” si intende l’accordo raggiunto come risultato del procedimento riparativo.

Nel documento si evidenzia come la giustizia riparativa sia da considerarsi come una misura dinamica di contrasto alla criminalità, che rispetta la dignità e l’eguaglianza di tutti gli individui, favorendo, da un lato, la possibilità per le vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e ritrovare tranquillità e, dall’altro lato, permettendo ai colpevoli di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le proprie responsabilità in modo costruttivo, viepiù aiutando la comunità a comprendere le cause profonde delle criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere per la prevenzione della delinquenza. La Risoluzione propone vari suggerimenti sul percorso di mediazione, per lo più conformi a quelli contenuti nella raccomandazione del Consiglio d’Europa n. (99)19<sup>108</sup>. Anche tale testo non è vincolante, rientrando tra i c.d. strumenti di *soft law* e, pertanto, gli Stati membri possono scegliere se darvi attuazione o meno.

Efficacia vincolante per gli Stati membri dell’Unione Europea ha avuto, invece, la Decisione-quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 15.03.2001 relativa

---

<sup>107</sup> Definita, come già ricordato nel cap. I, “*qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto e comunità lesi da un reato, partecipano attivamente e insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore*”.

<sup>108</sup> Ma con variazioni rilevanti, come ad esempio quella secondo cui la mediazione dovrebbe essere utilizzata solo qualora vi siano sufficienti prove di responsabilità dell’accusato, COLOMBO, *Il perdono responsabile*, cit. p. 109.

alla posizione della vittima nel procedimento penale, adottata nell'ambito del c.d. terzo pilastro dell'Unione Europea, che definisce la mediazione come la *“ricerca, prima e durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente”*. Secondo la decisione, è da considerarsi vittima *“la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono la violazione del diritto penale di uno stato membro”*. Viene, altresì, elaborata anche la nozione di vittime vulnerabili, considerate tali *“per le loro caratteristiche personali nel caso di minori o di persone con disabilità fisiche o psichiche”*, ovvero nelle quali la vulnerabilità scaturisce dal tipo di reato subito (violenza domestica, violenza sessuale o da criminalità organizzata). Gli Stati membri, inoltre, si impegnano a definire dei servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché la stessa non debba subire pregiudizi ulteriori. La decisione-quadro ha costituito il più importante strumento di armonizzazione elaborato in ambito europeo in tema di tutela della vittima all'interno del processo penale fino alla sua sostituzione a seguito dell'adozione della direttiva 2012/29/UE.

## **2.2. Segue. La direttiva 2012/29/UE: lo “statuto” europeo delle vittime di reato**

Nel solco tracciato dalla decisione-quadro adottata in ambito comunitario, si innesta la direttiva 2012/29/UE approvata il 25.10.2012<sup>109</sup>, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio recante *“norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”*.

Trattandosi di *“norme minime”*, gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato<sup>110</sup>.

Come anticipato, all'art. 2, lett. d), viene introdotta, per la prima volta in sede comunitaria, la già richiamata definizione di giustizia riparativa<sup>111</sup>; si pone, poi, accento sul dato che il ricorso agli strumenti riparativi (tra i quali sono espressamente compresi la mediazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi<sup>112</sup>) sia possibile solo qualora essi siano nell'interesse della vittima (art. 12), che assurge perciò ad interesse superiore rispetto a qualsiasi altro interesse di prevenzione speciale attribuitogli dal sistema penale. Si precisa, in

---

<sup>109</sup> Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 315 del 14.11.2012.

<sup>110</sup> Cfr. Considerando 11 preambolo della direttiva.

<sup>111</sup> *“ogni procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni sorte del reato con l'aiuto di un terzo imparziale”*. Cfr. cap. I.

<sup>112</sup> Considerando 46; per la relativa disamina, si rinvia al cap I.

particolare, che l'adozione delle misure è possibile solo con il consenso libero, informato, revocabile della vittima e raccolto dopo un'informazione approfondita sui procedimenti, sui loro esiti potenziali, nonché sulle modalità di controllo nell'esecuzione dell'eventuale accordo. L'obiettivo primario del legislatore europeo è, infatti, la salvaguardia degli interessi della vittima, la riparazione del pregiudizio subito e la prevenzione di ulteriori danni. Per questo motivo, la normativa richiede come condizione per l'accesso ai servizi di giustizia riparativa che l'autore del reato riconosca prima "*i fatti essenziali del caso*". Si impone, poi, agli Stati membri di adottare misure tali da garantire alla vittima che scelga di partecipare ai percorsi riparativi la protezione da rischi di ulteriore vittimizzazione "*in tutti i contatti con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio*", comprendendosi tutti gli operatori coinvolti (polizia, giustizia, assistenza, ecc.).

Sempre sotto il profilo definitorio, l'art. 2 contempla una nozione di vittima in una duplice accezione, specificando che per vittima si intende sia "*una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato*" (c.d. vittima diretta), sia il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, specificandosi altresì che per familiare ci si riferisce non solo al coniuge, ma anche al convivente *more uxorio*, ai parenti in linea retta, a fratelli e sorelle, e alle persone a carico della vittima (c.d. vittime indirette).

Allo scopo di attenuare il rischio di vittimizzazione secondaria<sup>113</sup>, particolarmente per talune categorie di vittime (minori, disabili, vittime del terrorismo, vittime di violenza di genere e di violenza nelle relazioni strette) viene introdotta l'espressione "*vittime con esigenze specifiche di protezione*", che tuttavia non è definita in modo puntuale. Infatti, salvo l'ipotesi della vittima minorenni, per la quale vi è una presunzione di vulnerabilità<sup>114</sup>, in tutti gli altri casi viene effettuata una valutazione individuale, che tiene conto delle caratteristiche personali della vittima, del tipo o della natura di reato e delle circostanze (art. 22, par. 2). Inoltre, in tutta la fase processuale vengono riconosciuti alla vittima vari diritti, quali il diritto ad ottenere dettagliate informazioni sulla propria vicenda, diritto di accesso ai servizi di assistenza, numerosi diritti di partecipazione al processo penale, ma, soprattutto, "*il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa*"<sup>115</sup>.

---

<sup>113</sup> Per la nozione di vittimizzazione secondaria, si rinvia al cap. I.

<sup>114</sup> Cfr. art. 22, par. 4: "*ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale*".

<sup>115</sup> Preme rilevare che, prima della sentenza definitiva di condanna, l'utilizzo del termine vittima è riferito alla persona che si proclama offesa prima dell'esercizio dell'azione penale e, una volta esperita, è presunta offesa nell'imputazione. Per contro, nel considerando 12, si precisa che con la locuzione

Tra gli aspetti di maggiore interesse, si segnala la considerazione attribuita all'esigenza di un'adeguata formazione sia iniziale che continua di coloro che entrano in contatto con le vittime, affinché queste siano trattate in modo rispettoso, professionale e non discriminatorio (considerando 61). In particolare, all'art. 25, si richiede la formazione non solo dei mediatori e di coloro che forniscono servizi di giustizia ripartiva (es. personale che lavora presso le associazioni a tutela delle vittime), ma anche dei funzionari – agenti di polizia e personale giudiziario – e dei giuristi (avvocati, pubblici ministeri e giudici), promuovendo altresì l'insegnamento universitario della disciplina.

In definitiva, dall'esame dei documenti esposti, emerge come il tema della giustizia ripartiva abbia avuto impulso nelle sedi istituzionali internazionali e comunitari nella prospettiva della riparazione delle vittime, che ne costituisce il nucleo essenziale.

### **CAPITOLO III**

#### **LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

Sommario: 3.1 Premessa – 3.2 La giustizia ripartiva nella disciplina del processo minorile – 3.3 La giustizia ripartiva nella disciplina del procedimento penale davanti al Giudice di Pace – 3.4 La giustizia ripartiva nel procedimento per adulti. La messa alla prova e l'ingresso del termine “mediazione” nel codice di procedura penale (l. 28 aprile 2014, n. 67) – 3.5 La giustizia ripartiva nella fase esecutiva. Misure alternative ed esecuzione intramuraria della pena – 3.6 Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale – 3.7 L'art. 1, comma 85, della c.d. “Riforma Orlando”: per la prima volta si parla di “giustizia ripartiva” (l. 23 giugno 2017, n. 103). L'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 163 bis c.p.c) – 3.8 - La riforma dell'ordinamento penitenziario. La valorizzazione della riparazione nella fase esecutiva della pena. Una riforma mancata.

#### **3.1 Premessa**

Nonostante il tema della Giustizia Ripartiva abbia ricevuto una sempre maggiore attenzione da parte della comunità scientifica e degli operatori del diritto, ad oggi manca nella normativa nazionale una disciplina del fenomeno<sup>116</sup>.

Per vero, all'interno dell'ordinamento italiano vi sono degli spazi normativi che hanno consentito l'innesto di sperimentazione del paradigma riparativo, conducendo ad esiti

---

"autore di reato" si intende non solo una persona che è stata condannata per un reato, ma anche una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna, fatta salva la presunzione d'innocenza.

<sup>116</sup> Cfr. la relazione conclusiva degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale (dei quali si dirà maggiormente *infra*, par.4).

virtuosi. Nel tempo, inoltre, sono stati introdotti istituti per alcuni aspetti riconducibili nell'alveo della giustizia riparativa, sebbene non propriamente coincidenti con essa; tuttavia, tali interventi si sono sempre caratterizzati per la reciproca disomogeneità e mancanza di armonizzazione, poiché espressioni di politiche legislative finalizzate al perseguimento di altri obiettivi (principalmente, la lotta al sovraffollamento carcerario e la deflazione del carico processuale). In questo modo la legislazione penale ha potuto arricchirsi di molti termini cari alla giustizia riparativa, ma il cui significato variava di legge in legge ed assumendo così sfumature ed accezioni non sempre coincidenti.

Ad esempio, la riparazione viene menzionata più volte ed in contesti diversi, non potendosi così attribuirle un significato univoco: talvolta questo viene appiattito sul mero risarcimento del danno, altre volte definito con locuzioni quali *“eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”* o che includono un variegato novero di *“attività socialmente utili”* o di *“volontariato sociale”*.

Ancora, la mediazione, quale strumento cardine della Giustizia Riparativa, compare in modo esplicito nell'art. 29 d.lgs. 274/2000 sulle competenze penali del Giudice di Pace e nell'art. 464 bis, co. 4, lett. c) c.p.p., nel contesto della messa alla prova per gli adulti, ma è carente di una definizione espressa.

Il termine conciliazione invece – che pure appartiene all'area semantica della giustizia riparativa – compare nel già citato art. 29 d.lgs. 274/2000, nell'art. 2 d.lgs. 274/2000, nell'art. 555 c.p.p. e nell'art. 28 co. 2 d.p.r. 448/1988 sulla messa alla prova per i minori.

Infine, *“l'adoperarsi per quanto possibile a favore della vittima di reato”* è locuzione presente nell'art. 47, l. 354/1975 (Legge sull'Ordinamento Penitenziario) in tema di affidamento in prova al servizio sociale.

Pertanto, affinché la Giustizia Riparativa possa divenire un efficace strumento di politica rieducativa, si rende necessaria, anzitutto, una armonizzazione normativa a partire già dal piano lessicale<sup>117</sup>.

Nella presente trattazione si darà conto delle aperture del sistema, anche di recente introduzione, che favoriscono la possibilità di inserimento di misure di giustizia riparativa.

### **3.2 La giustizia riparativa nella disciplina del processo minorile**

La prima sperimentazione della giustizia riparativa si registra nel microcosmo minorile, il quale meglio si presta alla valorizzazione della riparazione volta a superare l'ottica punitiva

---

<sup>117</sup>Cfr. relazione degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale, i quali hanno evidenziato la necessità che *“il legislatore muova da una chiarezza terminologica e da una precisa cornice teorica su contenuti, potenzialità e limiti di questo paradigma, così da evitare il rischio di alimentare dinamiche di Restorative Justice soltanto apparenti”*, reperibile all'indirizzo: [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento\\_finale\\_SGEP.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf).

tradizionale, in considerazione della sua finalità prevalentemente educativa e dell'auspicabile ricorso a sanzioni poco afflittive.

Invero, con il D.P.R. 448 del 22.09.1988 recante “*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*”, il legislatore, da un lato, introduce una misura di c.d. *probation*<sup>118</sup>, che consente di rispondere al reato senza l'inflizione di una pena e – nello specifico, detentiva – rovesciando il principio secondo cui l'entità della sanzione costituirebbe l'unico modo per rispondere al male del reato e, dall'altro lato, disciplina tesa a promuovere la mediazione.

Anche se nella normativa non risulta un esplicito richiamo alla mediazione, la logica che ad essa sottende sembra essere integrata dall'utilizzo di termini quali la conciliazione e la riparazione. In particolare, all'art. 28 si prevede la possibilità da parte del giudice minorile di **sospendere il processo con la messa alla prova**, attraverso cui il minore viene affidato ai servizi minorili di amministrazione della giustizia, anche in collaborazione con i servizi sociali, al fine di avviare un percorso di reinserimento sociale, con la possibilità di prevedere prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e ad attuare una conciliazione con la persona offesa<sup>119</sup>. All'esito del periodo di sospensione, qualora il giudice valuti che la prova abbia avuto esito positivo – tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità - dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 448/1988..

Il deferimento di un caso all'Ufficio di mediazione è consentito dall'art. 9, rubricato “*accertamenti a carico di imputati minorenni*”, attraverso cui il pubblico ministero, in fase di indagini preliminari, può acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minore, anche sentendo il parere di esperti senza alcuna formalità. In tal modo, si rende possibile un accertamento delle caratteristiche soggettive del minore per predisporre gli strumenti d'intervento idonei alla finalità educativa modulati sulle necessità concrete del giovane che delinque.

Ulteriore norma volta a favorire il ricorso agli strumenti riparativi, è l'art. 27 che contempla la “*sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*” - e quindi di non esercitare l'azione penale - la quale è richiesta dal pubblico ministero durante le indagini preliminari, purché risulti la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento “*quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore*”. Preliminarmente, è prevista l'audizione del minorenne e dell'esercente la potestà genitoriale, nonché della

---

<sup>118</sup> Il riferimento è al *probation sistem* anglosassone, dal quale si differenzia poiché non si configura come misura alternativa alla pena, ma interviene durante il processo penale.

<sup>119</sup> Per un'analisi statistica sull'istituto, anche sulla base della tipologia dei reati, cfr. E. CALVANESE -R. BIANCHETTI, *La delinquenza minorile di gruppo: dati per una ricerca presso gli uffici giudiziari di Milano*, in *Cass. pen.*, 4, 2005, p. 1416, nonché i dati raccolti dal dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

persona offesa dal reato. Il ricorso alle procedure di mediazione, inoltre, può rilevare anche per favorire la concessione al minore del perdono giudiziale (art. 169 c.p.).

Tali norme hanno consentito la nascita a decorrere dal 1995 di centri per la mediazione penale minorile<sup>120</sup>, con i quali collaborano operatori del servizio sociale, sanitario e volontari. Le prime esperienze concrete sono state quelle di Bari, Torino, Milano, ove sono state poste le basi per la definizione del modello italiano per gli strumenti di *restorative justice*. Lo schema prescelto è stato quello della mediazione umanistica elaborato da J. Morineau e sperimentato nel *Centre de Mediation et Formation* di Parigi negli anni 80. In seguito, alcuni centri hanno consolidato modelli propri (cfr. Milano e Torino)<sup>121</sup>.

### **3.3 La giustizia riparativa nella disciplina del procedimento penale davanti al Giudice di Pace**

Un istituto vicino al modello di giustizia riparativa così come elaborato dalla normativa europea è quello che riguarda l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice di Pace. In particolare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 274 del 28.08.2000, nei reati perseguibili a querela, il giudice è tenuto a promuovere la conciliazione tra querelante e imputato, al fine di addivenire alla remissione della querela stessa. Inoltre, è stato previsto che, qualora utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi, anche avvalendosi dell'attività di "mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti nel territorio".

Nel microsistema del Giudice di Pace, dunque, si rinviene un riferimento esplicito alla mediazione.

Al fine di evitare una pericolosa commistione tra la mediazione e il procedimento penale<sup>122</sup> ed, in particolare, l'impropria considerazione in sede processuale delle affermazioni rese dall'accusato e dalla vittima durante l'attività di mediazione, l'art. 29 del d.lgs. n. 274/2000 precisa che "*le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione*"<sup>123</sup>. Nell'ottica riparatoria, va altresì menzionata la prescrizione di cui all'art. 34, che esclude la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, intendendosi ravvisato quando "*rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del*

---

<sup>120</sup> Anche su impulso dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia, che aveva invitato i Tribunali per i minorenni ad implementare sperimentazioni sulla mediazione penale minorile.

<sup>121</sup> Si rinvia al cap. VII.

<sup>122</sup> La previsione è stata inserita anche alla luce delle critiche mosse nell'ambito del procedimento minorile

<sup>123</sup> Gli Stati Generali sottolineano come in Italia questa sia l'unica norma nella quale si garantisce espressamente la confidenzialità dei contenuti espressi negli incontri, auspicando che il principio sia esteso a tutti i contesti nei quali interverranno le pratiche di mediazione, cfr. all. 3 degli Stati Generali.

*pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini i dell'imputato".*

Infine, è prevista una speciale causa di estinzione del reato conseguente alla condotta riparatoria da parte dell'imputato. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000, il Giudice di Pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, quando l'imputato dimostri di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; al fine di assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità, l'estinzione richiede l'ulteriore presupposto che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato<sup>124</sup>.

### **3.4 La giustizia riparativa nel procedimento penale per adulti. La messa alla prova e l'ingresso del termine "mediazione" nel codice di procedura penale (l. 28 aprile 2014, n. 67)**

Un'altra tappa nell'evoluzione della mediazione per gli adulti è rappresentata dalla **l. 28 aprile 2014, n. 67** che, in considerazione dei favorevoli esiti registrati dalle applicazioni nel procedimento minorile, ha esteso la sospensione del processo con messa alla prova (c.d. *probation*) alle persone maggiori di età<sup>125</sup>.

L'istituto è stato previsto anche per i reati di media gravità<sup>126</sup> e, pertanto, non solo per quelli perseguibili a querela sul solco tracciato dal modello conciliativo del Giudice di Pace, ma in un ambito applicativo più circoscritto dell'omologa fattispecie minorile.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup> L'istituto, assimilabile alla messa alla prova per ciò che attiene l'esito vantaggioso per l'imputato, "è stato lasciato a sé stesso senza alcuna promozione delle finalità riparative che si vogliono premiare con la cancellazione del reato". Così BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, cit., p. 72.

<sup>125</sup> La disciplina dell'istituto è contenuta nel codice penale (artt. dal 168-bis al 168-quater), nel codice di procedura penale (artt. dal 464-bis al 464-noviesimo art. 657-bis), nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale che disciplinano l'avviso del pubblico ministero in ordine alla possibilità di per la richiesta di ammissione alla messa in prova e l'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova), nonché nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (art. 3, comma 1, lett. i-bis che prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dell'ordinanza che, ex art. 464-quater c.p.p., dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova).

<sup>126</sup> Ai sensi dell'art. 168 bis c.p., si tratta dei reati puniti o solo con la pena pecuniaria o con la pena detentiva- sola, congiunta o alternativa- non superiore nel massimo a quattro anni e per le fattispecie di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p.

<sup>127</sup> E' richiesto, inoltre, che l'imputato non sia dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza, mentre la recidiva non è preclusiva dell'accesso; da tale circostanza, si ricava che "il legislatore non ha escluso a priori la possibilità di giungere ad una prognosi di non recidiva rispetto a soggetti che hanno comunque precedenti, lasciando al giudice ampi margini di apprezzamento perfettamente coerenti con finalità special-preventive" (Così R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. e processo*, 2014, p. 665).

La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie da parte del soggetto, che viene preso in carico dall'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) ed affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. In particolare, l'imputato può chiedere la messa alla prova prestando condotte riparatorie e di risarcimento del danno eventualmente causato, svolgendo uno specifico programma (ad esempio, di volontariato) mediante affidamento al servizio sociale e, soprattutto, svolgendo un lavoro di pubblica utilità. L'istanza dell'imputato deve essere corredata di un programma di trattamento in cui sono previsti "gli impegni volti ad elidere le conseguenze del reato, le condotte riparatorie", nonché, "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa"<sup>128</sup>. Tale istituto risulta di interesse in quanto, da un lato, ha consentito, per la prima volta, l'ingresso della mediazione nel rito penale ordinario e, dall'altro, mediante la valorizzazione delle condotte riparatorie, apre scenari per un incontro tra autore e vittima<sup>129</sup>.

In sostanza, l'istituto della messa alla prova tenta di farsi carico del conflitto sotteso al reato, offrendo all'imputato un percorso alternativo al processo e alla pena, basato su un modello di giustizia più mite e meno repressivo, coniugando la prospettiva vittimo-centrica di matrice europea con l'equilibrio tra le parti<sup>130</sup>.

In proposito, lo strumento si inserisce nel solco della giustizia riparativa, lavorando non sull'alternatività con il sistema penale ma sulla complementarietà rispetto al sistema della giustizia penale tradizionale<sup>131</sup> sia nella fase pre-processuale (vi si può ricorrere anche nel corso delle indagini preliminari), sia in quella processuale.

Un limite riscontrato è che l'istituto è previsto per i reati con pena massima fino a 4 anni e, pertanto, ne è esclusa l'applicazione per reati potenzialmente mediabili (es. rapine o

---

<sup>128</sup>E' necessario il consenso del pubblico ministero, mentre il ruolo del giudice è circoscritto alla verifica "in negativo" ai sensi dell'art. 129 c.p.p., al fine di escludere allo stato degli atti, sulla base di un accertamento sommario e provvisorio, una pronuncia assoluta e, in positivo, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., se il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'UEPE (dall'ufficio con il successivo parere positivo dell'imputato ex art. 141 ter comma 3 disp. att. c.p.p.) sia idoneo (ove necessario, anche previa modifiche o integrazioni) e si ritenga che l'imputato si asterrà dal compiere ulteriori reati (prognosi di non recidiva). La sospensione non può essere superiore rispettivamente ai due anni o all'anno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di messa alla prova, a seconda che si proceda per un reato per il quale è prevista la pena detentiva ovvero unicamente quella pecuniaria. Se, all'esito della prova e sulla base della relazione dell'UEPE, il giudice valuterà che le prescrizioni imposte sono state positivamente adempite, il reato verrà dichiarato estinto; interviene invece la revoca con prosecuzione del procedimento penale in caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti.

<sup>129</sup> Quest'ultima, inoltre, assume un rilievo finora sconosciuto nel nostro ordinamento ma più coerente con le indicazioni della direttiva 2012/29/UE. Oltre a quanto già rilevato per il programma, la persona offesa deve essere sentita sull'ipotesi di ammissione alla messa alla prova (anche se il suo parere non è vincolante); inoltre, le sono riconosciuti poteri di impugnazione e, ancora, il domicilio indicato dall'imputato deve essere idoneo ad assicurare le sue esigenze di tutela.

<sup>130</sup> A. SANNA, *L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1270.

<sup>131</sup> MANNOZZI, *Il leggio storto del sistema sanzionatorio*, cit. p. 782.

estorsioni). Un altro limite, inoltre, è rappresentato dal fatto che resta la preclusione della richiesta di mediazione da parte del solo reo, al fine di ottenere i benefici di legge (estinzione del processo), mentre rimane assente la possibilità di attivazione da parte della vittima e l'attenzione al rischio di reiterata vittimizzazione.

Occorre, poi, dare atto che la novella è stata accelerata dalla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla sentenza Torreggiani<sup>132</sup> della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, quindi, per rivisitare il sistema nel duplice intento di riduzione del sovraffollamento carcerario e deflazionare il carico giudiziario<sup>133</sup>.

In tale prospettiva, la giustizia riparativa parrebbe concepita come un veicolo per il raggiungimento di finalità deflattive più che come paradigma nuovo e autonomo idoneo a ricomporre i conflitti sociali attraverso il coinvolgimento della vittima<sup>134</sup>. Inoltre, la stessa natura vincolante del lavoro di pubblica utilità stride con la flessibilità propria delle misure riparative.

In ogni caso, si segnala che i dati disponibili mostrano un'ampia accoglienza nella prassi: alla data del 28 febbraio 2018 i soggetti ammessi risultavano pari a 11.662<sup>135</sup>.

### **3.5 La giustizia riparativa nella fase esecutiva. Misure alternative ed esecuzione intramuraria della pena.**

L'attenzione per il tema della giustizia riparativa nel contesto dell'esecuzione della pena si è sviluppato a seguito della valorizzazione di alcuni istituti previsti dalla **l. 26 luglio 1975, n. 354**<sup>136</sup>, che, nel riformare l'ordinamento penitenziario, per prima ha affrontato il tema della risocializzazione del condannato.

In particolare, l'interesse si è concentrato con riferimento alle misure alternative e, segnatamente, all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.)<sup>137</sup>, che consiste, appunto, nell'affidare il condannato ad una pena detentiva non superiore a 3 anni al

---

<sup>132</sup> Cedu, sez. II, 8.01.2013, Torreggiani e altri c. Italia, si veda infra cap. IX

<sup>133</sup> Nella relazione illustrativa alla legge n. 67/2014, viene dichiarato che la messa alla prova risponde a due distinte finalità: quella della deflazione e della rieducazione/risocializzazione dell'imputato.

<sup>134</sup> M. CAGOSSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in LUPARIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, Cedam, Padova, 2015, p. 164

<sup>135</sup> Per la disamina dei dati riferibili alla messa alla prova, si rinvia al cap. IX.

<sup>136</sup> Recante "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*". Prima di tale provvedimento, all'esito della condanna, il soggetto doveva scontare l'intera pena necessariamente in carcere; il giudice per emettere la condanna prendeva a base il fatto nella sua "oggettività storica", mentre il soggetto, la sua pericolosità e la reiterazione del reato erano considerati solo ai fini della quantificazione della pena secondo quanto stabilito dall'art. 133 c.p. Dal '75 in poi, invece, la condanna non è più fissa e immutabile, stabilita dal giudice della cognizione, ma può essere rimodulata dal Tribunale di sorveglianza in ragione dei progressi che il soggetto ha compiuto all'interno dell'istituto nel percorso riabilitativo e di altri requisiti stabiliti dalle norme.

<sup>137</sup> Cfr. anche la detenzione domiciliare (art. 47-ter o.p.), le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 47-quater o.p.).

servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare<sup>138</sup>. Tale istituto viene comunemente identificato come il più aderente alle finalità della giustizia riparativa in virtù di quanto stabilito dall'art. 47, comma 7, a tenore del quale “*Nel verbale [redatto ex art. 47, comma 5, al momento dell'affidamento nel quale sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro, ndr.] deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare*”.

In realtà, in un primo momento, a tale norma non veniva attribuito un significato specifico, né da parte degli operatori penitenziari, né dalla magistratura di sorveglianza; tutt'al più, veniva posto l'accento sugli adempimenti degli obblighi familiari, senza tuttavia che ciò implicasse una riflessione sull'aspetto riparativo e sulla vittima.

In seguito, le prime applicazioni dell'art. 47, comma VII avvenute negli anni 90', hanno fatto emergere la complessità dell'attuazione del modello riparativo nella fase sanzionatoria. Invero, la magistratura di sorveglianza dava concretezza alla norma nelle misure risarcitorie e nei lavori di pubblica utilità, conferendo però all'attività un'accezione più retributiva, in contrapposizione ai principi internazionali secondo cui l'attività riparativa debba fondarsi sulla libertà, consensualità, spontaneità dell'autore del fatto che non può quindi essere oggetto di inflizione o di comando.

Nel frattempo, il processo evolutivo di carattere giuridico-culturale del paradigma si è sviluppato attraverso le esperienze virtuose, anche per il tramite di appositi protocolli d'intesa stipulati via via con le singole realtà relative al settore del privato sociale o, più raramente, enti istituzionali<sup>139</sup>.

Le tecniche sono state sperimentate, oltre che nell'ambito dell'affidamento in prova ai servizi sociali, anche mediante la valorizzazione dell'istituto della semilibertà, la cui ammissione, ai sensi dell'art. 50, comma 4, o.p. “*è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società*”. In tale contesto, i percorsi possono essere attivati con riguardo a reati più gravi rispetto a quelli per i quali è previsto l'affidamento in prova.

---

<sup>138</sup> Perché il provvedimento sia adottato deve prima compiersi l'osservazione della personalità del condannato, collegialmente per almeno un mese in istituto, ed all'esito della stessa deve potersi ritenere che il provvedimento stesso contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Una volta affidato al servizio sociale, sarà questo a controllare la condotta del soggetto, aiutandolo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita, e riferendo periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della prova.

<sup>139</sup> Per una mappatura dei centri che sperimentano le pratiche della giustizia riparativa, si rinvia al cap.VI.

Emblematico è il caso della concessione della semilibertà ad un soggetto condannato all'ergastolo per delitti contro la persona e contro il patrimonio, consumati in un contesto di associazione a delinquere, ove il magistrato di sorveglianza ha motivato il provvedimento autorizzativo facendo leva sia sul percorso penitenziario del reo, sia sul programma di giustizia riparativa seguito. In particolare, il detenuto ha aderito ad una mediazione penale con vittima surrogata, giungendo progressivamente al riconoscimento del disvalore degli illeciti compiuti<sup>140</sup>.

In questo quadro, va collocata la direttiva 2012/29/UE che, come ricordato, sollecita gli Stati membri a provvedere affinché sia data alle vittime la possibilità di ricorrere ai servizi di giustizia riparativa.

Pertanto, al fine di interpretare la disciplina in modo conforme al diritto comunitario, alcuni istituti possono essere ulteriormente valorizzati. Il riferimento è, in particolare, all'art. 21 ord. penit., secondo cui i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito un favore della comunità e a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi” (art. 21, comma 4 ter)<sup>141</sup>.

In conclusione, all'interno della disciplina dell'ordinamento penitenziario possono rinvenirsi alcuni spunti normativi che prevedono la possibilità da parte delle vittime di essere destinatarie di condotte riparative in senso lato; tali norme – nell'attesa di una riforma ad hoc- sebbene concepite in un'ottica orientata al perseguimento di logiche rieducativo-trattamentali, consentono la possibilità di garantire anche attività riparative nei confronti delle vittime attraverso una lettura conforme ai principi sovranazionali.

### **3.6 Gli Stati Generali sull'Esecuzione Penale**

In tale contesto- nel quale va riferito l'acuirsi della grave crisi del sistema penale, culminata nel 2013 con la citata condanna inflitta all'Italia dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per trattamento inumano e degradante di persone detenute<sup>142</sup> - si colloca l'iniziativa degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale, concepita come una sorta di consultazione pubblica volta a sviluppare il sostrato culturale in vista dell'esigenza di riformare il sistema di esecuzione della pena, in conformità ai principi costituzionali e sovranazionali. Istituiti con D.M. 8 maggio 2015 attraverso la costituzione di un Comitato di esperti composto da magistrati, avvocati, docenti universitari, esperti, operatori penitenziari e sanitari, rappresentanti della

---

<sup>140</sup> Ordinanza del 7.01.2012, n. 5, Tribunale di Venezia, cfr. MANNOZZI, *Il legno storto del sistema sanzionatorio*, cit.

<sup>141</sup>Tale norma va comunque temperata con la necessità di proteggere le vittime dal rischio di vittimizzazione secondaria (cfr. considerando 46 della direttiva 2012/29/UE) anche nel caso intraprendano dei percorsi di giustizia riparativa. Pertanto, un lavoro a favore delle vittime dei reati deve tener conto delle loro esigenze, in quanto può comportare una seconda vittimizzazione.

<sup>142</sup>Il riferimento è alla già richiamata sentenza Cedu, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c.Italia.

cultura e dell'associazionismo civile, gli Stati Generali hanno preso avvio il 19.05.2015 presso la casa di reclusione di Bollate e si sono conclusi il 19.04.2016 presso l'istituto di Rebibbia<sup>143</sup>; essi hanno rappresentato un percorso di riflessione e approfondimento, durante il quale 18 Tavoli di lavoro hanno dibattuto e prodotto riflessioni e proposte circa l'esecuzione della pena, lavorando parallelamente al progetto di riforma in discussione in Parlamento.

In particolare, per ciò che interessa il tema della *Restorative Justice*, ad essa è stata interamente dedicato il Tavolo n. 13, il cui compito è stato quello di valutare come introdurre, anche nella fase esecutiva della pena, la giustizia riparativa e la mediazione penale.

A conclusione dei propri lavori, il Tavolo afferma innanzitutto il carattere di complementarità della giustizia riparativa con l'attuale sistema penale-processuale.

L'idea di fondo con la quale si giustifica tale assunto, consiste nel fatto che la più volte richiamata logica cui deve rispondere il diritto penale non è quella del raddoppio del male.

Tuttavia tale dimensione, è stato fatto notare, non deve essere intesa nel senso di escludere aprioristicamente anche quella dell'alternatività dei due sistemi. Con l'espressione complementarità, infatti, non si intende indicare una funzione subordinata al diritto penale *“che uscirebbe addirittura rafforzato da una maggiore articolazione interna, e potenziato nella funzione di deterrenza, riattivabile in caso di inadeguatezza e/o inefficacia delle misure di restorative justice. Proprio in quanto «paradigma autonomo», la giustizia riparativa è chiamata a determinare uno spazio indipendente di analisi e interpretazione dell'insieme delle variabili che caratterizzano i fenomeni oggetto della sua azione, nonché di sperimentazione e applicazione di interventi adeguati e progressivi, alla ricerca di soluzioni che sottraggano quanto più possibile la materia alle logiche dell'afflittività penale”*<sup>144</sup>.

In sintesi, la giustizia riparativa opera all'*insegna* della legge e non *al posto* della legge.

Dalle riflessioni degli Stati Generali, condotte anche attraverso l'osservazione di alcune esperienze pratiche virtuose, è emerso che l'applicazione delle misure di giustizia riparativa nel contesto esecutivo, anche intramurario, consente di apportare molteplici benefici. Nella prospettiva delle vittime, tende a diminuire sia lo stress post-traumatico, sia il desiderio di

---

<sup>143</sup> La mobilitazione inaugurata con l'istituzione degli Stati Generali non ha precedenti nella storia politica legislativa italiana, vedendo la partecipazione di energie istituzionali e non, portatrici di culture professionali e visioni ed approcci differenti, capaci di dare luogo ad un'elaborazione di contributi e proposte dal basso, cfr. Risoluzione in ordine agli Stati Generali sull'esecuzione penale, reperibile sul sito [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it).

<sup>144</sup> Come efficacemente rilevato, in sostanza *“la giustizia riparativa rappresenta un paradigma autonomo, ma “rovesciato rispetto a quello della penalità classica perché articolato nella prospettiva della vittima e non dell'autore: in questo senso l'azione combinata sui tempi (lunghezza) della detenzione, sulla prevenzione sociale con attenzione alla vittima può portare a conseguenze estremamente positive sia sul piano della recidiva effettiva sia sul piano del contenimento della paura sociale verso il crimine”*, BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, cit., p. 70.

vendetta; inoltre, sia le vittime, sia i detenuti maturano un diverso senso di giustizia; ancora, dal punto di vista dei detenuti, questi assumono un ruolo attivo in un processo di responsabilizzazione e, correlativamente a tali aspetti, diminuiscono i casi di recidiva.

In linea con tali conclusioni, il Tavolo 13 a conclusione dei propri lavori ha formulato le seguenti proposte:

- Suggestire al legislatore di prendere visione di esperienze europee rilevanti per qualità normativa e prassi applicativa (modello tedesco, belga e francese);
- Suggestire al legislatore di affrontare il profilo definitorio della giustizia riparativa e di indicare espressamente le caratteristiche qualitative indefettibili dei relativi programmi;
- Implementare la giustizia riparativa non solo nella fase esecutiva della pena ma anche nella fase delle indagini, quale tecnica di *diversion*, e in quella di cognizione;
- Riformare la legge di ordinamento penitenziario includendo la previsione della giustizia riparativa e l'ipotesi di avviare percorsi di mediazione in carcere;
- Promuovere la formazione e l'aggiornamento in materia di giustizia riparativa e mediazione penale dei magistrati, degli avvocati e del personale penitenziario;
- Promuovere la cultura della giustizia riparativa e della mediazione in ambito universitario, scolastico e attraverso la sensibilizzazione della collettività circa i benefici (tra cui il contenimento dei tassi di recidiva e la prevenzione della criminalità).

Più nello specifico, il Tavolo ha inoltre proposto la novella di diversi atti normativi attualmente in vigore, quali la legge sull'ordinamento penitenziario, il relativo regolamento di esecuzione, il codice penale e di procedura penale<sup>145</sup>.

Le proposte modifiche di maggiore rilevanza riguardano il testo della l. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, al cui art. 1, "Principi direttivi", si propone l'inserimento di un ultimo comma in base al quale "*Nei confronti di tutti i condannati e gli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa*".

Tra gli aspetti più incisivi proposti, vi è, indubbiamente l'introduzione dell'**art. 15-bis**, rubricato, appunto, "Giustizia riparativa", che dovrebbe assumere al ruolo di **norma di carattere generale**, poiché positivizzerebbe i principi fondamentali cui essa si ispira<sup>146</sup>.

---

<sup>145</sup> A ben vedere, le riforme proposte riguardano solo il momento della fase esecutiva, sebbene il perimetro tematico di competenza del Tavolo 13 fosse quello di "*promuovere la previsione normativa espressa della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e di mediazione sia nel diritto penale minorile che in quello per gli adulti in ogni stato e grado del procedimento*"; ciò viene spiegato nella già citata Relazione di accompagnamento contenuta nell'Allegato n. 4, a tenore della quale l'ambito di indagine originariamente assegnato "*è stato poi ridimensionato alla fase esecutiva da indicazioni verbali da parte del Coordinamento nazionale*".

<sup>146</sup> Di seguito se ne riporta il testo integrale:

Il Tavolo, poi, segnala “l’opportunità che ai programmi e servizi di giustizia riparativa si possa ricorrere in ogni stato e grado del procedimento”, in considerazione del fatto che “la generale accessibilità ai programmi di giustizia riparativa è un dato che deriva da indicazioni sovranazionali”.

Inoltre, si propone la correzione delle norme dell’ordinamento penitenziario che prevedono forme di giustizia riparativa, senza il rispetto dei requisiti minimi che la caratterizzano, prevedendo la volontarietà (art. 47 o.p.), o possibili rischi di vittimizzazione (art. 21 o.p.).

E’ stato inoltre rivolto interesse al momento della dimissione dei soggetti nella fase esecutiva, ove la giustizia riparativa viene visto come strumento agevolativo per il rientro nei contesti familiari e territoriali.

Da ultimo, viene rilevata l’importanza assunta dal volontariato nel sistema italiano di esecuzione penale, sottolineandosi che la sua azione non deve essere volta come supplenza di figure istituzionali per sanare la carenza di figure che sarebbe opportuno inserire in modo ufficiale e con una professionalità specifica (es. i mediatori culturali).

Pertanto, si segnala l’opportunità di revisione della normativa, al fine di adattarla al volontariato moderno e di mettere in atto apposite convenzioni volte a potenziare la presenza del volontariato presso gli UEPE e gli uffici di sorveglianza del Territorio, evidenziando che il volontario penitenziario “dà un contributo importante alla creazione di una diffusa sensibilità sociale sulle questioni legate all’esecuzione penale e in generale alla legalità e alla giustizia”.

### **3.7 L’art. 1, comma 85, della c.d. “Riforma Orlando”: per la prima volta si parla di “giustizia riparativa” (l. 23 giugno 2017, n. 103). L’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162ter c.p.)**

Sulla spinta della positiva conclusione degli Stati Generali sull’esecuzione penale, il 3 agosto 2017 entra in vigore la l. 23 giugno 2017, n. 103, meglio conosciuta come “Riforma Orlando”<sup>147</sup>.

---

*“Art. 15-bis. Giustizia riparativa.*

*1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, i condannati e gli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati all’art. 4-bis, possono accedere ai programmi di giustizia riparativa attraverso le strutture pubbliche o private presenti sul territorio.*

*2. Ai programmi di giustizia riparativa i condannati e gli internati, previa adeguata informazione, accedono su base volontaria.*

*3. Le dichiarazioni rese e le discussioni effettuate nell’ambito di un programma di giustizia riparativa sono confidenziali e possono essere divulgate esclusivamente con l’accordo delle parti.*

*4. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari non si tiene conto della mancata effettuazione o dell’esito negativo dei programmi di giustizia riparativa.”*

<sup>147</sup> Tale riforma ha in parte fatto proprie le riflessioni e le proposte elaborate in seno agli Stati Generali, determinando l’introduzione nel codice penale e nel codice di procedura penale di disposizioni ispirate da finalità di giustizia riparativa, nonché la modifica di istituti preesistenti al fine

Al riguardo, deve registrarsi l'introduzione tramite la **l. 23 giugno 2017, n. 103**(la c.d. **Riforma Orlando**), dell'art. **162-ter c.p.** rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie"<sup>148</sup>.

La norma dispone che, nelle sole ipotesi di reati perseguibili a querela della persona offesa, il giudice possa dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento ed ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La novella sposta così ancora più indietro il momento della condotta riparativa, la quale deve essere posta in essere "*entro il termine massimo dell'apertura del dibattimento*"; quando, invece, la condotta riparatoria non è più possibile per fatto non imputabile all'imputato, questi può chiedere un termine massimo di sei mesi entro il quale dovrà provvedere al pagamento del risarcimento del danno.

Tale disposizione ha il carattere di norma generale, applicabile ad una serie indefinita di reati, purché procedibili a querela e la stessa sia soggetta a remissione<sup>149</sup>. Essa, tuttavia, è prevista anche per quei reati che, pur procedibili d'ufficio, sono caratterizzati dalla lesività ad interessi spiccatamente individuali.

Inoltre, sempre nello spirito di recepimento delle conclusioni raggiunte nell'ambito degli Stati Generali, è stata inserita nell'art. 1, comma 82, una delega al Governo affinché reformi l'intero ordinamento penitenziario, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti nel successivo comma 85; quest'ultimo testualmente recita: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:[...]*"

---

di adeguarli alle medesime finalità. Merita poi di essere sottolineato come la novella sembra aver raccolto l'invito formulato dai componenti del Tavolo 13, e contenuto nella succitata Relazione di accompagnamento ai lavori, nel senso di non limitare l'intervento alla sola fase esecutiva, in quanto le modifiche hanno interessato anche istituti propri della fase dibattimentale ovvero anteriori a questa.

<sup>148</sup> Si tratta, quindi, della previsione di un'ulteriore ipotesi di estinzione del reato, che conferma il crescente apprezzamento politico-criminale per la condotta riparativa, nozione connessa, ma distinta da quella di giustizia riparativa.

<sup>149</sup> Deve però sottolinearsi come già un precedente intervento normativo avesse previsto un istituto molto simile, ovvero una causa di estinzione del reato a seguito di condotte riparative, sebbene per una specifica fattispecie delittuosa; la l. 15 luglio 2009, n. 94, infatti, tramite l'introduzione dell'art. 341-bis c.p. ha reintrodotto nell'ordinamento penale il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, ed ha previsto al comma 3 della disposizione che "*ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto*". Appaiono dunque evidenti i limiti di tale soluzione in un'ottica di giustizia riparativa, posto che la condotta riparatoria è ricondotta al mero risarcimento del danno nei confronti della persona offesa e dell'ente cui questa appartiene.

*f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative”.*

Per la prima volta fa così ingresso nella legislazione italiana la dizione “giustizia riparativa”, la quale assume addirittura al ruolo di principio e criterio direttivo che deve guidare l’azione legislativa delegata del Governo nella riforma dell’ordinamento penitenziario.

### **3.8 La riforma dell’ordinamento penitenziario. La valorizzazione della riparazione nella fase esecutiva della pena. Una riforma mancata**

In attuazione della legge delega 23.06.2017 n. 103 sono stati emanati i tre decreti legislativi n. 121, 123 e 124 del 02.10.2018, pubblicati in G.U. in data 26.10.2018, di riforma dell’ordinamento penitenziario.

In particolare, il D.lgs 121/2018 fornisce una prima disciplina organica dell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni. Di particolare interesse è l’esordio del testo normativo, il quale all’art. 1 -rubricato regole e finalità dell’esecuzione- stabilisce espressamente che l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità “*deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato*”, nonché tendere a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Dal punto di vista dell’impianto generale, degna di rilievo è la sostituzione della locuzione “misure alternative” con quella di “misure penali di comunità”: l’opzione evidenzia, per un verso, la volontà di coinvolgere direttamente la collettività nel progetto di recupero e inserimento del condannato, nell’ambito di un sistema esecutivo inclusivo e, per altro verso, la scelta di considerare le misure penali di comunità quale modalità principale per l’esecuzione della pena nei confronti dei minorenni. Emblematica, in questo senso, è la collocazione delle misure nel capo II, dopo le disposizioni generali, che parrebbe far risaltare la preferenza accordata alle misure e, quindi, la residualità del ricorso alla pena detentiva.

A ben vedere, tuttavia, a tale presa di posizione terminologica e sistematica non risulta corrispondere altrettanta coerenza in termini di disciplina, la quale è sostanzialmente modellata su quella ordinaria<sup>150</sup>. Per contro, maggiore dedizione è invece rivolta a regolare alcuni aspetti relativi alla vita detentiva.

---

<sup>150</sup> Le misure penali di comunità applicabili ai minori sono: l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 4), l’affidamento in prova con detenzione domiciliare (art. 5), la detenzione domiciliare (art. 6), la

Ad ogni buon conto, vale la pena menzionare l'introduzione di norme che favoriscono la conservazione delle relazioni socio-familiari del minore, privilegiando l'esecuzione nell'ambito del contesto di vita del minore (c.d. principio di territorialità dell'esecuzione penale esterna), salvo motivi particolari (ad esempio, ove i riferimenti socio-affettivi manchino o non siano adeguati). Inoltre, per incentivare l'utilizzo di tali misure di favore anche nei casi di assenza di domicilio idoneo, si consente il collocamento del minore in una comunità pubblica o del privato sociale. Trattasi di una delle disposizioni più significative nell'ottica di agevolare il ricorso alle misure di comunità (e segnatamente, affidamento in prova nelle sue varie declinazioni e detenzioni domiciliari) a favore di quei minorenni che, privi di supporti personali, sociali ed economici, sarebbero altrimenti destinati ad un'esecuzione interna. In proposito, si segnalano altresì le disposizioni finanziarie (art. 26) che prevedono, appunto, un investimento economico sulle misure dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare. Ruolo cardine è attribuito all'Ufficio di servizio sociale per i minorenni, cui sono attribuiti vari compiti: la predisposizione della proposta di programma di intervento educativo, l'osservazione scientifica della personalità del minore, previa acquisizione dei dati su cui il tribunale dei minorenni fonderà la valutazione di meritevolezza del beneficio, l'adozione degli interventi per l'individuazione di un domicilio o una soluzione abitativa che consenta l'esecuzione esterna della pena. Dal punto di vista procedurale, si segnala l'eliminazione di ogni automatismo che comporti modifiche nel regime esecutivo della pena sottratte alla valutazione discrezionale del giudice.

Tra le norme dedicate all'intervento educativo degli istituti penali per i minorenni, si rileva la possibilità di essere ammessi, con le regole di cui all'art. 21 ord. pen., alla frequenza all'esterno di corsi finalizzati all'istruzione e formazione professionale, quando si ritiene che tali attività facilitino il percorso educativo e contribuiscano alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale.

Con riguardo alla riforma penitenziaria che ha interessato gli adulti, il D.lgs. 123/2018 prevede misure in tema di assistenza sanitaria dei detenuti, semplificazione delle procedure e modifiche parziali in tema di revoca delle misure alternative; il D.lgs. 124/2018, ha ad oggetto, invece, il potenziamento delle possibilità lavorative per i detenuti sia all'interno che all'esterno dell'istituto penitenziario.

---

semilibertà (art. 7) e l'affidamento in prova in casi particolari. Tali misure trovano applicazione se risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, a condizione che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta reati. Di particolare interesse è la previsione secondo cui tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo, che viene delineato sulle esigenze del singolo, senza pregiudizio per i percorsi educativi in atto ed è volto ad assicurare un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale.

Per quanto di interesse alla presente disamina, si segnala la modifica dell'art. 13 ord. pen. che, stabilendo l'opportunità di avviare nel corso del trattamento *“una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione”*, segna la via per lo svolgimento dei percorsi di giustizia riparativa.

Orbene, ancorché la riforma offra un'apertura all'avvio delle pratiche riparative, essa rappresenta, tuttavia, un'occasione mancata per l'elaborazione di una disciplina complessiva del paradigma.

Ed invero, lo schema di decreto legislativo n. 29 recante *“disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo vittima”* (A.G. 29), non è stato approvato, di talché la Delega di cui alla lettera f) co. 85 della legge n. 103 del 2017 è rimasta inattuata.

Ad ogni buon conto, anche in vista di eventuali e futuri sviluppi normativi, si ritiene utile riportare di seguito i contenuti dell'AG n. 29.

Anzitutto, veniva fornita all'art. 1 una definizione della giustizia riparativa come quel *“procedimento cui partecipano la vittima, l'autore del reato e, ove possibile, la comunità che – con l'apporto di un mediatore professionista – ha l'obiettivo di comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze”*.

Il consenso dei soggetti coinvolti veniva individuato, poi, quale elemento fondamentale per l'avvio dei programmi di giustizia riparativa, che non potevano, tuttavia, essere previsti come condizione per poter accedere ai benefici penitenziari.

Si stabiliva, inoltre, l'applicazione delle norme alla fase relativa all'esecuzione della pena, nonché l'estensione, ove compatibile, al procedimento penale in corso. Era chiaro, pertanto, l'intento di voler assecondare l'auspicio degli Stati generali dell'esecuzione penale, i quali, come ampiamente osservato, avevano affermato l'opportunità di ricorrere ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento.

Quanto alle garanzie, venivano previsti il diritto del reo ad una dettagliata informazione sui programmi (significato, svolgimento, possibile esito) nonché i requisiti del consenso allo svolgimento del programma (scritto, libero, informato e revocabile). Veniva, altresì, stabilita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione in relazione al fatto reato per cui si procede ed il divieto di testimonianza dei mediatori nel processo in corso. L'art. 3 prevedeva, poi, l'organizzazione dei servizi sul territorio mediante l'istituzione di servizi di giustizia riparativa per ogni distretto di Corte di Appello, operanti in convenzione con il Ministero della Giustizia che si farà carico dei relativi oneri. Ancora, attenzione veniva rivolta ai requisiti per poter accedere alla formazione del mediatore, individuati nel possesso di la laurea triennale nelle materie di competenza o nell'iscrizione ad un albo professionale

attinente, congiuntamente alla comprovata esperienza nel campo. Non era prevista, tuttavia, l'istituzione di un elenco o registro dei mediatori presso il Ministero della Giustizia.

Per la prima volta veniva enunciato un elenco aperto dei principali programmi di giustizia riparativa ed una loro essenziale descrizione:

- Mediazione reo vittima: incontro la vittima e l'autore del reato diretta, o filtrata dall'intervento del mediatore.
- Mediazione aspecifica: incontro dell'autore del reato con vittima di altro reato lesivo del medesimo bene giuridico.
- Incontri tra gruppi di autori di reato e vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato.

Le fasi procedurali venivano così stabilite (art.8):

- Colloqui preliminari del mediatore con autore e vittima.
- Avvio del programma finalizzato alla responsabilizzazione del reo e alla riparazione dell'offesa, con obbligo di partecipazione della vittima.
- Conclusione del programma con accordo di riparazione: detto accordo può essere anche simbolico, può prevedere le scuse formali o lo svolgimento di attività socialmente utili. L'attuazione dell'accordo deve essere verificata dal mediatore.
- Informazione al magistrato di sorveglianza da parte del mediatore dell'esito del programma.

## **CAPITOLO IV**

### **LA RESTORATIVE JUSTICE IN GERMANIA, SPAGNA, FRANCIA, BELGIO E REGNO UNITO**

Sommario: 4.1 Germania: l'attuazione della giustizia riparativa grazie (anche) all'“erosione” dell'obbligatorietà dell'azione penale–4.2 Il caso della Spagna: oscillazioni tra lo Statuto della vittima e la “superiorità morale” della vittima rispetto al reo –4.3 La giustizia riparativa in Francia. La mediazione – 4.4 L'ordinamento belga: doppio binario e detenzione riparativa 4.5 – La *Restorative Justice* negli ordinamenti di *common law*: l'esempio del Regno Unito

#### **4.1 Germania: l'attuazione della giustizia riparativa grazie (anche) all'“erosione” dell'obbligatorietà dell'azione penale**

In Germania è possibile ravvisare istituti, anche precedenti all'entrata in vigore della Direttiva 2012/29/UE, ispirati ai principi della *restorative justice* nel diritto penale tanto processuale che sostanziale.

Preme anzitutto evidenziare come l'ordinamento tedesco, a differenza di quello italiano, si caratterizzi per la presenza di un principio di obbligatorietà dell'azione penale che si potrebbe definire “temperato”; infatti, oltre alle ipotesi in cui il pubblico ministero chiede l'archiviazione perché nel corso delle indagini non sono emersi elementi sufficienti a formulare un'accusa, sono previste anche diverse deroghe all'esercizio del potere di azione, generalmente con il consenso del giudice, pur sussistendone astrattamente i presupposti<sup>151</sup>.

Nello specifico, il § 153 St.P.O. (*Strafprozessordnung*, ovvero il codice di procedura penale), stabilisce che, in relazione a condotte di minore gravità, il pubblico ministero possa non procedere all'esercizio dell'azione penale, anche senza il consenso del giudice che sarebbe competente per il giudizio, qualora le conseguenze del reato appaiono esigue e non vi sia dunque un interesse pubblico a perseguire penalmente il fatto.

Il § 153a St.P.O. disciplina invece un particolare procedimento di archiviazione condizionale o provvisoria. In particolare, il pubblico ministero può rinunciare all'esercizio dell'azione penale, anche qui generalmente con l'assenso del giudice e sempre con il consenso dell'indagato, quando l'interesse pubblico alla repressione della fattispecie delittuosa possa essere soddisfatta con l'imposizione di obblighi ed oneri sostitutivi, da adempiere entro termini prestabiliti (6 mesi-1 anno); se l'adempimento avviene entro i termini stabiliti, l'archiviazione diviene definitiva.

La disposizione stabilisce, in particolare, che “*Come obblighi e prescrizioni sono presi in considerazione in particolare: 1) eseguire una determinata prestazione al fine di riparare il danno causato con il fatto; 2) pagare una somma di denaro a favore di un'istituzione di pubblica utilità oppure delle casse dello stato; 3) fornire delle prestazioni di pubblica utilità; 4) adempiere ad obblighi di mantenimento fino a un determinato ammontare; 5) adoperarsi*

---

<sup>151</sup>MANCUSO E. M., *La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 4, p. 1969

*seriamente per raggiungere una composizione con la persona offesa (mediazione reo-vittima) e, in tale occasione, riparare in tutto o in gran parte al proprio reato, oppure cercare di raggiungerne la riparazione; 6) partecipare ad un corso di formazione sociale; 7) partecipare a un corso di perfezionamento ai sensi del § 2b c. 2 frase 2 oppure ad un corso di idoneità alla guida ai sensi del § 4a della legge sulla circolazione stradale.”*

Nel 1993 è intervenuta una novella legislativa con cui sono stati ampliati gli ambiti e i presupposti di operatività dell’istituto, consentendo così la sua applicazione anche a condotte criminose di media gravità; infatti, è stato previsto tra i presupposti per l’applicabilità del § 153a, non più la sussistenza di una colpa lieve, bensì l’assenza di una “gravità nella colpevolezza” che osti all’applicazione della sospensione condizionata, ampliando così la discrezionalità in capo al pubblico ministero ed al giudice per la sua applicazione.

In tal modo, dunque, i meccanismi di mediazione-riparazione possono trovare attuazione, al fine di evitare l’esercizio dell’azione penale, nei confronti di un ampio numero di reati<sup>152</sup>.

Manca, tuttavia, il carattere della “spontaneità” tipico della giustizia riparativa: tutte queste misure, invero, vengono imposte all’indagato- ed in un certo senso anche alla vittima- il quale si trova nella condizione di accettarle per poter evitare la celebrazione del processo.

Da questo punto di vista, tali istituti tradiscono evidentemente la propria *ratio*, ovvero il perseguimento di politiche deflattive del contenzioso penale piuttosto che di riconciliazione autore-vittima di un reato.

Inoltre, sono state espresse critiche in relazione alla possibile frizione di tali istituti con il principio di legalità nonché con quello di presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva, oltre ad una preoccupazione circa il rischio di una “commercializzazione” della giustizia penale in un’ottica di economia processuale<sup>153</sup>.

In una prospettiva più improntata alla giustizia riparativa va, invece, individuato il § 136, comma 1, St.P.O. in forza del quale il soggetto indagato per un delitto per il quale è prevista l’applicazione della mediazione deve essere informato, in occasione del primo interrogatorio cui è sottoposto, dell’esistenza di tale strumento.

Ma è soprattutto il § 155a St.P.O. la disposizione processuale che espressamente disciplina l’applicazione della mediazione tra reo e vittima del reato; la norma sancisce infatti che il giudice e il pubblico ministero debbano, in ogni fase del procedimento, verificare se sia possibile applicare la mediazione al caso concreto, purché la persona offesa non manifesti una espressa volontà contraria. Le parti, dunque, possono essere invitate a partecipare ad un programma di mediazione.

---

<sup>152</sup> E. MATTEVI, *Per una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, cit., 2017, p. 216.

<sup>153</sup> P. GALAIN PALERMO, *Sospensione condizionata del processo penale in Germania: progressi o regressi del sistema penale?*, in L. PICOTTI (cura di), *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, Cedam, Padova, 2010, p. 32

Infine, non può non menzionarsi il § 406iSt.P.O., introdotto nel 2015 in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, il quale, in un'ottica di potenziamento dei diritti delle vittime nel processo penale, prevede l'obbligo di informare la persona offesa della possibilità di ottenere una riparazione partecipando ad un'apposita procedura mediativa.

Per ciò che attiene il diritto penale sostanziale, invece, deve evidenziarsi anzitutto il § 46 St.G.B. (*Strafgesetzbuch*, ovvero il codice penale), a tenore del quale, in tema di commisurazione della pena, devono essere presi in considerazione anche il comportamento del reo successivo alla commissione del reato, ed in particolare l'“*impegno mostrato nel riparare il danno*”, nonché il suo “*impegno a trovare una composizione con la vittima*”<sup>154</sup>.

Ancor più espressivo dei principi della giustizia riparativa si pone, poi, il § 46aSt.G.B., introdotto nel 1994 e rubricato “*Mediazione tra reo e vittima, riparazione del danno*”. Ai sensi di tale disposizione, qualora il reo “*1. nello sforzo di raggiungere una mediazione con la vittima (mediazione reo-vittima), ha riparato, in tutto o per la maggior parte, il fatto da lui commesso, oppure ha seriamente inteso ripararlo oppure 2. in un caso in cui la riparazione del danno abbia richiesto un suo notevole impegno personale o una rinuncia personale, ha risarcito la vittima in tutto o per la maggior parte*”, vi è la possibilità per il giudice di valutare tali condotte come circostanza attenuante, oppure di astenersi totalmente dall'applicazione della pena; tale seconda ipotesi è però subordinata alla circostanza che la pena da applicare in concreto consista in una pena detentiva non superiore a un anno o di una pena pecuniaria non superiore a 365 tassi giornalieri.

Infine, deve darsi atto di un particolare istituto tipico dell'ordinamento tedesco, sconosciuto a quello italiano, ovvero quello della c.d. “azione penale privata” (*Privatklage*), la quale può essere esercitata nei casi stabiliti dal § 374 St.P.O. Poiché tale istituto si applica maggiormente a reati c.d. “di relazione” tra l'autore e la vittima (ingiuria, minacce, lesioni personali, violazione di domicilio, danneggiamento), esso può essere considerata quale precursore della mediazione; infatti, sebbene ispirato ancora una volta a finalità deflative del carico processuale, contribuisce indiscutibilmente alla ricerca di una soluzione conciliativa tra le parti, dal momento che per alcuni di essi è prevista una “condizione di procedibilità” per l'azione ovvero l'aver esperito preventivamente un tentativo di conciliazione davanti ad un organo amministrativo istituito presso i *Lander*, gli enti territoriali nei quali è suddiviso lo stato federale tedesco ed ai quali compete la disciplina dell'esecuzione penitenziaria<sup>155</sup>.

Proprio nell'ambito dell'esecuzione penale presso i *Lander*, in cinque di essi sono in corso progetti sperimentali di mediazione tra autore e vittima; l'obiettivo è quello di ottenere, da un

---

<sup>154</sup>MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit. p. 224

<sup>155</sup>C. MORGENSTERN, *Diversion e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco: una comparazione con il sistema italiano del giudice di pace*, in L. PICOTTI, G. SPANGHER (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè, Milano, 2003, p.91 ss.

lato, l'effettiva e completa presa di coscienza da parte del reo del disvalore sociale della propria condotta e degli effetti nei confronti della vittima e, dall'altro, favorire una riconciliazione tra i soggetti, la quale elimini nella vittima il desiderio di vendetta e la induca ad accettare gesti, anche simbolici, compensativi o riparativi in un'ottica di composizione sociale del conflitto<sup>156</sup>.

#### **4.2 Il caso della Spagna: oscillazioni tra lo Statuto della vittima e la “superiorità morale” della vittima rispetto al reo**

L'ordinamento spagnolo ha recepito i principi della giustizia riparativa con la *Ley 4/2015* del 27.04.2015 sui diritti delle vittime, il c.d. “Statuto della Vittima” attuativo della Direttiva 2012/29/UE ed il cui art. 15 riproduce nella sostanza l'art. 12 della Direttiva circa i principi ispiratori della *restorative justice* (riconoscimento dei fatti principali, consenso, informazione, protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria e dai rischi per la sicurezza della vittima, riservatezza); si è inoltre previsto (art. 15) che gli istituti della giustizia riparativa non si applichino in tutti quei casi in cui la legge espressamente lo vieti.

In attuazione della *Ley 4/2015*, nel dicembre 2015 è stato emanato il Decreto 1109/02015, il quale prevede l'accesso ai servizi propri della giustizia riparativa tramite le *Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito*, strutture pubbliche istituite con la finalità di garantire la tutela dei diritti delle vittime di reati<sup>157</sup>. Tra le competenze attribuite, vi è quella di informare le vittime sui vari strumenti riparativi disponibili, di proporre all'autorità giudiziaria la mediazione penale, quando sia considerata vantaggiosa per la vittima.

Con la *Ley Organica 1/2015* di riforma del codice penale è stata poi espressamente introdotta la mediazione penale; l'art. 84, infatti, prevede che “l'adempimento dell'accordo raggiunto dalle parti grazie ad una procedura di mediazione” possa essere stabilita dal giudice quale condizione cui subordinare la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. L'art. 80 c.p. prevede invece un'ipotesi di sospensione della pena con sostituzione in sanzione pecuniaria o lavori di pubblica utilità, sempre però subordinata al risarcimento del danno oppure, in alternativa, all'adempimento degli obblighi derivanti dal procedimento di mediazione.

L'istituto della mediazione non trova però un'applicazione uniforme all'interno dell'ordinamento penale spagnolo, in ragione di una sua peculiarità; esso infatti distingue tra i reati pubblici, i semi-pubblici e i privati. Questi ultimi sono procedibili a querela, la quale assume la veste quasi di un'azione penale privata dal momento che non è previsto

---

<sup>156</sup>Cfr. MANCUSO E. M., *La giustizia riparativa in Austria e in Germania*, cit., p. 1980.

<sup>157</sup> Per approfondimenti sul tema, si rinvia a MATTEVI, Una giustizia più riparativa, cit. p. 240. Cfr. altresì M.J BULNES, *La giustizia riparativa nel sistema spagnolo*, in L. LUPARIA (cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, Cedam, Padova, 2015, p. 175.

l'intervento del pubblico ministero; per tali reati l'art. 215 c.p. prevede che la rinuncia all'azione o il perdono dell'offeso impediscano la prosecuzione del giudizio. Si comprende allora come per tali reati, benché rientrino in tale categoria solo l'ingiuria e la diffamazione, lo spazio per la mediazione sia molto ampio; la legge (art. 804 *Ley de Enjuiciamiento Criminal*, ovvero il codice di procedura penale), infatti, richiede che la presentazione della querela sia condizionata al preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio davanti ad un giudice civile, similmente a quanto visto più sopra per la Germania.

Nei reati semi-pubblici l'incidenza del ruolo della vittima cambia a seconda che nella singola fattispecie criminosa sia prevalente la tutela di un interesse pubblicistico o privatistico. Fino al 1983 il ruolo della vittima era molto incisivo, dal momento che condizionava quasi sempre l'inizio o la conclusione di un giudizio; tale quadro è poi mutato, a seguito dell'introduzione di una serie di regimi diversificati per le diverse fattispecie delittuose a seconda del diverso grado di tutela accordato dall'ordinamento all'interesse pubblicistico. In un panorama così diversificato, lo strumento della mediazione, nel caso in cui l'esito sia positivo, può essere utilizzato per impedire la presentazione di una querela da parte della persona offesa oppure per favorire la definizione del procedimento a seguito di perdono.

Per ciò che attiene ai delitti pubblici (che costituiscono la maggior parte dei reati), invece, l'applicazione degli strumenti di giustizia riparativa deve necessariamente trovare un contemperamento nel diverso regime processuale previsto per questi reati. Nell'ordinamento spagnolo, infatti, il pubblico ministero, oltre all'obbligo di esercitare l'azione penale, è anche tenuto ad esercitare la corrispondente azione civile per il risarcimento del danno, a prescindere da una richiesta in tal senso della vittima; questa può però rinunciare, oppure riservarsi di adire separatamente il giudice civile (art. 108 *Ley de Enjuiciamiento Criminal*)<sup>158</sup>.

Sebbene, dunque, sia prevista una componente risarcitoria del danno "civile", nell'ambito di tali reati la riparazione del danno non assume un ruolo così rilevante da permettere di prescindere dall'applicazione della pena; eventualmente, qualora essa avvenga prima del giudizio, potrà essere valutata ai fini della concessione delle circostanze attenuanti.

In tutte ipotesi, dunque, la mediazione opera quale strumento atto a facilitare il ristoro del danno da parte dell'autore del reato nei confronti della vittima, affinché tale condotta riparatoria possa essere valutata in sede di applicazione delle circostanze attenuanti.

Più in generale deve tuttavia notarsi come, sebbene si sia registrato un ampliamento degli istituti della giustizia riparativa, il legislatore spagnolo si sia confrontato con lo strumento ripartivo soprattutto al fine di escluderne l'applicabilità. Ciò lo si è visto, ad esempio, nel già

---

<sup>158</sup>MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit. p. 243.

citato art. 15 dello Statuto della vittima, come anche nelle ipotesi di violenza sulle donne; in relazione a questo ultimo caso è intervenuta anche una decisione della Corte di Giustizia U.E<sup>159</sup>, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla conformità al diritto europeo di tale ipotesi di divieto di mediazione, la quale ha escluso una violazione del diritto comunitario da parte della legislazione penale spagnola sul rilievo che gli Stati membri godono di un ampio margine di apprezzamento nell'attuazione della normativa europea e possono, dunque, escludere dalla procedura di mediazione determinati reati secondo scelte di politica legislativa, tenuto anche conto della natura e gravità degli stessi.

Tale "diffidenza" verso la giustizia riparativa, infine, è testimoniata anche dai lavori preparatori allo Statuto della vittima, nei quali il legislatore spagnolo espressamente dichiara che "*il Progetto supera i riferimenti tradizionali alla mediazione tra vittima e infrattore, e sottolinea la disuguaglianza morale che esiste tra essi*"; tale affermazione difficilmente si sposa con le finalità della giustizia riparativa, la quale non annovera tra i suoi fondamenti la (pur ovvia) differenziazione morale del reo e della vittima, quanto piuttosto la loro necessaria complementarietà in un'ottica di reciproca riconciliazione<sup>160</sup>.

### **4.3 La giustizia riparativa in Francia. La mediazione**

Il diritto francese si è aperto alla giustizia riparativa negli anni '90, attraverso l'introduzione della mediazione penale avvenuta con la l. n. 93-2 del 4.01.1993. L'intervento normativo era stato preceduto da una sperimentazione promossa da iniziative di singoli magistrati e operatori sociali, consentita dalla vigenza del principio di discrezionalità dell'azione penale. Invero, al fine di offrire una risposta alle istanze delle persone offese ed attenuare il senso comune di insicurezza nei casi di conflitti penalmente rilevanti di minore rilievo, che altrimenti sarebbero rimasti per lo più nell'oblio, verso la fine degli anni '80 iniziavano ad avviarsi dei percorsi di mediazione ad opera dei pubblici ministeri. A seguito dell'istituzionalizzazione della mediazione, si è espressamente prevista la possibilità per il giudice di procedere all'archiviazione dopo aver attivato un percorso alternativo rispetto alla scelta tra rinvio a giudizio e archiviazione.

Successivamente alla riforma del diritto processuale penale intervenuta nel 2004, la mediazione vede consolidare il proprio ruolo quale "terza via" nell'ambito delle indagini preliminari, nella triplice opzione tra esercizio dell'azione penale, archiviazione e

---

<sup>159</sup>Sentenza del 15.09.2011, relativa alle Cause riunite C-483/09 e C-1/10, procedimento penale a carico di Magatte Gueye e Valentín Salmerón Sánchez.

<sup>160</sup>Come visto, la normativa europea stabilisce che il mediatore debba essere imparziale e neutro, cfr. cap. II.

archiviazione condizionata, ed in particolare nell'alveo di quest'ultime: le procedure alternative all'esercizio dell'azione penale.

Dette procedure, anziché imperniate sulla risoluzione del conflitto e sulla riattivazione del legame sociale, sembrano piuttosto incentrate su istanze di tipo repressivo, volte, cioè, ad ampliare il perimetro della giustizia penale, estendendola a condotte altrimenti oggetto di archiviazione e rendendola sensibile anche alle vittime di reati minori. In altre parole, la mediazione penale pare atteggiarsi più come strumento alternativo all'archiviazione anziché all'esercizio dell'azione penale.

L'applicazione più frequente dell'istituto si registra con riguardo ad illeciti di lieve entità (ingiuria, minaccia, disturbo della quiete notturna, violazione degli obblighi di assistenza familiare), e segnatamente, commessi nella sfera di rapporti qualificati (familiari, di vicinato, di lavoro, ecc.).

La procedura si basa sulla valutazione del procuratore della Repubblica circa la possibilità che il programma possa condurre, in via alternativa, alla (i) riparazione del danno della vittima, alla (ii) composizione del conflitto derivante dal reato, o al (iii) reinserimento dell'autore (art. 40-1 c.p.p.). Il procuratore agisce d'ufficio ovvero su espressa richiesta della vittima del reato, il cui consenso è necessario. Alcuin riferimento, invece, vi è con riguardo all'autore del reato – e ciò a seguito dell'espunzione per opera della l. 9.07.2010 n. 769 dalla norma dell'inciso circa l'accordo delle parti, invece presente nel testo originario della legge del 1993. La modifica è stata dettata dal dichiarato intento, contenuto nella relazione illustrativa della novella, di sbilanciare la mediazione a favore della vittima, che viene scientemente posta su un piano superiore rispetto all'autore del fatto di reato. Trattasi, quindi, di una specifica scelta politico- criminale di istituzionalizzare un'asimmetria tra vittima e autore del reato. Tale opzione ha suscitato le critiche della dottrina in ordine alla possibile frizione con i *Basic principles on the use of Restorative Justice programmes in Criminal Matters* delle Nazioni Unite (2002), ove il paradigma della giustizia riparativa è insediato sul consenso libero e volontario di entrambe le parti<sup>161</sup>. Parimenti, la collocazione della figura del mediatore all'interno dell'ufficio della pubblica accusa ha destato analoghe perplessità di coerenza al cospetto dei richiamati principi, in quanto si rischia di minare l'imparzialità e terzietà del mediatore. Viepiù che, in ragione di scarsi riferimenti ai doveri di riservatezza in capo a quest'ultimo, affiorano profili problematici laddove nell'ambito del programma riparativo dovessero emergere ulteriori elementi a carico dell'indagato.

Con la l. n. 896 del 15.08.2014 (*Loi Taubira*) è stato inserito tra le disposizioni generali del codice di procedura penale un nuovo titolo denominato *De la justice restaurative*, con il quale si garantisce in ogni stato e grado del procedimento penale, compresa l'esecuzione,

---

<sup>161</sup> Al riguardo, si rinvia al cap. II.

l'offerta di uno strumento riparativo alla vittima e all'autore che abbia riconosciuto il fatto.

In particolare, la misura riparativa è definita dall'art. 10-1 c.p.c. come qualunque misura che consenta alla vittima e all'autore di partecipare attivamente alla risoluzione delle difficoltà originate dal reato, e, in particolare, alla riparazione dell'offesa di qualsiasi natura che sia derivata dalla sua commissione. Detta misura non può intervenire se non dopo che la vittima e l'autore del reato abbiano ricevuto un'informazione completa e abbiano prestato il proprio consenso espresso a parteciparvi.

La generalizzazione delle pratiche di giustizia riparativa, antecedentemente alla riforma circoscritte alla sola mediazione penale, costituisce una prima risposta alle istanze della Direttiva 29/2012, determinando altresì un avvicinamento del sistema francese ai principi internazionali. In particolare, nel prevedere la volontarietà sia da parte della vittima che da parte dell'autore del reato nella partecipazione, si recupera una dimensione orizzontale di entrambi i protagonisti dell'illecito nelle misure riparative.

L'ampio ambito della norma costituisce un sostrato fertile per valorizzare forme riparative ulteriori rispetto alla mediazione reo-vittima, già note alla prassi, quali gli incontri di gruppo tra detenuti e vittime, i condannati soggetti a *probation*, i percorsi di accompagnamento dell'ex-detenuto al momento dell'uscita dal carcere. Peraltro, la circolare del 26.09.2014 dà conto della presenza sul territorio di progetti gestiti dal *Service Regional de Justice Restaurative*, incentivando l'utilizzo della giustizia ripartiva nella fase dell'esecuzione della pena, sia negli istituti penitenziari, sia nella sfera delle misure alternative alla detenzione. La più recente circolare del Ministero della Giustizia francese del 15.03.2017 sulla giustizia riparativa ha disciplinato le modalità di accesso alle procedure, tra le quali sono incluse la mediazione allargata, il *conferecing* e i *circles*. Va posto in risalto che nel documento la misura riparativa è concepita come del tutto autonoma rispetto al procedimento penale e ininfluenza sul relativo esito.

Occorre, poi, porre all'evidenza il ruolo svolto dell'INAVEM, *Institut national d'aide aux victimes et de médiation*, una rete nazionale pubblico/privato, che garantisce la capillarità dei servizi sul territorio nazionale<sup>162</sup>.

#### **4.4 L'ordinamento belga: doppio binario e detenzione riparativa.**

Il caso del Belgio suscita particolare interesse in quanto caratterizzato da un sistema del c.d. doppio binario, che vede, da un lato, la *mediation penale*, quale istituto collocato all'interno del procedimento penale con finalità di *diversion*<sup>163</sup> e, dall'altro, la *mediation restaurative*,

---

<sup>162</sup> <http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/associations-partenaires-10029/institut-national-daide-aux-victimes-et-de-mediation-12049.html>

<sup>163</sup> Cfr. cap. I.

strumento parallelo alla giustizia penale tradizionale con scopi più tipicamente riparativi ed affrancato da logiche premiali.

Con riguardo alla mediazione penale, dopo l'avvio nel 1991 di progetti pilota, essa viene disciplinata per la prima volta con la *Loi organisant une procedure de mediation penale* del 10.02.1994. Analogamente al fenomeno francese, l'origine dell'istituto è da attribuirsi all'esigenza di rafforzare la fiducia nel sistema giustizia attraverso una più efficiente repressione della micro-criminalità. Pertanto, l'intento del legislatore è più tipicamente sanzionatorio e mira a ridurre l'ambito dell'impunità per quei fatti di minore entità che, in ragione del sovraccarico dei procedimenti pendenti, si concluderebbero con l'archiviazione. La mediazione penale per gli adulti si applica agli illeciti per i quali sia prevista una pena detentiva non superiore ai due anni e per i quali sia intervenuta l'ammissione di responsabilità da parte dell'autore; ancorché l'iniziativa sia rimessa al solo pubblico ministero, è imprescindibile il consenso sia della vittima che dell'autore del reato.

Come anticipato, il procedimento è strutturato come *diversion* al termine delle indagini, vale a dire che, qualora si raggiunga un accordo, e siano adempiuti gli obblighi ivi previsti, ne consegue l'archiviazione. Viceversa, nel caso in cui non si addivenga all'accordo mediativo, ovvero non siano onorati gli obblighi ivi stabiliti, il pubblico ministero ha la facoltà (e non l'obbligo) di esercitare l'azione penale.

Gli elementi di criticità ravvisati dalla dottrina<sup>164</sup> nella procedura sono, anzitutto, la prevalenza della dimensione risarcitoria a discapito del dialogo tra le parti; inoltre, (e correlativamente a tale aspetto) la partecipazione della vittima agli incontri di mediazione solo eventuale -in quanto può farsi rappresentare da un difensore- e, infine, la circostanza che il mediatore sia un ausiliario del procuratore, con evidenti ricadute sul piano della sua terzietà.

La misura, comunque, ha avuto buoni riscontri, tanto che con la legge del 22.06.2005<sup>165</sup>, è stata istituzionalizzata un'altra forma di mediazione, la *mediation réparatrice*, applicabile a tutte le fattispecie previste dal codice penale (e quindi anche per le offese di maggior gravità), fruibile in ogni stato e grado del procedimento (anzi, anche in assenza di un processo e dopo l'esercizio dell'azione penale) ogni qualvolta le parti intendano avviare un percorso riparativo.

Si tratta, dunque, di un procedimento parallelo e indipendente rispetto a quello penale ed incentrato su obiettivi riparativi in senso lato così come definiti dalle fonti sovranazionali. E' rimessa alla scelta delle parti informare il giudice del contenuto degli incontri di mediazione;

---

<sup>164</sup>Cfr. I. GASPARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio tra istituti consolidati e recenti evoluzioni normative*, in *Riv. It. proc. pen.*, 2015, p. 1982 ss.

<sup>165</sup> Il riferimento è alla *Loi introduisant des dispositions relatives a la mediation dans le Titre preliminaire du Code de procedure penale et dans le Code d'instruction criminelle*

quest'ultimo dovrà dare conto dell'eventuale esito favorevole del percorso - dal quale deriva generalmente la concessione di benefici penitenziari o misure alternative- ed ha la facoltà di tenerne conto nella commisurazione della pena.

Con riguardo a tale strumento, è stato osservato che la mediazione è efficace specialmente per i reati minori e che, più che agevolare la comunicazione tra le parti, consente di soddisfare esigenze compensatorie o risarcitorie altrimenti inappagate<sup>166</sup>.

Inoltre, un aspetto del tutto peculiare dell'ordinamento Belga, è la *mediation penitentiaire*. L'istituto trae origine da un progetto avviato nel 1992 da un gruppo di ricercatori dell'Università cattolica di Lovanio volto a sperimentare la mediazione per i reati più gravi all'interno degli istituti penali<sup>167</sup>. Il successo del programma è stato tale da avere determinato l'erogazione di fondi statali per la diffusione ed il consolidamento delle pratiche riparative negli istituti di pena, promuovendo la responsabilizzazione dei detenuti nei confronti delle vittime. Peraltro, con il decreto del Ministero della Giustizia belga del 4.10.2000 viene istituito in tutte le carceri del paese, un consulente della giustizia riparativa, con la funzione di individuare i bisogni concreti e adottare singole soluzioni attraverso un approccio, appunto, riparativo.

Il dato più significativo dell'istituzionalizzazione di tale figura è quello di aver contribuito in modo dirompente al progresso di una cultura orientata ai bisogni delle vittime e alle risposte riparative, poggiando sull'assunto che *“una struttura penitenziaria riparativa costituisce la base per una cultura del rispetto”*, in quanto *“portando la comunità dentro al carcere e i detenuti dentro la comunità, la percezione sociale del reo e della criminalità può essere modificata in senso positivo”*<sup>168</sup>.

I responsabili della giustizia riparativa, però, per ragioni poco chiare, a partire dal 2008 sono stati integrati nel personale dei carceri come vere figure istituzionali e con funzioni manageriali<sup>169</sup>.

In sintesi, l'ambito di applicazione della mediazione riparativa nell'ordinamento belga è piuttosto vasto, e ha il pregio di essere incentrata non tanto sul risarcimento del danno o su una riparazione materiale, quanto, piuttosto, sulla risoluzione del conflitto derivante dal reato, mediante la partecipazione attiva, consensuale, libera e confidenziale delle parti.

---

<sup>166</sup> “Ciò significa che la mediazione penale si fa apprezzare per la sua natura educativa” in senso lato: alla fine rafforza l'immagine dell'istituzione più che rivitalizzare il dialogo tra gli interessati” Così BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, cit., p. 66.

<sup>167</sup> Il progetto, in un primo momento condiviso dall'Università e dalla Procura locale, in seguito ricevette anche il supporto della città di Lovanio, della polizia e del consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

<sup>168</sup> GASPARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio*, cit.

<sup>169</sup> BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, cit., p. 70, sottolinea come la scelta non si sia trattato di una marcia indietro, ma di una scommessa sulla possibilità di diffondere i principi della giustizia riparativa all'interno di tutta la struttura carceraria.

#### 4.5 La Restorative Justice negli ordinamenti di common law: l'esempio del Regno Unito

Il Regno Unito può vantare una maggiore diffusione degli strumenti di giustizia riparativa anche e soprattutto in considerazione particolare del ordinamento che lo contraddistingue, formatosi per lo più su base consuetudinaria e quindi meno formalizzato rispetto a quelli continentali; non è un caso, infatti, che i momenti maggiormente applicativi della giustizia riparativa, come si vedrà in seguito, siano concentrati nella fase della *diversione* della *pre-sentencing*, istituti tipici del *common law*<sup>170</sup>.

Come per la maggior parte dei paesi europei, il primo campo di applicazione dei principi e degli istituti propri della giustizia riparativa, o comunque ad essa riconducibili in senso lato, è stato quello della giustizia minorile.

Un primo riconoscimento dei principi riparativi è fornito dal *Crime and Disorder Act* del 1998, il quale prevedeva per i minori autori di reati non gravi la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione in diverse fasi del procedimento penale. Così, nella fase *pre-court* la polizia aveva la possibilità di sospendere la trasmissione della notizia di reato alla Procura rivolgendo all'autore del reato un *police warning*, con il quale prescrivere condotte riparative o instaurare delle *restorative-based discussions*; nella fase dibattimentale (o *in-court*), invece, è concessa al giudice la possibilità di concludere il giudizio con l'emanazione di un *reparation order*.

Sempre nell'ambito della giustizia minorile, nel 1999 è stato promulgato lo *Youth Justice and Criminal Evidence Act*, il quale ha previsto, nelle ipotesi di commissione di reati non gravi, la possibilità per il giudice di tramettere il caso ad un *Youth Offender Panel* locale; questi particolari organismi sono composti da volontari provenienti dalla comunità locale, i quali avviano con il minore un percorso volto alla sensibilizzazione e responsabilizzazione circa il disvalore del fatto commesso tramite il coinvolgimento di questi, della sua famiglia nonché, se lo desidera, della vittima.

Infine, per concludere l'analisi della legislazione in campo minorile, si segnala il *Criminal Justice and Immigration Act* del 2008, il quale ha introdotto la possibilità per la Procura di rinunciare all'esercizio dell'azione penale, a condizione che l'autore si attenga al rispetto del *conditional caution* da questa rivolto; tra le prescrizioni imposte possono esserci la presentazione delle scuse alla vittima, condotte restitutorie, attività riparatorie nei confronti della vittima o della comunità.

---

<sup>170</sup>Per i riferimenti del presente paragrafo, si rinvia a Cfr. D. STENDARDI, *Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa: spunti di riflessione dall'analisi degli ordinamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, pp. 1899 e ss.

Un primo esempio di introduzione di misure di giustizia riparativa nel diritto penale degli adulti può essere rinvenuto nel *Criminal Justice Act* del 2003; questo prevede la possibilità di applicare una *diversion* in caso di commissione di reati non gravi, subordinandola però ad una *conditional caution* che la Procura formula dopo aver consultato la vittima.

Tuttavia, è solo nel 2010 che il Governo decide di promuovere un deciso sviluppo della *restorative justice* nell'ordinamento penale, attraverso la pubblicazione del *Sentencing Green Paper*; in esso si dà atto della sempre maggiore adozione di misure ispirate alla giustizia riparativa e al contempo, si invita ad implementare tale sviluppo in considerazione soprattutto delle evidenze empiriche, le quali fanno registrare una significativa diminuzione dei tassi di recidiva, un risparmio economico nonché un più elevato livello di soddisfazione delle vittime rispetto ai casi gestiti con i metodi nazionali<sup>171</sup>. Nel 2012, inoltre, il Ministero della Giustizia inglese ha pubblicato il *Restorative Justice Action Plan for the Criminal Justice System*, un documento programmatico in cui vengono illustrati i benefici che seguirebbero ad un maggior ricorso alla giustizia riparativa, le tipologie di programmi (mediazione penale, *restorative group conference*, *community conference*), ma anche le difficoltà pratiche che si frappongono a tale sviluppo (assenza di disposizioni normative ad hoc, scarsa cultura in tema di giustizia riparativa, assenza di linee guida o *best practices*, mancanza di un monitoraggio dei vari programmi, difficoltà di accesso agli stessi).

Nel 2013 viene dato formale riconoscimento alla *restorative justice* nell'ordinamento penale attraverso la promulgazione del *Crime and Court Act*, il quale prevede la possibilità di avviare programmi di giustizia riparativa nella fase di *sentencing* (ovvero dell'irrogazione della pena) nei confronti degli autori adulti anche in caso - ed è questa la principale novità - di commissione di reati gravi; tali programmi prevedono la partecipazione del reo e della vittima e sono finalizzati, da una parte, a favorire la presa di coscienza da parte del primo circa le conseguenze che il reato ha comportato per la vittima e, dall'altra, a permettere a quest'ultima di fornire una testimonianza sulla propria esperienza<sup>172</sup>.

Ad oggi, dunque, l'ordinamento penale inglese prevede strumenti di giustizia riparativa, tanto nei confronti dei minori che degli adulti, in ogni fase del procedimento: nella fase pre-dibattimentale a fini di *diversion* su impulso della Procura o della polizia, in sede processuale invece sia nella fase istruttoria, sia in quella di irrogazione della pena, sia, infine, nella fase di esecuzione della stessa; tali misure sono improntate al consenso informato da parte dell'indagato/imputato, alla partecipazione volontaria della vittima, e alla volontarietà del raggiungimento di un accordo tra questi.

---

<sup>171</sup> Per le evidenze empiriche, si rinvia al cap IX.

<sup>172</sup> STENDARDI, *Per una proposta legislativa*, cit., p. 1918

Un ruolo fondamentale per lo sviluppo del modello è svolto dal *Restorative Justice Council*, una fondazione non governativa operante sotto il patronato della Corona, la quale promuove e sostiene programmi a livello nazionale, fornisce *best practices* e *quality standards* cui i programmi di giustizia riparativa devono attenersi. Un esempio concreto di tale opera è fornito dalla *Best Practice Guidance for Restorative Practice*<sup>173</sup>(o più semplicemente, *Guidance*), diffusa nel 2011 con il sostegno del Ministero della Giustizia inglese, la quale costituisce non tanto un manifesto programmatico sui principi ispiratori, ma soprattutto un “manuale pratico” rivolto agli operatori ed in generale alla collettività, nel quale vengono descritte conoscenze e capacità che gli operatori devono maturare, modalità di preparazione e conduzione di percorsi di giustizia riparativa, nonché indicazioni su come interfacciarsi con l’autore e la vittima nei casi più gravi o complessi. Con il coordinamento del Ministero della Giustizia, nel 2014 è stato poi pubblicato un “censimento” di 171 servizi di giustizia riparativa operanti nel paese, indicando la fase procedimentale i cui si è ricorsi alla *restorative justice*, dando particolare risalto ai programmi di giustizia riparativa in ambito minorile, e valorizzando il ruolo svolto dagli operatori, volontari, istituti penitenziari e forze di polizia<sup>174</sup>.

Si segnala, inoltre, la presenza - sin dagli '80- di una rete pubblica di servizi di aiuto alle vittime, denominata *Victim National support*, oggi inserita nella più ampia rete europea *Victim Europe support*, che coordina le diverse organizzazioni che operano negli Stati membri.

## CAPITOLO V

---

<sup>173</sup><https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/Best%20practice%20guidance%20for%20restorative%20practice%202011.pdf>

<sup>174</sup> STENDARDI, *Per una proposta legislativa*, cit., p. 1899 e ss.

## PRINCIPALI NETWORK E FORUM INTERNAZIONALI SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Sommario: 5.1 European Forum for Restorative Justice – 5.2 IARS International Institute – 5.3 Restorative Justice on line – 5.4 International Institute for Restorative Practice (IRP) – 5.5 Victim Justice Network – 5.6 Restorative Justice International – 5.7 International Network for Law and Apology Research (INLAR) – 5.8 The Community of Restorative Researches – 5.9 European Victim Support

### Introduzione

Le origini dei network e forum europei, primo fra tutti, *l'European Forum for Restorative Justice* (EFRJ), vanno ricercate, anzitutto, nello sviluppo che la giustizia riparativa ha avuto nel dibattito europeo a partire dagli anni '90 del secolo scorso, cui, tuttavia, non ha fatto seguito una parallela crescita nello scambio comunicativo istituzionale tra i vari paesi membri.

Al fine di colmare tale lacuna, si è quindi assistito alla creazione di luoghi virtuali per il coordinamento di aiuto reciproco e programmi di regolare scambio delle informazioni e degli studi.

### 5.1 European Forum for Restorative Justice

[www.euforumrg.org](http://www.euforumrg.org)

Nato in forma embrionale nel 1998 da un piccolo gruppo di studiosi, fortemente impegnati nel tema della giustizia riparativa, ottenne un finanziamento a fondo perduto da parte del programma “*Grotius*” della Commissione Europea<sup>175</sup>, volto alla promozione della cooperazione e degli scambi informativi tra gli operatori giudiziari dei vari Stati membri per una conoscenza approfondita dei rispettivi ordinamenti giuridici.

---

<sup>175</sup>Istituito con l’Azione comune del 28 ottobre 1996 nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, *Grotius* è stato un programma con durata quinquennale che ha fornito contributi ad iniziative di enti pubblici e privati che si proponevano di:

- (i) organizzare incontri, conferenze, seminari su tematiche giuridiche di attualità e di ampio interesse;
- (ii) sviluppare programmi di scambio presso istituzioni di altri Stati membri;
- (iii) diffondere informazioni sia sulle iniziative del programma, sia sui risultati ottenuti nell’ambito di questa cooperazione.

Tutte le iniziative, per poter usufruire delle sovvenzioni comunitarie, dovevano avere come destinatari gli operatori di giustizia (giudici, magistrati, avvocati, notai, funzionari di polizia ecc.). Organo comunitario destinato al controllo del corretto svolgimento dell’iniziativa era la Commissione, assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri. Il programma è cessato ufficialmente a partire dal 12 febbraio 2001.

Il primo gruppo di coordinatori era formato da esperti nel campo della mediazione provenienti da otto Paesi UE: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Polonia e Regno Unito; con una segreteria basata presso il dipartimento di Diritto Penale e Criminologia dell'Università di Lovanio (Belgio), tale gruppo di coordinatori ha di fatto rappresentato la base per la successiva nascita del Forum Europeo.

In tale contesto si è tenuta dal 27 al 29 ottobre 1999 a Lovanio una prima conferenza dal titolo “*Victim-offender mediation in Europe. Making restorative justice work*” (Mediazione vittima-reo in Europa: far funzionare la giustizia riparativa) e, nello stesso anno, l'8 dicembre del 2000, è stato ufficialmente fondato lo *European Forum for Restorative Justice*. Grazie al sostegno finanziario da parte del Belgio e della Norvegia, la Segreteria ha potuto operare sin dal primo anno di attività, e ciò ha permesso al Forum di iniziare i propri lavori con una newsletter uscita per la prima volta nel giugno 2000.

Il principale obiettivo perseguito dal Forum è quello di contribuire allo sviluppo della mediazione e degli altri istituti di giustizia riparativa affinché il loro utilizzo si stabilizzi e sedimenti nella cultura giuridica europea. A tale ultimo fine il Forum pubblica numerosi studi e progetti alcuni dei quali verranno esplicitati al successivo capitolo VI.

Per realizzare i propri scopi, il Forum Europeo studia e sviluppa le basi teoriche della *restorative justice* e ne stimola la ricerca; inoltre, promuove lo scambio di informazioni e la reciproca assistenza tra le organizzazioni dei vari Stati membri impegnate nella materia, nonché l'adozione di politiche legislative effettivamente ispirate alla giustizia riparativa.

Ancora, il Forum Europeo promuove il dialogo tra professionisti, legislatori e ricercatori (inclusi gli studenti), collabora con istituzioni ed organizzazioni europee ed internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea nonché diverse ONG, raccoglie ed amministra i fondi necessari al proprio lavoro.

Oltre questi scopi, che potremmo definire “generalisti”, il Forum Europeo persegue anche tutti quegli obiettivi di volta in volta stabiliti in occasione dell'incontro tra tutti i membri dell'organizzazione che si tiene con cadenza annuale (*Annual General Meeting*).

Tra gli eventi più importanti che il Forum organizza si segnala, infine, la settimana internazionale della giustizia riparativa, le cui celebrazioni negli ultimi anni sono state ospitate dalla città di Tempio Pausania, in Sardegna, la cui esperienza verrà raccontata al successivo paragrafo 8.2<sup>176</sup>.

## 5.2 The IARS International Institute

( [www.iars.org](http://www.iars.org) )

---

<sup>176</sup>[www.euforumrj.org/news/rjweek-2018](http://www.euforumrj.org/news/rjweek-2018)

Originariamente fondata nel 2001 sotto forma di una ONG guidata dai giovani, lo IARS ha poi progressivamente ampliato la sua *mission* fino ad arrivare ad occuparsi delle seguenti tematiche: partecipazione civile, giustizia riparativa, dialogo e responsabilizzazione individuale. La particolarità, appunto, consiste nell'essere stato istituito in via informale come una rete internazionale "dal basso verso l'alto" su questioni riguardanti il mondo giovanile.

Oggi l'Istituto è riconosciuto come uno dei principali al mondo ad essere guidato dai suoi stessi utenti, perseguendo la missione di "*Offrire a tutti la possibilità di creare una società più sicura, più equa e più inclusiva*", come recita il suo slogan.

In particolare, si prefigge lo scopo di contribuire alla costruzione di un tessuto sociale in cui ad ognuno sia data la possibilità di partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi della collettività; l'Istituto è infatti focalizzato sul potenziamento delle comunità più emarginate attraverso la fornitura diretta di servizi. Inoltre, anche in considerazione dell'impatto che l'attuale crisi economica ha avuto nei confronti dei giovani e dei gruppi più marginalizzati, si occupa anche di migliorare qualitativamente la vita dei giovani, consentendo così loro di avere le maggiori opportunità possibili per il proprio futuro e di partecipare equamente e democraticamente alla vita civile, anche in attuazione degli obiettivi fissati nella Strategia UE sulla Gioventù<sup>177</sup>.

### **3.3 Restorative Justice on line**

[www.pficjr.org](http://www.pficjr.org)

Il *Center for Justice & Reconciliation* (Centro per la giustizia e la riconciliazione) fa parte del programma "*Prison Fellowship International*"<sup>178</sup>, e la sua missione è sviluppare e promuovere la giustizia riparativa nei sistemi di giustizia penale in tutto il mondo.

Il "*Prison Fellowship International*" è stato fondato nel 1979 per offrire un supporto a detenuti, ex detenuti e alle loro famiglie. È attivo in oltre 125 paesi, lavorando attraverso centri affiliati qualificati che impiegano centinaia di dipendenti e si impegnano con decine di migliaia di volontari. Nel 1996 il "*Prison Fellowship International*" ha avviato il Centro per la Giustizia e la Riconciliazione come proprio centro di conoscenza sulla giustizia e la riconciliazione. Il Centro ha iniziato molto rapidamente ad aiutare gli affiliati della *Prison Fellowship* a fronteggiare le ingiustizie che incontrano continuamente nei loro sistemi di giustizia penale e carcere mediante l'applicazione dei principi, delle politiche e dei programmi tipici della giustizia riparativa.

---

<sup>177</sup> [https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy\\_it](https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_it)

<sup>178</sup> Per gli approfondimenti sul Progetto Sicomoro si richiama il successivo paragrafo 8.4.

In quanto programma del *Prison Fellowship International*, il Centro si occupa principalmente di materia penale, promuovendo i principi della giustizia e della riconciliazione nei vari ordinamenti penali.

Tra i suoi principali progetti, a titolo esemplificativo, si evidenzia il “*Sycamore Tree Project*”; ideato nel 1996, attraverso cui vengono tenuti nelle carceri otto incontri settimanali tra autori dei reati e vittime di reati connessi per discutere delle conseguenze lesive prodotte. Il programma è ad oggi utilizzato regolarmente in 34 paesi, con oltre 3.500 vittime e detenuti che vi partecipano annualmente.

#### **5.4 International Institute for Restorative Practice (IIRP)**

([www.iirp.edu](http://www.iirp.edu))

La particolarità di tale organizzazione è quella di operare nell’ambito dell’istruzione, dal momento che ha assunto la veste di una “*Graduate School*” (equiparabile ad una università) il cui campus principale ha sede negli USA, nella città di Bethlehem nello stato della Pennsylvania; è poi presente in tutto il mondo tramite delle sedi affiliate internazionali come IIRP Canada, IIRP America Latina, IIRP Europa e IIRP Australia, attraverso le quali è stata possibile la formazione di oltre 75.000 professionisti provenienti da 85 paesi in tutto il mondo.

L’offerta dell’Istituto è ampia e variegata, e comprende corsi di laurea, master, corsi di formazione professionale per futuri operatori; oltre a ciò, si aggiunge un’intensa attività di conferenze e simposi organizzati in tutto il mondo, che vedono la partecipazione di qualificati studiosi e professionisti impegnati sul tema della giustizia riparativa.

#### **5.5 Victim Justice Network**

([www.victimjusticenetwork.ca](http://www.victimjusticenetwork.ca))

*Victim Justice Network* è un’organizzazione canadese, senza scopo di lucro, che ha creato una rete online di collegamenti a reti e centri di informazione, al fine di promuovere la conoscenza dei servizi e dei supporti esistenti a favore delle vittime di reati. La principale missione perseguita dal network, dunque, è quella di promuovere la consapevolezza, la comprensione ed il sostegno per le vittime di reato nella società.

Coerentemente con l’obiettivo fissato dal governo canadese nella *Federal Victims Strategy*<sup>179</sup>, di fornire alle vittime una voce più efficace nel sistema di giustizia penale, il *Victim Justice Network* concentra il proprio intervento in tre settori principali:

---

<sup>179</sup>Cfr. <http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cp-pm/eval/rep-rap/11/fvs-sfv/p2.html>

- Promuovere l'accesso alla giustizia riparativa per le vittime di reati attraverso il reperimento online di informazioni e strumenti a favore delle vittime.
- Costruire una rete di supporto professionale per gli operatori del diritto, per i fornitori di servizi di assistenza alle vittime, ed in generale per tutti coloro che si adoperino al servizio delle vittime di reati.
- Sviluppare e diffondere la cultura riparativa in favore delle vittime attraverso il supporto alla ricerca e all'innovazione in un'ottica multidisciplinare.

## 5.6 Restorative Justice International

(<http://www.restorativejusticeinternational.com>)

*Restorative Justice International* è un'associazione globale e una rete di oltre 5800 membri fondata nel 2009 per sostenere lo sviluppo della giustizia riparativa in tutto il mondo; il *Global Advisory Council* dell'associazione, ovvero il suo organo direttivo, è composto da influenti esperti internazionali della giustizia riparativa e dei diritti umani.

L'obiettivo del *Restorative Justice International* è promuovere e sostenere una riforma sistemica della giustizia basata sulla giustizia riparativa.

La *Restorative Justice International* è dunque pensata quale luogo in cui legislatori, organizzazioni non profit, imprese, agenzie governative e singoli individui possano condividere informazioni sulla riforma della giustizia e sulla giustizia riparativa, sviluppando una rete di contatti con altri soggetti coinvolti in questo lavoro a livello globale.

Dal 2001 attraverso il “*The Justice & Reconciliation Project*” (JRP), il lavoro dell'organizzazione si è concentrato nella diffusione dei principi riparativi in favore delle vittime di reati violenti.

## 5.7 International network for Law and Apology Research (INLAR)

([www.inlar.net](http://www.inlar.net))

Lo scopo principale del network è quello di favorire l'incontro tra persone interessate agli studi in materia di “*Apology*”<sup>180</sup>, attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge: la criminologia, la psicologia, l'antropologia, la filosofia, la comunicazione e l'etica.

Per il perseguimento di tali scopi, il network adotta le seguenti iniziative:

- Stabilire e mantenere collegamenti tra i singoli ricercatori e le istituzioni.
- Promuovere la ricerca sulle tecniche di “*Apology*” attraverso il networking online, conferenze, forum e altri eventi “*face to face*”.

---

<sup>180</sup>Per la definizione di *Apology* si richiama il paragrafo 1.5

- Creare collegamenti tra le reti correlate di ricercatori e professionisti.
- Condividere con i membri della rete ricerche e pubblicazioni.
- Facilitare la discussione e la condivisione di informazioni su proposte legislative in tema di "Apology".

### **5.8 The Community of Restorative Researches**

(<https://www.facebook.com/communityofrestorative researchers>)

La *Community of Restorative Researchers* è stata fondata nel giugno 2015; originariamente aperta a studenti di dottorato nel Regno Unito per la condivisione delle loro ricerche, ha rapidamente attirato l'attenzione di un pubblico molto più ampio, creando una rete di ricerca inter-professionale, internazionale e interdisciplinare incentrata sulla giustizia riparativa.

Lo scopo che si prefigge è di promuovere un dialogo aperto e critico sul tema, nonché migliorare la comunicazione e la collaborazione tra ricercatori, professionisti, legislatori ed altri soggetti coinvolti in pratiche di giustizia riparativa in diversi contesti e competenze.

### **5.9 European Victim Support**

(<https://victimsupport.eu/>)

È la principale rete di associazioni europee a difesa delle vittime di reato. Fondata nel 1990, ad oggi conta circa 56 associazioni affiliate che forniscono assistenza, informazioni e supporto alle vittime di reato. Attraverso un network di membri ed esperti, attraverso workshop e conferenze e incontri con i governi nazionali, si effettua un lavoro di approfondimento sulle normative in materia di diritti delle vittime di reato. Dal 2016 ad opera di questa rete viene pubblicata la relazione annuale sull'attuazione dei diritti delle vittime di reato negli Stati membri dell'UE.

Nel corso della sua storia *Victim Support Europe*, ha avuto l'opportunità di sviluppare e condurre molti progetti con partnership in tutta Europa.

Dal 2010, inoltre, l'organizzazione ha lavorato a stretto contatto con la Commissione europea, il Parlamento europeo e altre agenzie dell'UE sullo sviluppo della Direttiva 2012/29/UE.

## CAPITOLO VI

### PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA IN AMBITO EUROPEO

Sommario: 6.1 Giustizia riparativa e sicurezza sociale nei contesti interculturali europei – 6.2 Manuale dei *Peacemaking circles*– 6.3 Accessibilità e iniziazione alla giustizia riparativa: guida pratica – 6.4 Accessibilità e iniziazione alla giustizia riparativa: guida pratica – 6.5 Pratiche di giustizia riparativa nei casi di violenza sessuale: guida pratica– 6.6 Approfondimenti sulla Direttiva 2012/29/EU. Limiti di accesso alla giustizia riparativa e possibili sviluppi futuri

#### *Principali progetti di ricerca*

Di seguito verranno analizzati i principali progetti condotti in ambito europeo e, segnatamente, dall'*European Forum for Restorative Justice* negli ultimi anni<sup>181</sup>.

#### **6.1 Giustizia riparativa e sicurezza sociale nei contesti interculturali europei**

Tra i progetti conclusi più di recente, nonché uno di quelli caratterizzati da una delle maggiori durate temporali<sup>182</sup>, vi è quello denominato “*ALTERNATIVE – Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies*”<sup>183</sup>.

L'indagine ha avuto lo scopo di verificare se (e come) la giustizia riparativa possa rappresentare un'alternativa al discorso sulla sicurezza, specialmente in contesti interculturali.

La premessa da cui si è partiti è la seguente: in un contesto sociale europeo divenuto interculturale, i cittadini avvertono sempre più minacciata la sicurezza personale e collettiva. I governi, per far fronte al bisogno di sicurezza sociale, incentivano l'uso di mezzi di sorveglianza e controllo e, in alcuni casi, autorizzano persino la costruzione di muri e recinzioni. Risulta complesso, pertanto, all'interno di questo quadro, diffondere la cultura della giustizia riparativa e sensibilizzare le persone sui suoi principi fondamentali, basati sul dialogo e sull'incontro con l'altro<sup>184</sup>.

---

<sup>181</sup><http://www.euforumrj.org/projects/current-projects/>

<sup>182</sup> 48 mesi, dal 1 febbraio 2012 al 31 gennaio 2016.

<sup>183</sup> Cfr. il sito internet <http://www.alternativeproject.eu/publications/public-deliverables/>

<sup>184</sup>La ricerca si è anche occupata di indagare le cause dei conflitti interculturali. È emerso che la conflittualità interculturale, determinata dalla presenza degli immigrati nei territori europei, è molto legata a ragioni storiche e territoriali. Ad esempio, in Austria, deriverebbe da un pensiero di fondo radicato nella società, secondo cui solo coloro che hanno contribuito al benessere post-bellico

L'analisi giunge ad interessanti conclusioni che di seguito vengono sinteticamente illustrate:

1. L'utilizzo eccessivo dei sistemi di sorveglianza tecnologici amplifica, anziché ridurre, il sentimento di insicurezza delle persone. Al contrario, il senso di sicurezza degli esseri umani si alimenta delle relazioni umane, del dialogo e degli incontri.
2. I sentimenti di insicurezza sociale, si riflettono nelle comunità creando condizioni di isolamento per cui gli abitanti si ritirano dalla vita collettiva.
3. Gli approcci della giustizia riparativa, aprono la comunità al dialogo e diventano strumento di convivialità, contribuendo al miglioramento del senso di sicurezza sociale.
4. Prima di sperimentare le pratiche riparative, in un contesto di conflitto interculturale, è importante stimolare la collettività ad un passaggio intermedio, definito di "partecipazione al conflitto", che consiste nel creare occasioni in cui le persone possano dare voce, in modo costruttivo, al conflitto interculturale che le anima.

## **6.2 Manuale dei *Peacemaking circles***

La ricerca dal titolo "*Handbook for Facilitating Peacemaking Circles*"<sup>185</sup> ha avuto ad oggetto lo studio questi particolari metodi che, grazie al loro approccio inclusivo e non gerarchizzato permettono di affrontare anche danni di notevole entità. Lo studio è caratterizzato da un approccio molto pratico, come si evince dal fatto che viene analizzato il procedimento dei *circles*<sup>186</sup> in ogni sua singola fase. Esso è indirizzato espressamente ad un pubblico di operatori che abbiano già avuto esperienza in materia di mediazione e/o in altre pratiche della *restorative justice*, ed intendano approcciarsi ai *Peacemakers Circles* con l'obiettivo di divenire dei "*circle facilitators*" o "*circle keepers*". La conclusione cui giungono gli autori, è che non esiste per il raggiungimento di tale obiettivo alcuna metodologia da scolpire nella pietra. L'invito agli operatori, infatti, è quello di adattare di volta in volta il metodo dei *circle* alle circostanze del caso concreto nonché alla sensibilità dei partecipanti; solo in tal modo è possibile perseguire lo scopo primario di tale strumento, ovvero favorire un dialogo tra le persone improntato al reciproco rispetto.

## **6.3 Accessibilità e iniziazione alla giustizia riparativa: guida pratica**

---

potrebbero parteciparvi. Gli immigrati, pertanto, non sarebbero moralmente autorizzati a beneficiare del benessere costruito dagli austriaci.

<sup>185</sup>[http://euforumrj.org/assets/upload/peacemaking\\_circle\\_handbook.pdf](http://euforumrj.org/assets/upload/peacemaking_circle_handbook.pdf)

<sup>186</sup>Per la disamina dei *circles* si rinvia al cap. I.

Il saggio “*Accessibility and Initiation of Restorative Justice: a Practical Guide*”<sup>187</sup>, pubblicato nel 2014, si è occupato di studiare le ragioni per cui la giustizia riparativa sia ancora poco applicata, nonostante i benefici per vittime e trasgressori siano ampiamente illustrati dalla ricerca.

Vengono, identificati due aspetti che caratterizzano la fase iniziale delle pratiche di giustizia riparativa: l’accessibilità, che riguarda l’insieme dei fattori che facilitano o, al contrario, impediscono alle parti ad avviare a una procedura riparativa (quali disponibilità, legislazione, criteri di esclusione, consapevolezza, comportamenti, cooperazione, fiducia reciproca, istituzionalizzazione, buone pratiche e costi) e l’iniziazione, ovvero quei fattori relativi al caso concreto che stimolano o, viceversa, scoraggiano le parti ad avviare una pratica riparativa e che vengono in risalto nel momento in cui una vittima o un trasgressore è invitato o informato sulla giustizia riparativa (tali sono, ad esempio, il livello di influenza e l’autorità del soggetto che propone l’iniziativa, le informazioni fornite, la modalità e le circostanze con cui viene presentata l’offerta, nonché la frequenza della stessa). Lo studio costituisce una raccolta di idee, strategie e raccomandazioni per migliorare l’accessibilità, l’avvio della giustizia riparativa in Europa e la formazione su questi argomenti. Di seguito si elencano, brevemente, gli esiti della ricerca:

1. La consapevolezza è l’aspetto che maggiormente incide nella fase di accessibilità. È necessaria, pertanto, un’ampia attività di informazione pubblica affinché le persone (ivi inclusi gli operatori del mondo giudiziario) conoscano i benefici delle procedure riparative.
2. Per ciò che concerne la fase di iniziazione, va prestata particolare attenzione, ai metodi con cui si comunica ad una parte l’intenzione di avviare una procedura di giustizia riparativa, ovvero l’invio della lettera o la prima telefonata; infatti, dal successo di tali primissime fasi dipende l’organizzazione di un primo incontro tra il mediatore e le singole parti.

Lo studio fornisce alcuni suggerimenti su come scrivere una buona lettera o svolgere una telefonata, così da avere un primo incontro soddisfacente.

3. Si forniscono diversi consigli su come organizzare la formazione in campo riparativo. Si suggerisce, ad esempio, di avere partecipanti provenienti da diversi settori professionali, e ciò in quanto ciascun soggetto può arricchire il percorso con le proprie competenze e specialità.

#### **6.4 Pratiche di giustizia riparativa nei casi di violenza sessuale: guida pratica**

---

<sup>187</sup><http://www.euforumrj.org/projects/previous-projects/accessibility-and-initiation-of-restorative-justice/>

Uno studio del 2015 ha affrontato, invece, il tema della giustizia riparativa applicato ad una particolare tipologia di reati connotata da un elevato disvalore sociale, quella delle violenze sessuali: “*Sexual violence and restorative justice: A practice guide*”<sup>188</sup>.

L'obiettivo principale di questa guida pratica è quello di creare pratiche sicure per le vittime di violenza sessuale che desiderino incontrare l'autore del reato.

Per ciò che attiene i benefici che le tecniche di giustizia riparativa possono produrre in tali ipotesi delittuose, la ricerca afferma che la *restorative justice* fornisce un fondamentale supporto alle vittime per poter tornare ad immaginare future relazioni come esperienze sicure e positive. Benefici sono ipotizzabili anche per gli autori del delitto, ai quali viene così fornita l'opportunità di intraprendere un percorso di autentica accettazione della propria responsabilità. Infine, la giustizia riparativa si riflette profondamente anche sull'esperienza di vergogna per le vittime, i trasgressori e le loro famiglie, consentendo infatti di vivere tale sentimento in un modo riabilitativo e non stigmatizzante.

A fronte dei benefici, tuttavia, vengono anche considerate le potenziali criticità delle tecniche riparative in tali casi<sup>189</sup>.

Invero, deve considerarsi come una simile esperienza potrebbe anche comportare il rischio di una c.d. re-traumatizzazione della vittima, ovvero rivivere l'evento nonché le reazioni e i sentimenti traumatici ad esso associati. Si pone, pertanto, la necessità di adottare tutte le possibili misure di sicurezza per ridurre al minimo tale eventualità.

Queste cautele si rendono necessarie anche in considerazione del fatto che in molti contesti in cui è ancora dominante la cultura per cui la violenza sessuale contro le donne sia in larga misura condonata, normalizzata, negata e riformulata come accettabile; il risultato netto di ciò è l'emarginazione ed il silenzio delle vittime. Ciò comporterebbe che i sistemi dominati dagli uomini, come la polizia e il sistema giudiziario, potrebbero essere orientati da percezioni di genere della violenza sessuale. È essenziale, pertanto, che gli operatori di giustizia riparativa siano consapevoli di questi problemi.

Lo studio sottolinea poi, come già anticipato, che non possa esserci un unico modo di trattare i casi di violenza sessuale; ogni caso deve essere trattato singolarmente e secondo le specificità che presenta. Risulta importante compiere un lavoro di preparazione prima di iniziare il percorso riparativo, anche tramite l'adozione di piccoli accorgimenti pratici che possano aiutare a ridurre il livello di ansia delle parti; ad esempio: la possibilità che la

---

<sup>188</sup>[http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2015/09/Doing-restorative-justice-in-cases-of-sexual-violence\\_practice-guide\\_Sept2015-1.pdf](http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2015/09/Doing-restorative-justice-in-cases-of-sexual-violence_practice-guide_Sept2015-1.pdf)

<sup>189</sup>La natura e l'intimità del danno, gli squilibri di potere spesso associati a tali delitti (i quali, sono spesso legati a connessioni relazionali tra vittime e criminali) le particolari vulnerabilità delle vittime (in alcuni casi dovute anche alla loro giovane età e immaturità), l'inadeguatezza dei servizi di supporto per i partecipanti, sono alcune delle ragioni per cui si ritiene “pericoloso” il ricorso alla giustizia riparativa.

vittima e il trasgressore arrivino nello stesso momento, o siano seduti nella stessa sala d'attesa, potrebbe creare una sensazione di insicurezza e disagio che può essere evitata con una pianificazione chiara in anticipo; viceversa, accordarsi sui luoghi in cui svolgere le sedute per mettere i soggetti a proprio agio, stabilire il modo in cui le parti si saluteranno vicendevolmente può diminuire il livello di tensione di tutti i partecipanti, così come coinvolgere le famiglie per garantire alla vittima e all'autore del reato la vicinanza di una persona che li supporti durante il processo.

Proprio in tale ottica, si pone dunque il problema della formazione che devono possedere gli addetti alla giustizia riparativa. Gli autori raccomandano, pertanto, che gli operatori coinvolti in casi più gravi abbiano una formazione aggiuntiva per integrare le loro competenze di base, in considerazione del maggiore livello di traumatizzazione della vittima.

Per quanto riguarda la raccolta di dati empirici, l'indagine si è concentrata sull'analisi di due "case study" di violenza sessuale sotto diversi profili: il primo chiamato "caso Jo/Darren", mentre il secondo "caso Lee/Courtney". Quest'ultimo riguarda un episodio di violenza sessuale domestica, essendo l'autore e la vittima fratellastri di 17 e 15 anni; dall'analisi di tale episodio gli Autori concludono che le pratiche di giustizia riparativa sono state fondamentali, oltre che per i profili classici di risocializzazione, anche per consentire il reingresso quanto più sereno possibile dell'autore all'interno del nucleo familiare.

Dall'analisi del caso "Jo/Darren", invece, è emerso quali elementi della giustizia riparativa si siano rivelati maggiormente utili ai fini del successo della procedura di mediazione vittima-reo; tra questi, l'empatia, la gestione della vergogna e l'"auto-perdono" da parte della vittima, le ricadute sulle famiglie ed il coinvolgimento di queste, l'apertura verso i sentimenti, i pensieri e le esperienze della vittima, la comprensione sul perché prediligano determinate tipologie di individui.

## **6.5 Approfondimenti sulla Direttiva 2012/29/EU. Limiti di accesso alla giustizia riparativa e possibili sviluppi futuri**

a) Uno studio nel 2016 dal titolo "*PRACTICE GUIDE FOR RJ SERVICES: The Victims' Directive – Challenges and opportunities for restorative justice*"<sup>190</sup>, rappresenta il traguardo finale di un progetto sorto nell'ambito di una delle *Summer School* organizzate periodicamente dal Forum Europeo dal titolo "*The Victims' Directive – challenges and opportunities for Restorative Justice*" tenutasi il 13-17 luglio 2015 a Lisbona, in Portogallo. Oggetto della *Summer School* era un approfondito dibattito avente ad oggetto la Direttiva 2012/29/UE, con uno sguardo focalizzato soprattutto sul ruolo della vittima all'interno del

---

<sup>190</sup><http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2017/03/Practice-guide-with-cover-page-for-website.pdf>

processo riparativo. Al fine di garantire un'ampia attuazione della Direttiva, vengono indicate una serie di iniziative adottabili che si pongono "oltre gli standard minimi" previsti dalla normativa comunitaria. Così, ad esempio, in tema di conoscenza del fenomeno della giustizia riparativa si è proposto di organizzare una campagna di sensibilizzazione mirata (per professionisti) o più ampia (per il pubblico) allo scopo aumentare la fiducia nelle relative pratiche, ritenuta necessaria a causa del persistere di una generalizzata e dominante cultura punitiva in ambito penale; ancora, di aumentare la conoscenza di tale tematica in capo delle autorità giudiziarie, istituendo canali diretti di comunicazione tra queste e gli organismi di giustizia riparativa ed organizzando seminari, conferenze ed incontri. In tema di cooperazione, invece, mentre la Direttiva si occupa della collaborazione tra i diversi Stati membri, nulla disciplina circa la cooperazione all'interno di ciascuno Stato membro; tale aspetto è invece particolarmente importante nei paesi in cui non è presente un'organizzazione nazionale "ad ombrello" capace di promuovere i diritti delle vittime e la giustizia riparativa. Inoltre, per ciò che attiene l'accesso ai servizi, vengono proposte soluzioni per aumentare la possibilità per le vittime di accedervi, eliminando per quanto possibile tutte quelle barriere (di tipo geografico/territoriale, economico, strutturale) che si frappongono fra essi e le vittime. In tema di informazione, invece, si è proposto di adottare una serie di misure che permettano una maggiore divulgazione della giustizia riparativa, ad esempio istituendo apposite autorità (o obblighi per quelle già esistenti) deputate ad informare i potenziali beneficiari di tale possibilità. Ancora, si propone l'adozione di programmi di formazione per gli operatori quanto più standardizzati possibile, ma in ogni caso idonei ad essere adattati alle esigenze dei casi specifici, così da garantire l'offerta di specifiche competenze uniformi per ogni organismo.

**b)** Il fine della ricerca condotta nel 2016 denominata "*Briefing Paper about the Regulation of Restorative Justice in the Directive 2012/29/EU*", è stato quello di valutare il potenziale e di evidenziare i limiti forniti dalla Direttiva, dal momento che, come detto, quest'ultima ha fissato unicamente gli standard minimi per i diritti, il sostegno e la protezione delle vittime di reato. Il saggio fornisce una disamina della Direttiva, concludendo che vi sia uno squilibrio tra l'attenzione riservata al riconoscimento dei benefici che la giustizia riparativa può avere per le vittime di reato rispetto all'attenzione prestata ai metodi riparativi. Allo stesso modo, si sottolinea come la Direttiva non sia in grado di adottare misure proattive per aumentare disponibilità, accessibilità o garanzia di un accesso paritario ai servizi di giustizia riparativa per le vittime.

La limitata accessibilità alla giustizia riparativa continua a rimanere, infatti, uno dei principali ostacoli all'ulteriore sviluppo della *restorative justice* in Europa; per tutte queste

ragioni è, quindi, fondamentale che il Forum Europeo rimanga una piattaforma per la condivisione di *best practices*, auspicando una standardizzazione dei metodi a livello europeo.

L'elaborato si chiude, dunque, con un invito ad interessarsi ulteriormente allo sviluppo della giustizia riparativa nell'UE e ad inviare al Forum Europeo commenti, esperienze, dati rilevanti, risultati di ricerca, opinioni e pensieri in relazione allo sviluppo futuro della giustizia riparativa.

c) Nel 2017 viene poi pubblicato lo studio denominato “*Restorative Justice in the Victims’ Directive: Survey results*”<sup>191</sup>, che conclude il percorso avviato con l'elaborato analizzato sub b) e nel quale si “tirano le somme”. All'esito della disamina dei suggerimenti e dei contributi dei partecipanti all'iniziativa, il documento si conclude con l'enunciazione di una serie di “principi” che riassumono le priorità che presumibilmente costituiranno gli obiettivi delle future attività del Forum Europeo nei prossimi anni. In particolare, si suggerisce di:

- Creare standard minimi in tema di giustizia riparativa, che siano obbligatori; sviluppare inoltre un terreno comune di base per la formazione dei professionisti, o una formazione standardizzata a livello nazionale e internazionale nonché delle *best practices*.
- Sviluppare strumenti basati sulla ricerca e sulla valutazione per un servizio di qualità (ad esempio un'ulteriore ricerca qualitativa e quantitativa sui limiti per prevenire la vittimizzazione secondaria e ripetuta).
- Promuovere la coerenza delle normative e delle politiche nazionali e internazionali; lavorare sulla conoscenza e l'istituzionalizzazione a livello nazionale ed europeo.
- Scambiare buone pratiche, creare e promuovere scambi tra paesi e la cooperazione in progetti europei.
- Formare gli operatori nel campo del diritto penale e nel servizio di assistenza alle vittime sulla giustizia riparativa; sensibilizzare i responsabili decisionali e politici nonché della pubblica opinione;
- Diffondere una maggiore visibilità delle pratiche di giustizia riparativa (siti internet, social media, arte, *case studies*); aumentare i progetti di giustizia riparativa nelle scuole, nei movimenti giovanili e in generale nella società per abituare le persone a modelli alternativi per la risoluzione dei conflitti.
- Emanare una ulteriore Direttiva o un altro atto normativo sovranazionale specifico sul tema della *restorative justice*.

---

<sup>191</sup><http://www.euforumj.org/wp-content/uploads/2018/02/RJ-in-the-VD-EFRJ-survey-report.pdf>

## **CAPITOLO VII**

### **ESPERIENZE PRATICHE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA - UFFICI E CENTRI DI MEDIAZIONE DEL PRIVATO SOCIALE –PROTOCOLLI D’INTESA**

Sommario: Introduzione 7.1 CENTRI DI MEDIAZIONE ISTITUZIONALI: a) MILANO – Il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale di Milano b) TRENTO ALTO ADIGE – Centro di Mediazione Penale c) REGIONE MARCHE–Centro regionale per la mediazione dei conflitti (CRMC) d) BARI – Ufficio Di Mediazione Giudiziaria Civile e Penale e) PALERMO – Ufficio di mediazione penale del Comune di Palermo– Centro di Mediazione Penale;

7.2 UFFICI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE: a) MILANO – Cooperativa Dike per la mediazione dei conflitti b) BERGAMO – Ufficio Giustizia Riparativa – Caritas Diocesana di Bergamo c) BOLOGNA – Associazione "Centro Italiano Di Mediazione e di Formazione alla Mediazione Dei Conflitti" (C.I.M.F.M) d) REGGIO EMILIA –Anfora, Centro di Giustizia Riparativa (L’OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale) e) ROMA – Centro di Mediazione Penale dell’Istituto per la Mediazione Sistemica (Is.Me.S) f) ROMA-PALERMO–Associazione Spondè – g) PALERMO – Centro Diaconale La Noce h) COMO – Progetto Contatto ;

7.3 ULTERIORI PROTOCOLLI, INTESE E CONVENZIONI RECENTI: a) Protocollo d’Intesa per il Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale (in corso di costituzione) tra il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, Regione Lazio, Tribunale per i Minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma - 15 dicembre 2015 b) Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l’Umbria, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell’Umbria, Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell’Umbria, Associazione APAB, Associazione Aletea – studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione per ATTUAZIONE PROGETTO MeF – Mediazione, attività riparative e Formazione - 6 febbraio 2017 c) Protocollo di intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte in favore delle vittime vulnerabili tra Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Comune di Milano e Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo - 29 marzo 2017 d) Protocollo d’intesa tra Ufficio Interdistrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna - UEPE Sardegna di CAGLIARI e Centro Italiano per la Promozione della Mediazione - CIPM

sezione di CAGLIARI per attività riparative - 19 settembre 2017 e) ROMA: Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale ed il Ministero della Giustizia per lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio ambientale - 17 febbraio 2018 f) VERONA: Convenzione tra il Tribunale e il Comune di Verona – Accordo tra Tribunale di Verona e C.S.I. Comitato sportivo italiano g) COMO: Associazione del volontariato comasco – servizi per il volontariato di Como (CSV)

## **Introduzione**

In Italia, le pratiche di giustizia riparativa, specialmente nell'ambito dell'esecuzione della pena, sono ancora in fase di sperimentazione. Negli ultimi anni sono state messe in atto varie esperienze su autorizzazione del Ministero della Giustizia, attraverso la stipula di convenzioni *ad hoc* con centri ed uffici di mediazione dislocati in tutto il territorio nazionale. Di seguito verranno proposte, senza pretesa di esaustività, alcune tra le esperienze più rilevanti in Italia nell'ambito della giustizia riparativa nel contesto della giustizia penale. In particolare, si dà conto dei centri di mediazione penale di tipo istituzionale, di enti appartenenti al al privato sociale, nonché delle collaborazioni attivate con il Ministero della Giustizia attraverso la stipula di intese e protocolli.

### **7.1 CENTRI DI MEDIAZIONE ISTITUZIONALI:**

#### **a) MILANO- Il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale di Milano**

Nel 1998, su iniziativa di un gruppo di studiosi ed operatori esperti nell'ambito della giustizia minorile, nasce l'Ufficio di Mediazione Penale del Comune di Milano con la firma del Protocollo di intesa tra il Ministero di Giustizia, la Regione Lombardia, l'Assessorato all'Educazione del Comune di Milano, l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo, l'Asl e il Patrocinio del Tribunale per i Minorenni<sup>192</sup>.

Nel corso degli anni si evolve estendendo la propria offerta anche nell'ambito degli adulti anche in fase esecutiva, stringendo collaborazione con gli istituti penitenziari di Pavia, Voghera e Bollate.

Nel 2016 l'Ufficio amplia le proprie competenze divenendo Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale.

I mediatori appartengono a varie professionalità (avvocati, sociologi, criminologi, educatori, assistenti sociali e psicologi) ed hanno svolto un percorso formativo sulla base del modello

---

<sup>192</sup>[http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/servizi\\_per\\_adolescenti/giustizia\\_riparativa](http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/servizi_per_adolescenti/giustizia_riparativa)

umanistico c.d. francese, arricchita anche da percorsi differenti (modello negoziale e sistemico).

Il Centro si avvale di varie metodologie di giustizia riparativa (mediazione autore-vittima, mediazione con vittima a-specifica, *community group conferencing*, *focus groups apology*), sulla base della considerazione che non vi è uno strumento più corretto di un altro in modo aprioristico e che ogni caso va valutato singolarmente. Inoltre, vi sono delle ipotesi in cui la mediazione reo-vittima non è praticabile in ragione della mancanza di disponibilità ad intraprendere il percorso oppure per la valutazione di rischio di vittimizzazione secondaria.

Nell'ambito della giustizia riparativa minorile, il Centro si occupa di tre differenti progetti: (i) la Mediazione Penale Minorile, (ii) il Progetto Writers, (iii) il Focus Group sulle Attività di Utilità Sociale<sup>193</sup>.

In particolare, il **Progetto Writers**, nato dall'idea di applicare la giustizia riparativa ai reati di imbrattamento, deturpamento e danneggiamento (art.639 c.p. e art. 635 c.p.), si prefigge lo scopo di

attuare un percorso di responsabilizzazione e riparazione del danno attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili a favore dei servizi comunali.

Il Writer presta, pertanto, attività in favore del Comune di Milano che rappresenta così la collettività ferita e offesa dal reato commesso e che diventa fautrice e destinataria al tempo stesso dell'atto riparativo; l'impegno del *writer* assume il significato di riconoscimento del danno causato, di responsabilizzazione e di presa di consapevolezza.

Il progetto prende avvio con una segnalazione da parte dell'Avvocatura Comunale. Dopo un colloquio iniziale, raccolte le competenze del *writer* e individuato, in base alle esigenze dell'Ente, il servizio più idoneo presso cui svolgere le attività, viene stipulato un contratto tra il Dirigente competente e l'interessato che disciplina le modalità esecutive dell'attività utili per il monte quantificato.

L'attività viene monitorata dagli educatori attraverso verifiche con il servizio comunale presso cui le attività vengono svolte nonché tramite colloqui individuali con i *Writers*.

Al termine del percorso, viene verificata l'effettiva avvenuta riparazione attraverso apposito colloquio finale. Si redige successivamente un esito che viene inviato all'Avvocatura Comunale.

Hanno usufruito delle attività socialmente utili soprattutto i servizi per gli anziani, i servizi disabili e i servizi educativi, che hanno impiegato i *writers* sia per lavori manuali quali pulizia, imbiancatura, abbellimento spazi, anche in affiancamento agli operatori nelle attività con l'utenza.

---

<sup>193</sup>[http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/servizi\\_per\\_adolescenti/giustiziari parativa](http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/servizi_per_adolescenti/giustiziari_parativa)

I “**Focus Group sulle Attività di Utilità Sociale**” sono, invece, incontri periodici rivolti ai minori coinvolti nei vari progetti del centro e si pongono l’obiettivo di fornire uno spazio di riflessione collettiva su Attività di Utilità Sociale. Come già evidenziato, lo scopo del Focus Group è quello di approfondire e problematizzare l’esperienza riparativa svolta individualmente dai ragazzi. Il confronto tra pari in un contesto collettivo ha il valore di fornire uno spazio dove esprimere in libertà il proprio pensiero ed avere un confronto con persone che hanno vissuto un’esperienza simile. Si lavora molto sulla consapevolezza, la responsabilizzazione e sui concetti di giustizia, reato e vittima.

I gruppi sono eterogenei ed ognuno rappresenta un’esperienza a sé; si raggiungono livelli di profondità diversi da gruppo a gruppo. Il minimo dei partecipanti è sei ed il massimo dieci.

Alla fine del ciclo di incontri viene fornito ai partecipanti un questionario anonimo, così da avere un riscontro e poter lavorare su possibili miglioramenti.

Con riferimento al settore degli adulti, come anticipato, oltre alla mediazione nelle forme autore-vittima e indiretta, sono utilizzati i *Community Group Conferencing*<sup>194</sup>, promossi tramite il coinvolgimento di gruppi di detenuti, gruppi di cittadini, gruppi di operatori in una riflessione condivisa sul tema del riparare. Tali pratiche sono realizzate presso le case di reclusione lombarde di Bollate, Pavia e Vigevano ed hanno condotto all'avvio di specifici percorsi riparatori calibrati per ciascun detenuto che aveva partecipato al progetto, consistenti in mediazione o attività riparativa sul territorio con l'ausilio delle realtà di volontariato già coinvolte nei *conference*<sup>195</sup>.

All’interno del centro viene, infine, praticata la c.d. *Apology*; si segnala la particolare attenzione rivolta alla vittima, della quale viene previamente acquisito il consenso alla ricezione della lettera di scuse da parte dell’autore del reato; inoltre, i mediatori, che si fanno da garanti nei confronti della vittima, prestano il proprio supporto al reo nella fase della scrittura.

L'accesso ai percorsi avviene, quanto ai minori, su invio da parte del Tribunale per i minorenni, anche su sollecitazione dell'USSM mentre, quanto agli adulti, su segnalazione degli UEPE o delle Direzioni dei carceri. Successivamente, il Centro invia all'autore del reato una prima lettera con l'invito a partecipare ad un colloquio preliminare; le vittime sono contattate direttamente tramite il centro, sempre attraverso l'invio di una lettera, cui segue un

---

<sup>194</sup>Si tratta, come visto, dei dialoghi allargati ai gruppi territoriali, per i quali si rinvia al cap. 1 che consistono in percorsi di riflessione promossi tramite il coinvolgimento di gruppi di detenuti, gruppi di cittadini, gruppi di operatori in una riflessione condivisa sul tema del "riparare".

<sup>195</sup> Cfr. il contributo sulle esperienze presso le case di reclusione di Pavia, Vigevano, Bollate di F. BRUNELLI, *La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in *Giustizia Riparativa, Ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di G. Mannozi e G. Lodigiani, cit., pp. 189-202.

incontro in uno spazio protetto di ascolto, a seguito del quale viene valutato il rischio di vittimizzazione secondaria.

La valutazione dell'efficacia degli interventi avviene attraverso degli indicatori rilevati dai mediatori, quali: l'apertura al dialogo, il riconoscimento reciproco, un cambiamento nelle modalità comunicative tra le parti, una riparazione simbolica.

Il Centro ha sviluppato una rete con associazioni del terzo settore e di volontariato di Milano, in particolare con associazioni che si occupano di violenza di genere.

#### **b) TRENTO ALTO ADIGE – Centro di Mediazione Penale**

Il Centro è stato istituito con legge regionale 16 luglio 2003, n. 4196, allo scopo di consentire ai Giudici di Pace del territorio di avvalersi dell'intervento di esperti di mediazione così come previsto dall'art. 29, comma 4, del D.lgs n. 274/2000<sup>197</sup>. E' una struttura a carattere pubblico, articolato in una sezione a Trento ed in una sezione a Bolzano.

Il Centro svolge attività di mediazione gratuita per i casi relativi a procedimenti penali a querela, sottoposti dai giudici di pace all'attenzione del Centro medesimo. Anche le parti interessate, con l'ausilio dei loro avvocati, possono chiedere di fruire di questa opportunità tramite il giudice di pace davanti al quale sono convocati.

Inoltre, con protocollo del 5.10.2015<sup>198</sup>, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, hanno istituito il Difensore Civico, il quale opera come garante dei minori, collaborando, altresì, con il Centro per la progettazione di iniziative a tutela dei minori <sup>199</sup>.

Sempre nel 2015, a seguito del Protocollo di Intesa tra Ministero della giustizia, Provveditorato Veneto, Trentino Alto Adige e Regione Trentino Alto Adige in materia di mediazione penale del 30.04.2015, il centro ha ampliato la propria offerta all'ambito della messa alla prova adulti.

I principali strumenti utilizzati sono la mediazione reo-vittima, il *family group conferencing* (in ambito minorile), laboratori sulla gestione dei conflitti nelle scuole e gruppi di parola con detenuti in esecuzione penale esterna.

---

<sup>196</sup> Il Centro è stato reso operativo dalla Determinazione della Giunta regionale n. 280 del 20 maggio 2004 a partire dal 1 giugno 2004.

<sup>197</sup> <http://www.regione.taa.it/Giudicidipace/Mediatori.aspx>

<sup>198</sup> Cfr. protocollo allegato reperibile sul sito della regione.

<sup>199</sup> L'art. 2-ter "Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza" della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 "Istituzione dell'ufficio del difensore civico", così come integrato dalla legge provinciale 11 febbraio 2009, n. 1, ha istituito il Difensore Civico presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, il cui compito è sostenere e garantire i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale promuovendo iniziative e sinergie tra amministrazioni al fine di sensibilizzare i minori sui loro diritti e diffondere una cultura che rispetti i diritti del minore.

La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata tramite i criteri della qualità della comunicazione, il raggiungimento dell'accordo e la remissione della querela. Il mediatore provvede alla redazione di una relazione sugli esiti, cui segue la fase di follow up sugli accordi di riparazione.

**c) REGIONE MARCHE- Centro regionale per la mediazione dei conflitti (CRMC)**

Nato sperimentalmente nel 2002 per la mediazione penale minorile, a seguito della legge regionale del 28/2008 (integrata dalla successiva legge regionale 16/2011), il Centro diviene *"Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti"*, istituito dalla Giunta Regionale<sup>200</sup>.

Di particolare rilievo è l'istituzione di un Elenco regionale per i mediatori dei conflitti, per il cui accesso sono previsti specifici requisiti<sup>201</sup>.

Gli operatori coinvolti hanno competenze nell'ambito sociale, giuridico, pedagogico e psicologico ed hanno seguito un percorso di formazione presso l'Associazione Dike di Milano e del Centro di Formazione della Mediazione di Bologna secondo il modello umanistico. La maggior parte di essi sono anche membri dell'Associazione italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.).

Degna di interesse è la Carta dei servizi<sup>202</sup> la quale si richiama alla tecnica vasaia giapponese Kintsugi attraverso cui le crepe di oggetti di ceramica rotti vengono riempite di una pasta dorata che fa da collante.

Il principale strumento utilizzato è la mediazione autore-vittima, cui si accede su invio delle istituzioni ed enti presenti sul territorio - autorità giudiziaria, amministrazione penitenziaria, servizio sociale, istituzioni scolastiche, forze dell'Ordine- in base a specifici protocolli di intesa stipulati, di soggetti privati (parrocchie, associazioni di volontariato, privato sociale) o autonomamente, previa richiesta scritta al Responsabile del Servizio Politiche Sociali Regione Marche e al Coordinatore del Centro.

I percorsi sono soggetti a supervisione e al termine le parti vengono invitate a compilare un questionario relativo al gradimento delle attività di mediazione svolta (cfr. schema di questionario allegato alla Carta dei servizi).

---

<sup>200</sup><http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale>

<sup>201</sup>Al riguardo, cfr. la DGR 333/2016, relativa alle modalità per l'iscrizione nell'elenco, reperibile all'indirizzo [http://www.norme.marche.it/Delibere/2016/DGR0333\\_16.pdf](http://www.norme.marche.it/Delibere/2016/DGR0333_16.pdf)

<sup>202</sup><http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Normativa/CARTA%20DEI%20SERVIZI%20DEL%20C2016.pdf>

Le istituzioni coinvolte in modo costante sono: la Regione Marche, il Centro di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, il Tribunale per i Minorenni delle Marche e l'UEPE, che collaborano in virtù di specifici protocolli<sup>203</sup>.

#### **d) BARI – Ufficio Di Mediazione Giudiziaria Civile e Penale**

L'Ufficio<sup>204</sup> è stato investito dell'attività di mediazione in seguito alla firma di appositi protocolli e convenzioni stipulate con vari organismi giudiziari: Tribunale per i Minorenni, Procura Minorile, Tribunale Ordinario, Tribunale di Sorveglianza, Corte d'Appello - Sezione Famiglia e Minori.

Esso svolge attività di mediazione familiare e penale e attività di informazione, formazione, sensibilizzazione.

La chiusura dell'Ufficio di Mediazione Civile e Penale, a seguito della scadenza della Convenzione con gli Enti Locali il 27 settembre 2007, ha indotto gli operatori della Cooperativa C.R.I.S.I. (Centro Ricerche Interventi e Stress Interpersonale), impegnati nella gestione dell'Ufficio, ad offrire in forma volontaria la propria professionalità così da evadere sia i casi rimasti pendenti alla data di cessazione delle attività, sia quelli di nuovo invio da parte della Autorità Giudiziaria.

Dal 2007 al 2011 i casi gestiti sono 132.

Dalla sua riapertura nel 2012 l'Ufficio ha gestito 84 casi di mediazione, dei quali il 73% in ambito penale<sup>205</sup>.

Ad oggi, l'Ufficio continua ad operare su base volontaria ed è in corso di sottoscrizione un protocollo con l'UEPE.

Tra le molteplici iniziative assunte, è stato organizzato il laboratorio "Tra Teatro e Mediazione", rivolto ai minori dell'Area Penale sottoposti all'Istituto della messa alla prova e alle misure alternative alla detenzione, ospiti delle comunità insistenti nel territorio della Provincia di Bari.

Inoltre, sempre nell'ambito dello sviluppo di attività legate alla mediazione penale, sono stati attivati: (i) un percorso di informazione, sensibilizzazione e confronto, anche con gli

---

<sup>203</sup>Al riguardo cfr. (i) il protocollo di intesa tra la Regione Marche ed il Tribunale per i minorenni ([http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Detenuti/crmc\\_protocollointesatribunaleminorenni2015ufficiale.pdf](http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Detenuti/crmc_protocollointesatribunaleminorenni2015ufficiale.pdf));

(ii) il protocollo di intesa tra la regione Marche e il Ministero della Giustizia- ufficio per l'esecuzione Penale Esterna Ancona-Pesaro/Urbino e Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, per le modalità di invio dei casi al centro regionale per la mediazione dei conflitti da parte degli UEPE della Regione Marche anno2016

([http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Detenuti/det\\_protocolloCRMC\\_UEPE\\_2016Rep1519Regint2016\\_287.pdf](http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Detenuti/det_protocolloCRMC_UEPE_2016Rep1519Regint2016_287.pdf)).

<sup>204</sup><http://www.mediazionecrisi.it/crisi/progetti/ufficio-di-mediazione-bari>

<sup>205</sup>Tutti i dati sono stati ricavati dal sito internet del Centro.

operatori penitenziari, relativamente alle attività di mediazione penale e giustizia riparativa indirizzata ai detenuti; (ii) un ciclo di incontri informativi sulle esperienze effettuate e le novità legislative in materia di mediazione penale e *Restorative Justice*; (iii) uno sportello di ascolto per un gruppo di detenuti motivati alla pratica della mediazione penale e alla giustizia riparativa.

#### **e) PALERMO- Ufficio di mediazione penale del Comune di Palermo**

L'Ufficio nasce nel 2000 grazie ad un protocollo di Intesa tra il Comune di Palermo, il Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia, il Tribunale e la procura per i minorenni di Palermo e si sviluppa grazie al supporto dell'Università degli Studi di Palermo (DEMS) e dell'Istituto Don Calabria, che ne cura il coordinamento operativo<sup>206</sup>.

Nello stesso operano sia soggetti strutturati nel Comune di Palermo e nei servizi della Giustizia Minorile, sia nel privato sociale. Gli operatori hanno professionalità eterogenee (psicologi, assistenti sociali, educatori, sociologi, avvocati) ed hanno ricevuto una formazione improntata al modello umanistico di mediazione.

L'esperienza del centro riguarda prevalentemente la giustizia minorile, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria minorile; propulsori dei percorsi possono essere anche l'USSM, gli avvocati, il reo, la vittima o altri soggetti interessati. Su richiesta delle competenti autorità giudiziarie e penitenziarie, svolge altresì attività di giustizia riparativa per adulti nel circuito penale.

I casi trattati al 2016 erano più di 400.

La mediazione viene attuata nella forma autore-vittima, con vittima aspecifica, nonché allargata con genitori e restituzione alla comunità dei percorsi effettuati.

Inoltre, il Centro effettua attività di sensibilizzazione sul tema della giustizia riparativa all'interno dell'Istituto penale per i Minorenni, coinvolgendo i minori, gli operatori sociali e della polizia penitenziaria e organizza incontri specifici con le Forze dell'Ordine.

E' stato, poi, avviato uno sportello di ascolto, supporto e orientamento per le vittime di reato che abbiano sporto denuncia, in collaborazione con la Questura di Palermo, la Polizia Giudiziaria e il Tribunale di Palermo.

E' stato approntato un sistema per la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi, affidato all'Università degli Studi di Palermo.

## **7.2 UFFICI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE**

---

<sup>206</sup><https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=9909>

### **a) Milano - Cooperativa Dike per la mediazione dei conflitti**

La cooperativa Dike<sup>207</sup>, è stata fondata da un gruppo di studiosi di consolidata esperienza nelle discipline sociali, giuridiche, pedagogiche e psicologiche, si occupa di promozione della cultura della giustizia riparativa e della mediazione, svolgendo attività di formazione, ricerca, studio, editoria, scambi nazionale ed internazionali ed offre servizi di mediazione ad enti pubblici, privati, università.

Inoltre, svolge attività di consulenza, supervisione e assistenza tecnica ad enti pubblici e privati per l'apertura di centri di mediazione o per il buon funzionamento degli stessi.

I principali strumenti utilizzati sono la mediazione reo-vittima, la mediazione con vittima aspecifica, i *focus groups* con minori autori di reato (nelle ipotesi in cui non è possibile coinvolgere la vittima in ragione della sua indisponibilità), i *community groups conferencing* con i minori sottoposti a procedimento penale e/o in esecuzione esterna e con gruppi di vittime coinvolte nell'ambito del contesto scolastico o cittadino, i *community groups conferencing* con adulti in messa alla prova o affidamento in prova, gruppi di operatori dell'esecuzione penale e, talvolta, anche gruppi di cittadini; infine, l'*apology*, nei casi in cui la vittima ha espresso la disponibilità a ricevere una comunicazione scritta (ma non l'incontro diretto) ed il reo ha manifestato la volontà di effettuare un gesto riparativo.

I percorsi sono gestiti da un'equipe di professionisti (avvocati, sociologi, criminologi, educatori, filosofi) formati secondo il modello della mediazione umanistica, poi integrata da altri modelli.

L'accesso avviene tramite raccolta del consenso del minore e dei suoi genitori dall'Autorità Giudiziaria. Il mediatore del centro contatta la persona offesa ed il minore e verifica la praticabilità dell'intervento.

La verifica dell'efficacia dei percorsi è effettuata attraverso indicatori irrinunciabili (la percezione delle parti circa la possibilità di manifestare i propri sentimenti, nonché circa il riconoscimento delle relative prospettive; una modifica delle modalità di comunicazione; il raggiungimento di una riparazione simbolica o materiale) e rinunciabili (una ricostruzione condivisa del fatto e la remissione della querela).

Risultano attivate collaborazioni con il Tribunale dei Minorenni di Milano, l'USSM di Milano, la Casa Circondariale di Pavia, il Consorzio SIS, l'UEPE di Milano e Lodi e di Pavia, le Case di reclusione di Milano-Bollate e di Vigevano, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari.

### **b) Bergamo- Ufficio Giustizia Riparativa - Caritas Diocesana di Bergamo**

---

<sup>207</sup><http://www.cooperativadike.org/>

Nel 2004, su iniziativa dell'allora Cappellano del Carcere di Bergamo, si è istituito un Ufficio di Giustizia Riparativa costituito da un'equipe di esperti che promuove lo strumento della mediazione (per lo più nella forma autore-vittima) sulla base del modello umanistico di Morineau<sup>208</sup>. Gli operatori, appartenenti alle varie professionalità, hanno ricevuto una formazione dall'Associazione Dike di Milano.

L'accesso al servizio da parte degli autori avviene attraverso segnalazione da parte degli assistenti sociali del carcere o, più frequentemente, da una comunicazione della cancelleria del giudice di Pace indirizzata all'avvocato o direttamente al reo.

Le vittime, invece, sono contattate dall'Ufficio di mediazione, che valuta di volta in volta tramite colloqui il rischio di vittimizzazione secondaria.

La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata attraverso una relazione da parte del mediatore, eventualmente anche condivisa con l'equipe.

L'Ufficio di Giustizia Riparativa ha stipulato nel corso degli anni diverse importanti convenzioni e protocolli con diversi soggetti istituzionali, al fine di implementare la propria attività<sup>209</sup>.

**c) BOLOGNA – Associazione "Centro Italiano Di Mediazione ed Formazione alla Mediazione Dei Conflitti" (C.I.M.F.M)**

Il C.I.M.F.M.-Bo<sup>210</sup>, associazione di promozione sociale, a partire dal 20 Dicembre 2001 ha istituito l'Ufficio per la Mediazione dei Conflitti nel quartiere di Santo Stefano. La sede è messa a disposizione gratuitamente della collettività.

Anche tale centro prevede un programma di formazione per i propri Mediatori Penali che si sono formati con un percorso di Mediazione Umanistica, secondo l'impostazione e i principi di Jacqueline Morineau. Il Centro ha sottoscritto in data 16/05/2016 un Protocollo d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bologna.

---

<sup>208</sup><http://www.caritasbergamo.it/giustizia-riparativa/>

<sup>209</sup>Cfr. (i) Protocollo d'intesa fra Caritas Diocesana Bergamasca e Provincia di Brescia, Centro Giustizia minorile per la Lombardia, Associazione Comuni Bresciani e la Caritas Bresciana per la costituzione dell'Ufficio per la mediazione penale minorile nel distretto di corte di appello di Brescia. Il protocollo è finalizzato alla costituzione dell'Ufficio per la mediazione penale minorile nel distretto di corte d'appello di Brescia. Un rappresentante Caritas partecipa alla cabina di regia dell'ufficio. (ii) Convenzione tra Caritas Bergamasca e UEPE di Brescia e Bergamo dell'amministrazione penitenziaria per promuovere giustizia riparativa sul nostro territorio. (iii) Convenzione tra la Caritas Bergamasca e l'UEPE di Brescia e Bergamo dell'amministrazione penitenziaria, per promuovere la giustizia ripartiva sul territorio. (iv) Collaborazione con la Polizia Locale di Bergamo, cominciata nel 2007 con un corso di formazione alla mediazione di 12 ore per un gruppo di vigili referenti delle diverse circoscrizioni, al termine del quale è stato steso un protocollo che coinvolge anche il Comune di Bergamo.

<sup>210</sup><http://www.cimfm.it/>

In virtù dell'accordo con il C.I.M.F.M è previsto che l'UEPE, nei procedimenti di definizione del programma di trattamento, informi gli imputati/indagati della possibilità di prevedere, all'interno dello stesso, l'avvio di un percorso di Mediazione Penale, al fine di mettere in atto condotte volte a promuovere la conciliazione con la parte offesa e la riparazione delle conseguenze del reato.

Il C.I.M.F.M, a sua volta, si impegna a mettere a disposizione dell'UEPE le risorse del Centro, per l'attivazione di percorsi di mediazione tra persona offesa e imputato/indagato, per un numero almeno 20 (venti) all'anno nei primi due anni di svolgimento dell'attività.

Entrambe le Parti, inoltre, si impegnano a collaborare, anche insieme ad altri soggetti istituzionali (Tribunale, Ente Locale), attraverso eventuali ulteriori iniziative congiunte, alla sensibilizzazione degli utenti e della cittadinanza tutta al tema della Giustizia Riparativa.

Ugualmente si prevede poi che l'andamento dell'attività di mediazione sia periodicamente monitorato in modo congiunto, così da poter eventualmente concordare ulteriori azioni nell'ambito del servizio.

Resta a carico del Centro la formazione degli Operatori UEPE della sede di Bologna in merito alle modalità con le quali fornire all'utente la presentazione del servizio.

**d) REGGIO EMILIA –Anfora, Centro di Giustizia Riparativa (L'OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale)**

Nata da un'iniziativa della Cooperativa di Solidarietà Sociale "L'Ovile" (Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia - Direzione UEPE Reggio Emilia, e L'Ovile Cooperativa di Solidarietà sociale - Centro di Giustizia Riparativa Anfora del 3 maggio 2016, di cui si dirà anche *infra*), il Centro<sup>211</sup> lavora con l'UEPE di Reggio Emilia, Parma e Piacenza nell'ambito dell'istituto della messa alla prova e nell'ambito più in generale dell'esecuzione penale esterna; collabora con i servizi sociali territoriali in percorsi di accompagnamento di soggetti minori coinvolti in procedimenti amministrativo-educativi presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna; applica il modello della mediazione umanistica a situazioni di conflittualità sia in funzione preventiva che in fase esecutiva.

In data 3 maggio 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, che risponde alla necessità di favorire la collaborazione tra la Cooperativa Sociale L'Ovile di Reggio Emilia e la Direzione Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Reggio Emilia in considerazione della possibilità di estendere, in via sperimentale, la partecipazione a percorsi di mediazione penale ad un numero sempre maggiore di persone coinvolte in procedimenti penali.

---

<sup>211</sup><https://anforagiustiziariparativa.com>

Il Protocollo prevede che l'UEPE di Reggio Emilia, nei procedimenti di definizione del programma di trattamento, informi gli imputati/indagati della possibilità di prevedere, all'interno dello stesso, l'avvio di un percorso di Mediazione Penale, in virtù dell'accordo con il Centro per la Giustizia Riparativa Anfora, al fine di mettere in atto condotte volte a promuovere la conciliazione con la parte offesa e la riparazione delle conseguenze del reato. La Cooperativa Sociale L'Ovile di Reggio Emilia mette a disposizione dell'UEPE le risorse del Centro per la Giustizia Riparativa Anfora, per l'attivazione di percorsi di mediazione tra persona offesa e imputato/indagato.

Il Centro per la Giustizia Riparativa Anfora e l'UEPE di Reggio Emilia si impegnano inoltre a collaborare, anche insieme ad altri soggetti istituzionali (Tribunale, Ente Locale), attraverso eventuali ulteriori iniziative congiunte, alla sensibilizzazione degli utenti e della cittadinanza tutta al tema della Giustizia Riparativa.

Si prevede, inoltre, che l'andamento dell'attività di mediazione sia periodicamente monitorato in modo congiunto, così da poter eventualmente concordare ulteriori azioni nell'ambito del servizio.

**e) ROMA – Centro di Mediazione Penale dell'Istituto per la Mediazione Sistemica (Is.Me.S)**

L' IsMeS, Istituto per la Mediazione Sistemica<sup>212</sup>, è una Onlus costituita a Roma nel 1999, con lo scopo di promuovere la mediazione come modo alternativo di affrontare i conflitti, individuando e valorizzando gli aspetti costruttivi ed evolutivi del conflitto stesso (anche mediante la sua riparazione), al fine di favorire la crescita armonica degli individui e dei loro sistemi di appartenenza, avendo cura dei legami sociali.

Il Centro svolge la sua attività in collaborazione con USSM di Roma che, grazie ad un accordo stipulato con il Centro Giustizia Minorile di Roma, ha visto dar forma ad un significativo intervento sperimentale nel campo della mediazione penale, per promuovere l'avvio e la gestione di percorsi di mediazione penale rivolti a minori e a giovani adulti autori di reato in carico al Servizio stesso, mediante l'invio da parte del Tribunale dei Minori di Roma nella cornice dell'art. 28 del DPR 448/88.

Esso è censito tra i centri di mediazione penale italiani sulla piattaforma "*Monitoringin Net*" del Dipartimento Giustizia Minorile, finalizzata ad operare un monitoraggio sull'attività dei centri di mediazione, sui modelli di riferimento e sui mediatori stessi.

In particolare, questa onlus organizza un Corso di Formazione in Mediazione dei conflitti e cura delle relazioni, finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche nell'ambito della cultura e della pratica della mediazione, in particolare nei settori penale, sociale e scolastico,

---

<sup>212</sup><http://www.mediazioneismes.it/ismes/centro-di-mediazione-penale/>

rivolto a Psicologi, Psichiatri, Avvocati, Assistenti Sociali, Sociologi ed Educatori, a Professionisti in possesso di Curriculum e titoli equipollenti, nel campo delle scienze umane e del diritto.

#### **f) ROMA-PALERMO- Associazione Spondè**

Nata nel 2014, l'Associazione, che ha sedi a Roma, Viterbo e Palermo, ha tra le finalità statutarie la realizzazione di iniziative in favore delle vittime di reato e la diffusione della giustizia riparativa e la mediazione penale, proponendosi di diffondere una cultura di pace, rafforzare gli standard di cultura civica, concorrere al contenimento dell'allarme sociale tramite azioni nell'ambito della prevenzione generale e speciale<sup>213</sup>.

Emblematica è la scelta della denominazione ("*Spondé*", in greco significa libagione: sacrificio offerto per sancire l'esito positivo di una trattativa di pace. I convenuti si porgevano l'un l'altro la coppa colma della libagione, impegnandosi reciprocamente al rispetto delle regole condivise ed all'effettivo superamento del conflitto e delle ostilità).

Il modello prescelto è quello umanistico di Morineau.

Ha promosso il progetto "Casa del diritto e della Mediazione", che comprende un servizio di ascolto e consulenza per le vittime, uno sportello di giustizia riparativa e mediazione penale e sociale, nonché un centro di formazione e documentazione. Nell'ambito del centro, vengono avviati annualmente dei corsi finalizzati alla formazione di operatori di giustizia riparativa e mediazione di operatori che potranno dare il proprio contributo presso il Servizio di ascolto e consulenza.

Nel dicembre 2015 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Comune di Palermo, volto a realizzare una Comunità riparativa. In particolare, l'Associazione si impegna a collaborare alla *"progettazione e alla realizzazione di interventi su base locale in favore delle vittime e alla risocializzazione dei condannati, agendo nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria, mediante una logica riparativa"* ed alla diffusione della giustizia riparativa, della mediazione penale e sociale e della tutela delle vittime, sul piano dello sviluppo culturale, scientifico e sociale. (<http://associazionesponde.it/wphome/protocollo-di-intesa-per-promuovere-una-comunita-riparatoria/>)

Oltre al Comune di Palermo, sono state attivate collaborazioni anche con l'Amministrazione penitenziaria della Regione Lazio, l'UEPE di Roma, l'UEPE di Viterbo, l'Istituto Valdese di Palermo, il Provveditorato Regionale.

#### **g) PALERMO - Centro diaconale La Noce**

---

<sup>213</sup><http://associazionesponde.it/wphome/>

A partire dal 2011, il Centro "La Noce"<sup>214</sup>, attivo a Palermo nell'offerta di servizi per i minori e le famiglie a rischio, su interesse della chiesa Valdese, ha ampliato le proprie competenze alla giustizia riparativa.

I progetti sono elaborati congiuntamente ai servizi sociali e sanitari del servizio pubblico in relazione alle esigenze avvertite nel territorio, proponendo una "sfida culturale" di sensibilizzazione della società.

Nel Centro sono stati attivati percorsi di volontariato o riparazione simbolica del danno all'interno del centro (c.d. *community service*), in favore di soggetti che beneficiano di una misura alternativa alla detenzione o inseriti in percorsi di messa alla prova.

Inoltre, vi è un servizio di supporto alle vittime (e alle loro famiglie), concepito come elemento di continuità per una fase preparatoria o successiva alla mediazione.

Importanza chiave nello sviluppo del centro ha assunto, poi, il ruolo delle Forze dell'Ordine di Polizia Penitenziaria le quali, intervistate su quali fossero le principali criticità del sistema penitenziario, hanno fatto rilevare le difficoltà di dare attuazione alle misure alternative in carcere in assenza di un'abitazione da parte dei detenuti.

Sulla scorta di tale importante informazione è stato istituito un servizio di ospitalità abitativa per adulti coinvolti in un procedimento penale e predispone, oltre all'accoglienza - breve ed episodica, in occasione di permessi premio, o temporanea, in occasione della fruizione di misure alternative - varie attività e servizi rivolti alla persona finalizzati al reinserimento lavorativo e sociale.

Il progetto, denominato "Casa vale la pena"<sup>215</sup>, è originato per far fronte al bisogno dei condannati di fatto esclusi dalla possibilità di fruire del beneficio della misura alternativa al carcere per mancanza di domicilio.

E' stata avviata una collaborazione con l'Associazione Spondè con riferimento alle attività di formazione.

In ambito minorile, si segnala la Casa dei Mirti, che accoglie minori entrati nel circuito penale e minori stranieri non accompagnati, inviati dai servizi sociali del Comune di Palermo o sbarcati sulle coste siciliane, provenienti da Egitto, Tunisia, Nigeria, Ghana.

L'ente ha avviato vari protocolli d'intesa sia con l'UEPE, sia con l'USSM, sia con il Tribunale di Sorveglianza.

#### **h) COMO – Progetto COnTatto – trame riparative nella comunità**

---

<sup>214</sup><http://www.lanoce.org/>

<sup>215</sup><http://www.lanoce.org/settore-sociale-e-riabilitativo/casavalelapena>

Contatto è un progetto partecipato da dieci organizzazioni, due università e dal Comune di Como<sup>216</sup> che ha l'obiettivo di diffondere la cultura della giustizia riparativa e delle sue metodologie nel territorio di appartenenza.

Le azioni si svolgono nell'ambito territoriale della città di Como. È rivolta un'attenzione particolare al mondo della scuola, ove i soggetti coinvolti sono: dirigenti scolastici, insegnanti, collaboratori, genitori e studenti.

In primo luogo, vengono svolte attività di coinvolgimento dei docenti e degli studenti per rafforzare le loro capacità di ascolto e di gestione delle emozioni e promuovere la mediazione dei conflitti, per far acquisire un linguaggio capace di spegnere la violenza, rafforzare la fiducia e (ri)creare un ambiente favorevole alle relazioni e all'apprendimento secondo i metodi del *restorative approach*. Inoltre, nelle scuole sono attive dei "laboratori di giustizia" all'interno dei quali si svolgono pratiche interattive e didattiche che favoriscono la gestione dei conflitti della vita quotidiana in classe, avvicinando le parti in lite, favorendo la comprensione e la reciprocità, piuttosto che il giudizio, la distanza e l'esclusione; ad esempio, tramite dialoghi riparativi, *circle time*, mediazioni informali, riletture del conflitto, proposte didattiche cooperative e di gruppo.

### **7.3 ULTERIORI PROTOCOLLI, INTESE E CONVENZIONI RECENTI:**

**a) Protocollo d'Intesa per il Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale tra il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, Regione Lazio, Tribunale per i Minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma - 15 dicembre 2015**

La finalità del Protocollo<sup>217</sup> è quella di dare centralità alla vittima di reato, rafforzando i suoi diritti e tutelandola e, al tempo stesso, favorire l'assunzione di responsabilità da parte del minorenne o giovane adulto autore di reato, attraverso la riparazione delle conseguenze del reato e, se possibile, la riconciliazione con la vittima. In particolare, il fine ultimo del Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale per i minorenni è quello di promuovere e sostenere interventi per la prevenzione delle recidive attraverso una sinergia con i Servizi socio-sanitari territoriali e gli organismi giudiziari (Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni).

---

<sup>216</sup><https://progettocontatto.com/il-progetto/>

<sup>217</sup><http://www.cronacasociale.it/wp/wp-content/uploads/2016/01/Protocollo-Mediazione-Penale.pdf>

In adempimento degli obblighi assunti nell'ambito di detto Protocollo, la Regione Lazio ha adottato in data 15/11/2017 la Determinazione n. G15532, invitando gli enti interessati all'affidamento del servizio a manifestare il proprio interesse<sup>218</sup>.

**b) Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell'Umbria, Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell'Umbria, Associazione APAB, Associazione Aleteia – studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione per ATTUAZIONE PROGETTO MeF – Mediazione, attività riparative e Formazione - 6 febbraio 2017**

Per sua espressa previsione, tale Protocollo<sup>219</sup> “*si inserisce nell'ambito tematico della Giustizia riparativa e mediazione penale*” (art. 2) e intende perseguire:

- Una metodologia innovativa e condivisa che migliori l'efficienza del processo dell'esecuzione penale e della messa alla prova.
- Interventi finalizzati alla riduzione dei conflitti.
- Attività rivolte alla riduzione della recidiva.
- Attività di sensibilizzazione della società locale.

La proposta sperimentale integrata vuole proporre un modello che faciliti l'accesso ai percorsi riparativi aumentandone l'efficacia, in un'ottica trattamentale di responsabilizzazione e con l'obiettivo di una diminuzione della recidiva.

La proposta progettuale in concreto prevede: i) Centro di Orientamento: colloqui di orientamento con i soggetti indagati/imputati per valutazione opportunità percorso di mediazione e/o riparazione e/o formazione. In questa fase verrà redatto con il soggetto un bilancio delle competenze al fine di individuare il percorso più adatto alle specifiche esigenze trattamentali e proposto, laddove idoneo alle specifiche esigenze rilevate, un percorso integrato di mediazione e/o attività riparative e/o formazione; ii) Eventuale attività mediazione vittima – reo, in linea con la direttiva 2012/29/UE; iii) Attivazione delle attività riparative eventualmente accompagnate da percorsi di formazione; iv) Monitoraggio del percorso individuale e valutazione della sua efficacia in termini di reinserimento sociale e di diminuzione della recidiva.

---

<sup>218</sup>[http://www.socialelazio.it/binary/prtl\\_socialelazio/tbl\\_news/Determina\\_G15532\\_15\\_11\\_2017.pdf](http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_news/Determina_G15532_15_11_2017.pdf), relativa a “*Approvazione avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse diretto agli Enti interessati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l'affidamento del servizio di gestione del “Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile”, di nuova istituzione, ubicato in Roma*”.

<sup>219</sup><http://www.sdsaltavaldelsa.it/attachments/article/54/Delibera-GE-12-2018-protocollo-MEF.pdf>

**c) Protocollo di intesa finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte in favore delle vittime vulnerabili tra Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Comune di Milano e Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo - 29 marzo 2017**

Questo Protocollo<sup>220</sup> si inserisce nell'ambito di un percorso avviato, tra gli stessi attori, già a partire dal 2010 ed ulteriormente rinnovato nel 2014, volto a coinvolgere l'Amministrazione comunale ad un'azione di contrasto del crimine informatico nonché di mitigazione degli effetti negativi degli stessi. Tale impegno veniva poi esteso anche alla repressione e prevenzione dei delitti commessi nei confronti dei c.d. "soggetti deboli", come le violenze sessuali, i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, tramite la predisposizione con altri Enti di prassi concrete a sostegno delle vittime di tali ulteriori reati<sup>221</sup>.

**d) Protocollo d'intesa tra Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna - UEPE Sardegna di CAGLIARI e Centro Italiano per la Promozione della Mediazione - CIPM sezione di CAGLIARI per attività riparative - 19 settembre 2017**

L'art. 1 del Protocollo<sup>222</sup> si propone di:

- Promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- Favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo.

L'art. 2 stabilisce, pertanto, che a tal fine l'UEPE si impegna a: (i) Segnalare al CIPM Cagliari il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività mediazione e riparazione; (ii) Comunicare il

---

<sup>220</sup>[http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/protocollo\\_prefettura\\_milano\\_vittime\\_vulnerabili\\_29\\_marzo\\_2017.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/protocollo_prefettura_milano_vittime_vulnerabili_29_marzo_2017.pdf)

<sup>221</sup>Le parti muovono poi dalla considerazione che *“Questa complessiva esperienza, succintamente descritta ai punti precedenti, visti gli esiti positivi, può essere ben replicata anche in relazione ad altre vittime in condizione oggettiva o soggettiva di particolare vulnerabilità. Questo sia per coerenza con le direttive europee in materia di vittima e i più recenti orientamenti giurisprudenziali sovranazionali e nazionali ma anche considerato che la Procura della Repubblica di Milano è da sempre strutturata in dipartimenti specializzati per tipologia di reato: scelta organizzativa precipuamente frutto della volontà di prestare concreta attenzione alle vittime”*.

<sup>222</sup>[https://giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_7\\_1.page;jsessionid=uOuW8KiqwgEKpaxqe2SEY3p?facetNod e\\_1=1\\_1\(2017\)&contentId=SCA61081&previousPage=mg\\_1\\_7](https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.page;jsessionid=uOuW8KiqwgEKpaxqe2SEY3p?facetNod e_1=1_1(2017)&contentId=SCA61081&previousPage=mg_1_7)

nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/sospensione del processo con messa alla prova all'interno, con il quale l'Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa; (iii) Promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento; (iv) Fornire i locali in cui si svolgerà l'attività di mediazione e giustizia riparativa, garantendone l'idoneità e la fornitura di strumenti informatici per la rilevazione della presenza/assenza dell'affidato/imputato.

A sua volta, il CIPM Cagliari si impegna a: (i) Collaborare con l'UEPE nello svolgimento di attività di giustizia riparativa; (ii) Partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'U.E.P.E, al fine di esaminare, anche dopo avere sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto, fermo restando l'assoluto rispetto degli standard internazionali in materia di riservatezza dell'attività di mediazione; (iii) Fornire la modulistica ad hoc per invio dei casi mediabili, la trattazione di essi (*lettera vittima, consenso mediazione indiretta e diretta, informativa mediazione, privacy e consenso dati, scheda invio mediazione, verbale incontro informativo, verbale incontro mediazione*); (iv) Rilevare anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera degli orari dell'affidato/imputato, mettendoli a disposizione dell'U.E.P.E con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto.

**e) ROMA: Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale ed il Ministero della Giustizia per lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio ambientale - 17 febbraio 2018**

Il Protocollo<sup>223</sup> di Intesa tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia per il progetto Lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio ambientale vede il coinvolgimento dei detenuti della Casa circondariale di Rebibbia, ed è volto a favorire il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena.

Il progetto intende promuovere l'utilizzo di detenuti, con un limite di 50 unità al giorno, per svolgere attività di pubblica utilità, in particolar modo per un intervento straordinario di pulizia e restituzione del decoro di alcuni spazi pubblici, aree verdi e piazze di Roma Capitale. Esso si fonda su attività di lavoro volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative, promuovendo un percorso di sensibilizzazione al rispetto del bene comune, alla legalità, all'osservanza delle regole e delle norme, come elementi imprescindibili per il percorso di reintegrazione del reo.

---

<sup>223</sup>Approvato con delibera di giunta di Roma Capitale n. 24 del 08.02.2018

Il Protocollo d'Intesa fa seguito alla Sottoscrizione di Intenti avvenuta lo scorso dicembre tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia.

**f) VERONA: Convenzione tra il Tribunale e il Comune di Verona – Accordo tra Tribunale di Verona e C.S.I. Comitato sportivo italiano**

Nell'ambito del progetto "*Errare humanum est*" è stata sottoscritta nel febbraio 2018 una convenzione tra il CSI, il Comune di Verona e il Tribunale per la messa alla prova di minori autori di reato in tema di circolazione stradale e in ambito sportivo<sup>224</sup>. Si tratta del primo esempio in Italia di comitato che si presenta come luogo di reinserimento per coloro che hanno commesso reati durante eventi sportivi, fuori e dentro lo stadio. Lo scopo della collaborazione è quello di veicolare valori positivi, di rispetto e di solidarietà attraverso lo sport, che vuole essere uno strumento di integrazione. Coloro che svolgeranno i lavori socialmente utili all'interno dell'associazione, avranno occasione di conoscere quale e quanto lavoro si cela dietro l'organizzazione di un evento sportivo. Mediante un percorso educativo, il Comitato veronese mostra l'altro lato dello sport, di modo da far comprendere ai ragazzi quanto positivo può e deve essere lo sport.

**g) COMO: Associazione del volontariato comasco – servizi per il volontariato di Como (CSV)**

La giustizia riparativa intesa nella sua accezione più ampia e, quindi, comprensiva anche dei lavori socialmente utili (LSU), presuppone un raccordo tra la magistratura e il terzo settore. Al fine di analizzare in che modo la giustizia riparativa possa permeare le realtà no-profit, appare utile richiamare l'esperienza virtuosa del Centro Servizi di Volontariato di Como<sup>225</sup>. Il Centro si occupa di erogare servizi di assistenza in favore delle organizzazioni di volontariato, sperimentando progetti di inserimento per soggetti condannati a pena detentiva o sottoposti a misura alternativa.

I percorsi sono attivati su segnalazione dell'UEPE o del direttore della casa circondariale, hanno previsto l'avvio di un orientamento con il soggetto interessato, finalizzato ad individuare una collocazione idonea, ponderata sulla base delle risorse e delle esigenze individuali. Contemporaneamente, si provvede a supportare nella gestione le organizzazioni disposte all'accoglienza, di modo da rendere più proficua l'esperienza.

---

<sup>224</sup><http://www.tribunale.verona.giustizia.it/it/Content/Index/12158>

<sup>225</sup><http://www.tribunale.como.giustizia.it/it/Content/Index/26479>

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, su spinta del Tribunale di Como, è stato promosso un confronto tra Tribunale, Ordine degli avvocati, UEPE e CSV; attraverso la sinergia attivata tra enti istituzionali e terzo settore, si è giunti alla sottoscrizione di un protocollo che riconosce al CSV il ruolo di ente di riferimento nella costruzione di un progetto per i lavori socialmente utili.

I risultati dei percorsi hanno fatto registrare dei dati incoraggianti: il 74% dei percorsi viene portato a termine, mentre il 10% dei soggetti inseriti nell'associazione di volontariato vi continua a collaborazione anche dopo la fine del progetto.

## **CAPITOLO VIII**

### **ESEMPI VIRTUOSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA**

Sommario: 8.1 - La città di Hull. La prima Restorative City del mondo 8.2 - Tempio Pausania ed il carcere di Nuchis: la prima città riparativa d'Italia 8.3 - La casa circondariale di Pavia 8.4 - Il progetto Sicomoro 8.5 Il "Carcere aperto" di Bollate 8.6 Il libro dell'incontro. Dialogo tra ex terroristi e vittime 8.7 AmiCainoAbele: dal dolore all'amore.

#### **8.1 La città di Hull. La prima *Restorative City* del mondo. Il Restorative approach (metodi)**

Hull è una cittadina inglese divenuta una delle zone urbane più degradate del Regno Unito. La crisi economica aveva determinato il progressivo aumento della povertà dei suoi abitanti

nonché un crescente e diffuso disagio sociale<sup>226</sup>. Grazie all'esperienza condotta da una dirigente scolastica nel 2004, il cui proposito è quello di sollevare la città dall'inarrestabile declino, Hull diviene la prima "Restorative City" del mondo. L'idea è quella di diffondere i metodi e le buone pratiche della giustizia riparativa nella scuola attraverso la formazione dei docenti basata sul *restorative approach*, ovvero su un approccio riparativo alle dinamiche conflittuali che insegna alle persone a comunicare in modo efficace e positivo in modo da evitare e/o riparare i conflitti.

L'operazione porta incredibili risultati: per gli studenti, si riducono significativamente sospensioni, espulsioni ed ingiurie (-70%), e per gli insegnanti diminuiscono del 69% le assenze dal lavoro.

Si decide di estendere, pertanto, il metodo riparativo ad altre scuole, alle amministrazioni comunali e alle organizzazioni no profit, ed i risultati sono sempre estremamente positivi.

È la giustizia riparativa con i suoi metodi a segnare il passaggio verso la rinascita della città e della sua gente, e ad entrare a pieno titolo nella vita delle famiglie, e più in generale nella gestione dei rapporti personali, istituzionali e lavorativi, divenendo così un metodo applicabile alla risoluzione di ogni conflitto presente all'interno di ogni organizzazione della società.

Le brillanti evidenze di questo percorso sono il frutto di un lavoro nel tempo attraverso il quale è stato possibile, elaborare un metodo per cui il *restorative approach*<sup>227</sup>, attraverso la formazione, viene applicato nei luoghi di lavoro. In particolare, sono state previste le metodologie di seguito indicate:

- Metodo del cambiamento del sistema organizzativo: la prevenzione e la riparazione dei conflitti prevede: (i) la formazione di lavoratori e management sul *restorative approach*; (ii) il cambiamento della cultura del luogo di lavoro attraverso la costruzione di valori condivisi e la creazione di un modello comune per la gestione dei conflitti; (iii) la previsione del *restorative approach* nelle scelte di policy, procedura disciplinari, nonché previsione di figure interne formate alla risoluzione dei conflitti.
- Metodo dei consulenti esterni: la risoluzione dei conflitti viene affidata a degli esperti esterni all'organizzazione.
- Metodo riparativo parziale: formazione di un gruppo di lavoratori interno all'organizzazione chiamati poi alla gestione dei conflitti attraverso il dialogo

---

<sup>226</sup> MANNOZZI –LODIGIANI., *Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit., pp. 212-214

<sup>227</sup>C. LAMBERT C., G. JOHNSTONE, S. GREEN E R. SHIPLEY, *Building Restorative Relationship for the workplace*, Goodwin, Hull (UK), 2011

guidato. Modifica del regolamento interno, chiamato a prevedere il *restorative approach*.

- Metodo organico: formazione generale per tutti sul dialogo riparativo.

## **8.2 Tempio Pausania ed il carcere di Nuchis: la prima città riparativa d'Italia**

Sull'esempio della cittadina di Hull, la città di Tempio Pausania, in Sardegna, diviene prima città "riparativa" d'Italia. La scelta dell'amministrazione è stata quella di trasformare nel 2012 il nuovo carcere di Nuchis, destinato ad accogliere detenuti del circuito "Alta sicurezza" (su 190 detenuti 50 erano condannati all'ergastolo)<sup>228</sup>, in uno spazio di inclusione e di maggiore coesione sociale, un luogo nel quale riflettere sulla giustizia e la possibile reintegrazione nel tessuto sociale di chi l'aveva violata. La costruzione del nuovo carcere destinato ad accogliere i "mafiosi" provenienti da tutta Italia aveva suscitato paura e diffidenza nella tranquilla popolazione locale, paura acuita -peraltro- dal sostegno della stampa e della politica locale. Gli stessi detenuti, consapevoli che non avrebbero potuto beneficiare dei trattamenti premiali, si sentivano minacciati dalla realtà locale ostile che li attendeva.

In questo clima di forte tensione, l'amministrazione penitenziaria ravvisa la necessità di avviare un coinvolgimento del territorio all'interno dell'istituto penitenziario. L'intenzione è quella di far diventare il carcere da luogo di esclusione sociale a luogo di inclusione. Per tale ragione, viene organizzata una prima conferenza nel 2013 all'interno del carcere in cui sono coinvolte associazioni, cittadini, Università, ove si presentano gli obiettivi del progetto: illustrare a tutti l'ordinamento penitenziario, la funzione della pena, la tipologia di detenuti presenti, aprire le porte del carcere alla comunità per stabilire una comunicazione tra ciò che era dentro e ciò che era fuori. Lo strumento utilizzato dal carcere di Nuchis è, pertanto, quello della "conferenza riparativa": trattasi di incontri all'interno del carcere per sviluppare il senso di comunità e condividere possibili approcci riparativi alla risoluzione dei conflitti. In 9 conferenze la partecipazione è stata di circa 450 persone.

La conferenza è divenuta, quindi, la modalità operativa per realizzare pratiche riparative nella comunità che si incontra in carcere per discutere e riorganizzare il proprio tessuto sociale.

---

<sup>228</sup> Ai sensi dell'art. 4 bis o.p. per alcuni reati (considerati di maggiore gravità) l'accesso dei benefici - se non completamente negato- è subordinato al verificarsi di alcune condizioni.

Detta finalità si è realizzata grazie al progetto di ricerca “*Studio e analisi delle pratiche riparative per la creazione di un modello di Restorative City*”<sup>229</sup> condotto dall’Università di Sassari, il quale si è preoccupato di promuovere le buone prassi della giustizia riparativa nonché la costruzione di network per la sperimentazione di "comunità riparative".

In particolare, Tempio Pausania dimostra che solo collettivamente si può costruire una comunità che accoglie la vittima, che include chi ha commesso il reato, che sana i conflitti anziché esasperarli, e crea le condizioni di benessere per tutti. “*A Tempio Pausania si è partiti dal carcere per costruire una comunità relazionale che diviene laboratorio sociale*”<sup>230</sup>.

Le conferenze riparative in carcere hanno rappresentato l'occasione per invitare la comunità del piccolo comune sardo a partecipare a una discussione sui temi della risoluzione dei conflitti incontrandosi intorno al carcere.

A Tempio Pausania la comunità relazionale e riparativa si è sviluppata a partire dal carcere e nel corso di questo progetto sono state poste le basi per la realizzazione di un laboratorio sociale, una sperimentazione amministrativa e politica per la prima città ad approccio riparativo in Italia sul modello delle *Restorative City* inglese.

Per tali ragioni l’EFRJ, il Forum europeo per la giustizia riparativa che - come visto - si propone di sostenere e sviluppare una rete per agevolare lo sviluppo delle pratiche di giustizia riparativa in tutta Europa, ha riconosciuto Tempio Pausania come un modello virtuoso per la giustizia riparativa.

L’altro aspetto sul quale ci si è concentrati è stato quello della valorizzazione del fattore umano<sup>231</sup> ovvero di dare importanza ai detenuti quali “fruitori” del servizio penitenziario. Sin dal 2013, infatti, è stato attivato un lavoro di monitoraggio e valutazione delle attività realizzate all’interno dell’istituto penitenziario. Nello specifico, i detenuti ogni 6 mesi vengono chiamati a compilare in forma anonima un questionario sui servizi all’interno del carcere.

Il progetto ha avuto esito positivo in quanto i detenuti si sono sentiti ascoltati e partecipi del percorso di valutazione; pertanto, si è progressivamente ridotto il numero degli eventi critici e dei procedimenti disciplinari, ed è migliorata anche la qualità del lavoro della polizia penitenziaria che, in virtù di un clima operativo più sereno, si è potuta dedicare con maggiore attenzione all’attività di osservazione delle pratiche intramurarie fuori e dentro le sezioni.

---

<sup>229</sup> Il progetto *Studio e analisi delle pratiche riparative per la creazione di un modello di restorative city*”, condotto su Tempio Pausania è stato sostenuto con finanziamento della Regione Sardegna (L.R. 07/2007).

<sup>230</sup> Le parole dell’amministrazione penitenziaria.

<sup>231</sup> C. CIAVARELLA , *L’esperienza della Casa di Reclusione di Tempio Pausania per la costruzione di un modello trattamentale riparativo*, in *Minori e Giustizia*, Franco Angeli,1, 2016, p.168

A Tempio Pausania, inoltre, si svolge la settimana internazionale della giustizia riparativa, ove si tiene un “pranzo riparativo”<sup>232</sup>, al quale partecipa una delegazione di detenuti che, per la prima volta dopo molti anni, ha l'opportunità di sedersi ad un tavolo fuori del penitenziario con persone estranee al circuito carcerario. I commensali sono cittadini di Tempio e comuni limitrofi, ma anche autorità locali, magistrati, avvocati, il sindaco di Tempio Pausania e il sindaco di Sassari, insieme a vari consiglieri. Ogni tavolo porta il nome dei principi fondanti la conferenza: responsabilità, rispetto, fiducia, reciprocità.

Sono stati, poi, organizzati vari eventi a livello nazionale e internazionale: seminari presso la Camera dei Deputati nonché, presso l'Università di Sassari, 2 *Visiting Scientist* noti a livello europeo per il loro contributo alle pratiche riparative; si è creata una rete con l'*European Forum for Restorative Justice*, nonché realizzati numerosi convegni e tavole rotonde per favorire la costruzione di altri progetti per la diffusione e l'utilizzo dei risultati raggiunti.

### 8.3 La casa circondariale di Pavia

Tra le sperimentazioni di programmi di giustizia riparativa in sede di esecuzione della pena, si menziona l'esperienza condotta dai mediatori della Cooperativa Dike nell'ambito del carcere di Pavia<sup>233</sup>. Il progetto, che ha proposto un'occasione di dialogo e di incontro tra il carcere ed il territorio, è stato suddiviso in due fasi.

La prima fase, avviata nel 2013 e denominata di “sensibilizzazione”, è consistita nella creazione di un gruppo di detenuti (15) che hanno formato un laboratorio di riflessione sul tema dell'ingiustizia, della pena e della riparazione. I mediatori della cooperativa Dike hanno avuto il compito di promuovere la comunicazione e di considerare le differenti visioni emerse tra i detenuti. Il percorso ha consentito di far luce sulle dinamiche poste alla base della commissione del reato e sugli effetti provocati nelle vittime e nella comunità.

Essa si è svolta tenendo conto degli elementi fondanti i programmi di giustizia riparativa quali: la volontarietà, la confidenzialità e l'assenza di giudizio; detta fase si è conclusa con la piena soddisfazione dei partecipanti, al punto che è stato realizzato un disco di fiabe da offrire in donazione ai bambini dell'ospedale di Pavia.

La seconda fase del percorso, denominata “carcere e territorio”, è stata avviata nel 2015 ed ha avuto l'obiettivo di mettere in correlazione il carcere e la collettività genericamente intesa, ivi inclusa la realtà scolastica. È stato realizzato dapprima un laboratorio “interno” diviso in

---

<sup>232</sup><http://www.euforumrj.org/events/international-rj-week-2014/#italy>

<sup>233</sup> F. BRUNELLI, *La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in MANNOZZI – LODIGIANI, *Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, cit.

due gruppi, di cui uno composto da soli detenuti e l'altro da tutti gli altri soggetti operanti del mondo penitenziario (polizia, personale amministrativo, operatori sociali, volontari).

I due gruppi hanno inizialmente operato separatamente e poi congiuntamente, condividendo il lavoro svolto in precedenza e preparandosi all'incontro con i laboratori esterni. I gruppi sono stati orientati a riflettere sui temi della realtà carceraria con un approccio riparativo.

È stato poi previsto un secondo laboratorio "esterno" realizzato sul territorio, e di questo hanno fatto parte cittadini provenienti da contesti differenti della società civile.

Infine, ha avuto luogo l'incontro tra i laboratori delle due differenti realtà e dunque il confronto tra quanto rispettivamente vissuto ed elaborato.

Alla luce dei risultati raggiunti nelle due fasi precedenti, è stata poi prevista una terza fase di sperimentazione con colloqui individuali volti all'espletazione di possibili attività di riparazione che i detenuti stessi avrebbero potuto intraprendere nella fase conclusiva del percorso, avvalendosi anche della collaborazione del territorio e della comunità locale.

È stato possibile, pertanto, costruire con alcuni dei detenuti dei percorsi individualizzati di giustizia riparativa, quali mediazione reo-vittima, mediazione con vittima aspecifica, *conference groups*.

Ciò che è emerso chiaramente da questo progetto è stata la prova di una maggiore consapevolezza raggiunta dai detenuti ed il loro desiderio di riconquistare un ruolo attivo all'interno della società, nel tentativo di ricostruire un equilibrio nei rapporti sociali e familiari.

#### **8.4 Il Progetto Sicomoro**

Sicomoro è un progetto di giustizia riparativa portato avanti in Italia dall'Associazione *Prison Fellowship Italia Onlus* dal 2009; ad oggi vi hanno partecipato circa 5000 detenuti<sup>234</sup>.

Esso si sviluppa nell'ambito del *Prison Fellowship International*<sup>235</sup>, una realtà internazionale che si occupa di promuovere la giustizia riparativa a livello mondiale, prestare sostegno ai detenuti, alle vittime, e ai loro familiari e che, attualmente conta 119 paesi aderenti nel mondo, 10.000 chiese e circa 45.000 volontari attivi.

La sua nascita risale al 1995, quando il direttore del Centro per la Giustizia e la Riconciliazione, iniziò a progettare un programma attraverso il quale le vittime di reati potessero incontrarsi con dei detenuti di reati analoghi ma non collegati ai fatti, per considerare le varie questioni che emergevano da entrambe le parti in merito ai reati subiti.

In sostanza, il progetto Sicomoro offre l'opportunità a vittime e autori di reato di discutere la realtà del fatto criminoso e l'impatto sulle loro vite.

---

<sup>234</sup>[http://www.progettosicomoro.org/?page\\_id=130](http://www.progettosicomoro.org/?page_id=130)

<sup>235</sup><https://pfi.org/>

Vengono effettuati circa otto incontri a settimana all'interno dell'istituto penitenziario tra detenuti con condanna definitiva e vittime di reati connessi.

Il progetto, patrocinato dal Ministero della Giustizia, è stato sperimentato nel carcere Opera a Milano, nelle case circondariali di Rieti, Modena, Tempio Pausania, nel progetto europeo Building Bridges di Frosinone e Milano, e nel 2017 a Palmi e Ivrea.

I cambiamenti di mentalità che si possono notare tra gli autori di reato che partecipano al Progetto Sicomoro confermano questo effetto. In Inghilterra e in Galles, 2188 detenuti partecipanti al progetto hanno compilato dei questionari prima e dopo il programma. I questionari, forniti dallo strumento di valutazione Crime-Pics II, misurano i cambiamenti del comportamento dopo aver partecipato al Progetto Sicomoro in cinque aree che sono state collegate alla recidività: atteggiamento generale verso l'illegalità, empatia con la vittima, valutazione di un crimine come proficuo e comprensione dei problemi nella vita del colpevole.

Nello specifico, lo studio condotto dalla *Sheffield Hallam University* ha rivelato:

- Miglioramenti significativi nell'empatia nei confronti della vittima per i detenuti partecipanti;
- Prove statisticamente significative sul cambiamento dell'atteggiamento verso l'illegalità, attribuibili alla partecipazione al progetto;
- La dimostrazione che il progetto Sicomoro ha cambiato l'atteggiamento dei detenuti nel senso della riduzione della probabilità di comportamenti illegali

Analogamente, altro studio sul Progetto Sicomoro in Nuova Zelanda ha rivelato miglioramenti simili nei comportamenti dei rei che partecipavano al programma. Nel 2007, in una tesi per un Master al *Lucy Cavendish College* è stato analizzato l'impatto del Progetto Sicomoro sulla recidività. A causa della difficoltà ad ottenere informazioni da fonti ufficiali, questa ricerca ha calcolato soltanto il tasso di recidività di un anno, prendendo in analisi 62 detenuti che hanno partecipato al progetto. Di questi, 20 hanno commesso nuovamente un reato, il che significa un tasso di recidività pari al 32.3%, in confronto al tasso di recidività nazionale dopo un anno che si assesta al 46%. Si è osservato poi come il programma abbia migliorato anche il comportamento dei detenuti. Le indagini hanno rivelato che i detenuti che avevano inizialmente opposto resistenza ai programmi di riabilitazione, si sentono invece più propensi a prenderne parte dopo aver partecipato al progetto.

## **8.5 Il “Carcere aperto” di Bollate**

Probabilmente, in Italia, dal punto di vista del trattamento penitenziario<sup>236</sup> e della rieducazione dei detenuti l'esempio più positivo è quello messo in atto dalla Seconda Casa di Reclusione di Milano - Carcere di Bollate. Questo istituto non solo, come molti altri, offre progetti e iniziative in ambito culturale, formativo e professionale per i detenuti, ma si presenta come un caso di "carcere aperto"<sup>237</sup>.

Sin dal suo avvio nell'anno 2000 esso, infatti, si caratterizza come "*Istituto a vocazione trattamentale con l'obiettivo di realizzare un progetto a "custodia attenuata" volto alla graduale inclusione dei detenuti*", i quali sono quotidianamente impegnati "fuori dalle loro celle" in attività di lavoro, di studio, e cultura.

Il progetto si fonda sui seguenti principi: responsabilizzazione dei detenuti, sicurezza fondata su una vigilanza dinamica ed integrata tra gli operatori, forte integrazione con il territorio.

A Bollate si studia per il conseguimento della licenza elementare, della licenza media e della licenza media superiore. Vi sono, inoltre, corsi brevi di informatica e inglese. Vengono attivati corsi che permettono un inserimento lavorativo all'interno delle cooperative già presenti in Istituto (saldo-carpentiere, elettricista, aiuto-cuoco, falegname ecc.). È stato inoltre attivato un corso di grafica multimediale (finanziato dal Ministero della Giustizia). Alcuni detenuti sono iscritti all'Università e per loro sono previsti spazi e tempi per agevolare lo studio e un operatore dell'area educativa tiene i contatti con i docenti universitari.

Per ciò che concerne il lavoro, oltre agli impieghi alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria (addetti alle pulizie, alla spesa, etc) in carcere sono presenti aziende che impiegano i detenuti nella telefonia, in servizi informatizzati, nel settore ortoflorovivaismo, nella manutenzione delle aree verdi, nella coltivazione di piante ornamentali e ortaggi, venduti in un negozio sito tra la zona detentiva e il blocco esterno dell'istituto; la falegnameria produce mobili su commesse esterne e si occupa della scenotecnica del teatro.

---

<sup>236</sup> Vi sono in ogni caso, in questo senso, altri esempi virtuosi in tutta Italia. Si passa da progetti di formazione e orientamento lavorativo, con la predisposizione di sportelli per l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, a vere e proprie attività lavorative nei campi più svariati. In particolar modo si segnalano le esperienze di partnership fra il carcere, imprese, cooperative agricole come a Milano nell'istituto di Opera (il consorzio "Cascina Nibai" si occupa di allevamento avicolo), a Velletri ("la Piccola Società Cooperativa Lazzaria" produce diversi tipi di vino, olio e ortaggi con l'ausilio dei detenuti della casa circondariale), e il progetto interregionale "Api in Carcere", il quale ha coinvolto una decina di istituti penitenziari sparsi per la penisola nell'allevamento di api e nella produzione di miele. I detenuti sono spesso attivi anche per la realizzazione di beni di consumo (ad esempio, nelle carceri di Milano e della Giudecca vengono confezionati abiti, nella Casa Circondariale di Treviso, invece, si creano prodotti in legno) e di generi alimentari (a Bolzano vengono impartiti corsi di cucina). Infine, sono nate diverse collaborazioni fra gli istituti penitenziari e società di data entry e di digitalizzazione di documenti (si veda ad esempio l'esperienza della cooperativa Kinè a Trento, della società GSP o della cooperativa sociale Il Giorno Dopo nel carcere di Opera, o, infine, della società Getronics a S. Vittore).

<sup>237</sup><https://carceredibollate.it/>

Un servizio di catering è a disposizione per cerimonie e 40 detenuti escono ogni giorno per lavorare alle dipendenze di ditte esterne per poi rientrare alla sera in Istituto<sup>238</sup>.

All'interno del penitenziario vengono, poi, spesso organizzati eventi culturali, anche attraverso l'apporto di associazioni del privato sociale e del volontariato. In primo piano l'attività teatrale, l'area educativa con una Biblioteca, che conta più di 16.000 volumi. Uno Sportello Giuridico aiuta i reclusi a formulare e inoltrare richieste alla Magistratura competente. Sono attive due sale musicali autogestite. Per quanto attiene le attività sportive, sono attivi i tornei di calcio (uno con squadre esterne, uno con squadre interne) e il torneo di tennis.

Dall'anno 2002 è, inoltre, in stampa per iniziativa dei detenuti il giornale "il Nuovo carteBollate", che si occupa di diffondere contenuti inerenti la vita in carcere. La testata ospita non solo opinioni e resoconti che riguardano la struttura carceraria di Bollate, ma anche articoli di detenuti di altre carceri e commenti di esperti di diritto, psicologi, sociologi, religiosi e in genere di esperti di problemi della detenzione.

Si segnala, inoltre, l'inaugurazione all'interno del penitenziario nel 2015 del ristorante aperto al pubblico "In Galera", dove lavorano come cuochi e camerieri (sia a pranzo che a cena) quotidianamente i detenuti ([www.ingalera.it](http://www.ingalera.it)).

Esiste, infine, all'interno del carcere un asilo che assiste ed educa bambini figli di agenti di polizia penitenziaria, di detenute ma, soprattutto di famiglie del territorio, con un'offerta pedagogica innovativa all'insegna dell'educazione e della sostenibilità ambientale: bambini che giocano e crescono insieme senza barriere culturali, senza pregiudizi<sup>239</sup>.

A Bollate l'ora d'aria non c'è. Semplicemente perché non serve, dichiara un detenuto, narrando in che modo sia scandita la sua giornata:

*"Alle 6.30 la sveglia. Ci si fa la doccia e si prepara la colazione. Alle 8 le celle vengono aperte e i detenuti escono per andare a lavoro. Di mattina il carcere di Bollate è un viavai di detenuti. Sembra un grande collegio. Chi va al forno, chi alla serra, chi a fabbricare serrature...Alle 12,30 si torna in cella per il pranzo. E poi di nuovo a lavorare. L'ora d'aria non c'è a Bollate. Semplicemente perché non serve. Alle 17 finisce la giornata di lavoro e si torna o in cella. Il resto del pomeriggio lo si passa in palestra oppure a studiare. Tanti si*

---

<sup>238</sup>Un'accurata descrizione delle numerose attività previste in favore dei reclusi è presente in E. SYLVERS, *Italian in mates receive training in a Cisco computer program: Behind bars but learning to network*, in *New York Times*, 6 giugno 2003. Più recentemente si vedano J. YARDLEY, *Italian Cuisine Worth Going to Prison For*, in *New York Times*, 5 marzo 2016; D. CAMPANA, *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, F. Angeli, Milano, 2009, pp. 146-148, la quale lo definisce come "un penitenziario all'avanguardia"; L. VESSELLA, *L'architettura del carcere a custodia attenuata. Criteri di progettazione per un nuovo modello di struttura penitenziaria*, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 154-155

<sup>239</sup><https://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/bollate-carcere-asilo-nido-1.4313816>

*diplomano a Bollate. Alle 8 di sera le celle vengono chiuse. E' l'ora della cena, che di solito ci cucinavamo da soli*"<sup>240</sup>.

I benefici “del trattamento Bollate” non sono dovuti solamente alla maggiore offerta formativa e lavorativa, soprattutto all'esterno del carcere, ma anche alle più umane, dignitose e, allo stesso tempo, responsabilizzanti condizioni di detenzione. In un luogo come Bollate, invero, si possono avere occasioni di maturazione e crescita personale. Questo, tuttavia, costituisce una rarità: “*l'esperienza del vedersi attribuite delle responsabilità, di sentirsi oggetto di fiducia, rappresenta un vissuto assolutamente inusuale all'interno del carcere, luogo della negazione di ogni autonomia*”<sup>241</sup>.

## **8.6 Il libro dell'incontro. Dialogo tra ex terroristi e vittime**

L'esperienza forse più significativa in ambito di giustizia riparativa in Italia riguarda le vittime e i responsabili delle azioni criminose avvenute durante i cosiddetti “anni di piombo”, il periodo storico di lotta armata nei confronti della classe politica.

Grazie al lavoro di tre mediatori, è stato avviato un percorso di consapevolezza che ha portato a voler rendere partecipe anche il pubblico del cammino di riconciliazione compiuto, attraverso la pubblicazione de *Il libro dell'incontro*, una sorta di diario redatto dai protagonisti del progetto.

In particolar modo, i mediatori hanno seguito le indicazioni di metodo e le regole operative della giustizia riparativa (volontarietà di partecipazione, riservatezza e confidenzialità, gratuità), alternando incontri di mediazione reo-vittima in senso stretto a momenti di confronto e scambio in gruppo allargato (simili ai cosiddetti *community circles*)<sup>242</sup>.

Il gruppo è stato (ed è tuttora, poiché continua oltre la pubblicazione del libro) un vero esempio di giustizia riparativa, poiché sostenuto anche da giudici e magistrati di sorveglianza che, con la loro presenza – al di fuori del circuito del processo penale - hanno sostenuto la condivisione delle responsabilità, rimandando anche alle parti coinvolte la garanzia della solidità del percorso, che non è solo frutto di un'idea di tre persone ma di un cospicuo numero di “addetti ai lavori” che nella giustizia riparativa crede e investe.

Il gruppo è stato aperto anche ad alcuni “terzi”, cioè persone estranee ai fatti, ma che hanno aiutato i partecipanti ad una riflessione aperta e proiettata al futuro, impedendo che la rielaborazione fosse solamente un rivivere momenti dolorosi e un riaprire ferite ormai rimarginate.

---

<sup>240</sup> L'intervista è ripresa da COLOMBO G., “*Il perdono responsabile*”, cit., p. 118.

<sup>241</sup> CAMPANA D., “*Condannati a delinquere?*”, op. cit., p. 223.

<sup>242</sup> G. BERTAGNA G. – A. CERETTI - C. MAZZUCATO, “*Il Libro dell'incontro*”, cit.

Il motivo principale per cui questi mediatori hanno deciso di impegnarsi in questo progetto è stato quello di rileggere i fatti di uno dei periodi più violenti dell'Italia del dopoguerra per uscire dalle dinamiche della polemica, dell'accusa, della negazione e delle giustificazioni di modo che il dolore vissuto non fosse inutile ma costituisse un'occasione di crescita. Si doveva, quindi, fare in modo che avvenisse una presa di coscienza per giungere alla responsabilizzazione, per rivisitare il senso dei fatti per aprire al futuro.

L'esperienza del gruppo si è dimostrata particolarmente positiva, come confermato dagli autori e dalle vittime, che hanno dichiarato di avere ritrovato una dignità e una verità a lungo negata.

Insieme, il gruppo ha riscoperto l'importanza delle parole e al contempo del silenzio, poiché, come dice un partecipante, le parole fragili e delicate sono intrecciate al silenzio, la loro fragilità rimanda alla fragilità del silenzio. Per ascoltare occorre tacere.

All'interno degli incontri sono emersi argomenti forti e profondi: è stato chiesto, a chi aveva ucciso perchè l'avesse fatto e, allo stesso tempo, a chi aveva visto uccidere il proprio padre, fratello, cosa avesse provato. Gli autori della lotta armata hanno ripensato a quegli anni e a come l'ideale che perseguivano avesse accecato la loro umanità, lasciando spazio solo alla violenza come unico strumento di intervento. Hanno analizzato come il ricorrere alle armi non abbia portato a nulla se non alla prigione, diventata quasi una tappa normale del percorso di un terrorista.

Solo l'incontro con il dolore delle vittime, con le loro emozioni e con i loro vissuti ha permesso di comprendere davvero quanto la violenza portasse solo altra violenza e dolore e come invece il dialogo e il confronto fossero costruttivi.

Per ritrovare una persa dignità sono stati fondamentali i "terzi", che hanno restituito in chiave più ampia, diversa e proiettata al futuro, il dolore e le emozioni che trasparivano dagli incontri.

La maggior difficoltà che ha accompagnato i partecipanti, soprattutto il primo periodo, è stata quella di fidarsi, le vittime degli autori e viceversa, ed entrambi dei mediatori.

Questo percorso non ha portato alcuno sconto di pena, né ha determinato benefici materiali o penitenziari, ma ha restituito dignità a persone catalogate dai più come "mostri" e, al contempo, ha fornito a persone logorate dal dolore gli strumenti per affrontare sentimenti troppo a lungo soffocati, permettendosi di ritrovare la serenità interiore e, soprattutto, di guardare al futuro senza l'oppressione del passato.

Peraltro, la pubblicazione del libro ha avuto un ottimo successo mediatico; ciò ha consentito anche alla gente comune non direttamente coinvolta di conoscere ed apprezzare una risposta riparativa e riconciliativa ai reati. Si può pertanto affermare che la riparazione non abbia riguardato solo le due parti direttamente coinvolte, che hanno giovato dell'incontro e del

dialogo, ma sia stata una vera e propria riparazione nei confronti della comunità, poiché ha trasferito l'idea che la giustizia penale può occuparsi solo del reato ma non del dolore che esso lascia, che può essere lenito solo da percorsi di dialogo e riconciliazione.

### **8.7 Ami Caino Abele: dal dolore all'amore**

Una delle esperienze più straordinarie di riconciliazione, salita agli onori della cronaca italiana recentemente, è il dolore e la successiva rinascita di due donne<sup>243</sup>.

Nell'aprile del 2011 un ragazzo di 19 anni, viene fermato da due carabinieri che gli contestano la guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo si arrabbia, perde la testa e prende un bastone con il quale inizia a colpire i due militari. Uno dei due viene ricoverato e perde la vista da un occhio, ma sopravvive. L'altro muore dopo 13 mesi di coma.

Le parole che la moglie diceva poco dopo la morte del marito erano parole dure, colme di dolore, di risentimento, di vendetta. Invocava giustizia, una giustizia punitiva, detentiva, vendicativa. Sembrava che solo l'idea che il colpevole potesse provare dolore avrebbe alleviato il suo, che il male potesse essere scalfito da altro male. Dice così la donna nell'ottobre 2011, alla prima udienza con tutta la rabbia *“gli ho gridato di voltarsi e guardare il mio strazio e il mio dolore, lui si è accasciato, non riusciva a guardarmi, è scoppiato in un pianto che non trovava la fine.”* Un anno dopo, il 7 dicembre 2012, all'udienza di nove ore che lo ha condannato all'ergastolo la donna piange per lui, disperata, non sopporta l'idea che colui che aveva ucciso suo marito non avesse un'altra possibilità. Lui si volta e le sorride.

La pena è stata, poi, ridotta a 20 anni a causa della diagnosi di un disturbo della personalità, ma non cambia la sostanza. La vedova alla reciprocità violenta del male per male, ha preferito la giustizia riparativa che esalta le dimensioni della libertà e del consenso. Ha portato avanti un'idea diversa di reciprocità, che ha restituito dignità sia al reo, che alla vittima, lei. La donna ha trovato la forza di incontrare prima la mamma del reo, e poi il reo stesso a seguito di una lettera che lei stessa le aveva inviato. Quando le donne si sono incontrate, non hanno potuto fare altro che abbracciarsi, le parole non sono servite, erano due dolori che si incontravano, che si accettavano e si facevano forza insieme. Così dichiareranno in un'intervista *“Siamo due donne che si sono trovate scaraventate in una tragedia, ma ci siamo prese per mano e siamo andate avanti. Ci siamo accolte, ci siamo protette e abbiamo iniziato a volerci bene”*.

Non hanno ascoltato la voce di popolo che pretendeva il carcere a vita o addirittura con disumanità raccapricciante augurava la morte al reo, ma sono andate avanti, insieme.

---

<sup>243</sup><http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/viterbo-claudia-e-irene-leempio-di-due-donne-in-un-incontro-coi-detenuiti>

Queste due donne da sole, contro muri di convinzioni che incitavano all'odio, hanno rifiutato la rabbia, il rancore, e scelto la rarissima via della riconciliazione.

Hanno poi istituzionalizzato la loro amicizia e la loro storia, fondando l'associazione "AmiCainoAbele", un nome che richiama il messaggio di amare sia Caino che Abele e quindi di amare sia il reo che la vittima e, inoltre, ha all'interno la parola Amica, poiché il legame che unisce queste due donne è *"davvero profondo, talmente profondo da riuscire a scalfire anche un dolore così grande"*.

## CAPITOLO IX

### **GLI EFFETTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL SISTEMA PENALE. EVIDENZE DI RICERCA**

Sommario: Introduzione - 9.1 Sovraffollamento carcerario e normative nazionali c.d. svuota carceri. Il Rapporto Space I e II del Consiglio d'Europa - 9.2 Dati relativi all'esecuzione penale esterna e alla messa alla prova in Italia - 9.3 Effetti delle misure alternative su recidiva e riabilitazione del reo: evidenze di ricerca - 9.4 Efficacia e risultati della giustizia riparativa: evidenze di ricerca su livelli di soddisfazione dei partecipanti e variazioni della recidiva

#### ***Introduzione***

Il presente capitolo si propone di esaminare gli effetti che gli strumenti di giustizia riparativa, assieme alle misure alternative, producono nel sistema penale. Si intende verificare quali risultati essi raggiungano con riguardo alla vittima, al reo e alla comunità e come (e in quale misura) possano concorrere al raggiungimento di obiettivi quali la riduzione del sovraffollamento carcerario, la riduzione della recidiva, la rieducazione del reo e, più in generale, quindi, se possano contribuire alla diminuzione della criminalità e all'aumento della sicurezza sociale.

Questi ultimi aspetti sono particolarmente sentiti dagli attuali governi che oggi sono chiamati a far fronte al problema del sovraffollamento carcerario e a trattamenti di detenuti spesso definiti inumani e per questo sanzionati dalle autorità vigilanti.

In tale prospettiva si ritiene utile, anzitutto, offrire preliminarmente un quadro sullo stato attuale della giustizia penale, con riguardo all'andamento del sistema penitenziario e alle condizioni dei detenuti, in Italia ed in Europa.

#### **9.1 Sovraffollamento carcerario e normative nazionali c.d. svuota carceri. I dati del Rapporto Space I e II del Consiglio d'Europa**

Alla data del 31/01/**2018** il numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani è di **58.087**<sup>244</sup>. La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di detenuti (n. 8.527), seguita dal Lazio (n. 6.326). Se si confrontano detti numeri con gli anni precedenti si osserva

---


<sup>244</sup> Dati aggiornati al 31.01.2018 e pubblicati in pari data sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

che al 31/12/**2016** la popolazione detenuta era di **54.653** persone e al 31/12/**2015** di **52.164**, mentre al 31/12/**2014** il numero si attestava su **53.623** unità.

A fronte, pertanto, della recente riduzione della popolazione carceraria degli ultimi anni, l'anno 2017 registra una crescita - seppur lieve - della medesima<sup>245</sup>.

Il tasso di nazionale di affollamento carcerario che nel 2016 era pari al 108%<sup>246</sup> è, pertanto, aumentato raggiungendo nel 2017 quota 115%.

Lo schema di seguito riportato<sup>247</sup>, fornisce la rappresentazione grafica dell'andamento del numero dei detenuti dal 2000 al 2014 distinta per posizione giuridica (imputati, condannati e sottoposti a misure di sicurezza):



Il grafico, a ben vedere, evidenzia la costante crescita nei primi anni 2000 del numero dei detenuti, crescita che si interrompe nell'anno 2006 quando, a causa dell'approvazione della legge sull'indulto (legge n. 241 del 2006), il numero dei detenuti scende dai 59.523 del 2005 ai 39.005 nel 2006 (l'indulto riduce il numero dei detenuti del 58%, portando il tasso di affollamento all'89%)<sup>248</sup>. Tuttavia, il provvedimento c.d. svuota carceri del 2006 non produce conseguenze stabili, infatti, già nel 2008 la popolazione carceraria torna ai livelli di sempre raggiungendo n. 58.127. Anzi, nel **2010** si registra il picco massimo di numero di detenuti che diventano **67.961** ed il sovraffollamento raggiunge quota **150%**, tanto che viene previsto un piano per la costruzione di nuove carceri e per ampliare quelle esistenti (c.d. piano Alfano-Matteoli). Negli anni successivi, pertanto, si susseguono una serie di

<sup>245</sup> A. NEMBRI, *Torna il sovraffollamento. La fotografia di Antigone*, 31.01.2018, [www.antigone.it](http://www.antigone.it)  
<sup>246</sup> *Dentro o fuori. Il sistema penitenziario Italiano tra vita in carcere e reinserimento sociale*, 09.11.2016, minidossier tratto da [www.openpolis.it](http://www.openpolis.it)  
<sup>247</sup> Immagine tratta da F. TAGLIAFIERRO, in *Analisi dei dati sulla popolazione detenuta*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 2014  
<sup>248</sup> TAGLIAFIERRO, in *Analisi dei dati sulla popolazione detenuta*, cit.

provvedimenti normativi volti a ridurre l'emergenza carceri<sup>249</sup>. Nell'anno 2013 poi l'Italia – come ricordato - viene condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo per trattamenti inumani verso i detenuti, costretti a vivere in celle le cui dimensioni erano state accertate di misura inferiore a 3 metri quadrati, e obbligata dalla Corte stessa ad assumere entro un anno misure di adeguamento delle carceri a criteri di dignità umana (sentenza Torregiani c. Italia - Cedu del 08/01/2013<sup>250</sup>).

Per ottemperare ai dettami della Cedu viene approvato un piano (D.l. 146 del 2013) denominato “*misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*” che favorisce la semplificazione ed il ricorso alle misure alternative<sup>251</sup>. Nel 2014, a seguito di detto provvedimento, si registra un calo significativo del numero dei detenuti (che passa dai 62.536 del 2013 ai 53.623 del 2014), ed il trend di decrescita si registra anche nel 2015<sup>252</sup>.

Alla luce dei dati sopra indicati, è interessante notare come le cause del sovraffollamento carcerario, nel periodo 2000-2013, siano riconducibili (anche) all'approvazione, in passato, di leggi che privilegiavano la pena detentiva come misura per salvaguardare la sicurezza sociale<sup>253</sup>.

I provvedimenti degli ultimi anni, che incentivano, invece, l'uso di misure alternative, hanno contribuito – di fatto – a ridurre progressivamente il sovraffollamento carcerario e a migliorare le condizioni di vita dei detenuti. A tale ultimo proposito, si segnala che detti provvedimenti hanno anche contribuito a ridurre in modo significativo il drammatico fenomeno dei suicidi in carcere: da un picco massimo di n. 72 suicidi nell'anno 2009 si è

---

<sup>249</sup>Dapprima con la l. n. 199 del 2010, con cui viene prevista la possibilità per il reo di scontare l'ultimo anno di pena in detenzione domiciliare, periodo di tempo esteso poi a 18 mesi (d.l. 211 del 2011). Detto provvedimento determina un lieve calo della popolazione detenuta.

<sup>250</sup>L. MANCONI - S. ANASTASIA - V. CALDEORNE- F. RESTA F., *Abolire il carcere*, cit., p. 32

<sup>251</sup>Il piano prevede: pene più lievi e ricorso alle misure alternative per violazioni di minor gravità relative alla legge sugli stupefacenti; innalzamento del limite di pena per la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali; semplificazione della misura alternativa dell'espulsione per i cittadini stranieri. Il Governo, inoltre, istituisce il Garante nazionale per i diritti dei detenuti. Con la successiva legge 67 del 2014 vengono previsti gli arresti domiciliari per pene fino a 3 anni e potenziati i lavori di pubblica utilità al posto del carcere.

<sup>252</sup>Contribuisce alla riduzione anche la dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost. sentenza 25/02/2014 n° 32) della legge Fini – Giovanardi sugli stupefacenti ([d.l. 30 dicembre 2005, n. 272](#)), che ripristina le precedenti normative maggiormente favorevoli ai condannati in cui era presente la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Cfr. L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDEORNE, F. RESTA F., *Abolire il carcere*, cit., p. 70

<sup>253</sup>S. RODOTA'S., articolo tratto dal “Il Sole 24 ore”, per il quale tra queste leggi si rinviengono la legge Cirielli che abroga i benefici penitenziari ai recidivi, la Legge Bossi Fini che prevede la detenzione in carcere per gli stranieri che non rispettino l'ordine di espulsione e la legge Fini-Giovanardi che prevede la detenzione in carcere per l'uso di sostanze stupefacenti a scopi personali. <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/news/2013/10/carceri-rodota-sovrappollamento-dipende-da-tre-leggi-sbagliate.php?preview=true>

passati a n. 39 nell'anno 2015 attraverso una decrescita costante<sup>254</sup>, così come si sono ridotti in modo sensibile i c.d. episodi critici e conflittuali in carcere.

In tutti i paesi europei la maggior parte dei detenuti viene destinata a misure alternative.

In particolare, il rapporto Space I e II del Consiglio d'Europa<sup>255</sup>, il rapporto annuale che monitora le condizioni penitenziarie di tutti i paesi europei, riferisce che l'utilizzo di misure alternative nei più grandi paesi d'Europa è superiore al 50% dei casi, diversamente dall'Italia che si attesta attorno al 44,80%, ed è, quindi, privilegiato rispetto alla detenzione in carcere<sup>256</sup>.

La Germania è il paese che fa ricorso maggiormente alle misure alternative con il 71,65% dei casi e presenta un tasso di sovraffollamento pari al 81,60% (dato al 2015). Il Paese che riporta il tasso di sovraffollamento massimo è il Belgio pari al 131,1%, mentre quello più basso appartiene ai Paesi Bassi. Sebbene in calo rispetto agli anni precedenti, l'Italia come visto in precedenza si colloca agli ultimi posti in Europa, dove la media è del 92%: infatti, sempre secondo il rapporto SPACE I, solo l'Ungheria, la Grecia, l'Albania, il Belgio, il Portogallo e la Serbia hanno fatto rilevare dei dati inferiori al nostro paese.

Altri dati significativi che si traggono dal rapporto concernono la tipologia di reati per i quali le misure alternative sono utilizzate: in ben 24 Paesi europei, ad esempio, la *probation* viene utilizzata per ogni tipo di reato, senza restrizioni inerenti alla gravità dello stesso.

In particolare, l'applicazione più diffusa a livello europeo riguarda: la violenza sessuale (19,77%), seguita dai reati in materia di stupefacenti (15,59%) e dalla rapina (15,27%).

Con riguardo a tale ultimo aspetto è rilevante il confronto con l'Italia ove le persone che usufruiscono di misure alternative alla detenzione sono in primo luogo autori di reati in materia di stupefacenti, seguiti da autori di reati contro il patrimonio e contro la persona.

Mentre in Europa, pertanto, le misure alternative vengono applicate in misura prevalente sui reati di violenza sessuale, ciò non accade in Italia ove questo genere di reato è il meno frequentemente ammesso alle misure alternative<sup>257</sup>.

## 9.2 Dati relativi all'esecuzione penale esterna e alla messa alla prova in Italia

---

<sup>254</sup>[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page;jsessionid=wpasVIT5yqFHW7DG6jj61V0?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=3\\_1\\_6&facetNode\\_3=3\\_1\\_6\\_0&facetNode\\_4=3\\_1\\_6\\_0\\_6&facetNode\\_5=1\\_5\\_30&contentId=SST788178&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=wpasVIT5yqFHW7DG6jj61V0?facetNode_1=0_2&facetNode_2=3_1_6&facetNode_3=3_1_6_0&facetNode_4=3_1_6_0_6&facetNode_5=1_5_30&contentId=SST788178&previousPage=mg_1_14)

<sup>255</sup> Rapporto Space I e II del Consiglio d'Europa (update march 2017), <https://www.coe.int/it/web/portal/-/prison-overcrowding-persists-in-europe-says-council-of-europe-report>

<sup>256</sup>“*Dentro o fuori. Il sistema penitenziario Italiano tra vita in carcere e reinserimento sociale*”, 09.11.2016, minidossier tratto da [www.openpolis.it](http://www.openpolis.it), cit.

<sup>257</sup><https://www.penalecontemporaneo.it/d/5435-carcere-e-sanzioni-non-detentive-in-europa-i-rapporti-space-i-e-space-ii-2015>

Per quanto riguarda l'Italia, i dati statistici elaborati dal Ministero della Giustizia alla data del 28 febbraio 2018 <sup>258</sup> in materia di misure alternative forniscono i seguenti numeri:

	Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	15.160
SEMILIBERTA'	867
DETTENZIONE DOMICILIARE	10.697
MESSA ALLA PROVA	11.662
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	7.270
LIBERTA' VIGILATA	3.803
LIBERTA' CONTROLLATA	164
SEMIDETENZIONE	6
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b><u>49.629</u></b>

#### **LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti	463
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	6.807

La relazione del Ministero della Giustizia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, analizza i dati poc'anzi riportati effettuando una comparazione con l'andamento del triennio 2014.2015.2016, osservando quanto segue.

Anzitutto, si evidenzia che nell'ultimo triennio la semilibertà è rimasta sostanzialmente invariata (n. 790 nel 2014, n.719 nel 2015, n. 766 nel 2016), mentre è aumentato il ricorso alla detenzione domiciliare (n. 9.899 nel 2014, n.9.795 nel 2015 e n.9.951 nel 2016), nonché alle diverse tipologie di affidamento in prova (n.12.077 nel 2014, n.12.354 nel 2015, n.12630 nel 2016).

L'affidamento in prova continua, in ogni caso, ad essere la misura più rilevante, seguita dalla detenzione domiciliare, che è tornata a crescere oltre i livelli del 2014 (da 9.899 del 2014 a 10.372 del 2017 – al 31.8).

La novità più importante di questi anni è, ad ogni modo, rappresentata dall'andamento crescente della messa alla prova (che passa dai 503 casi del 2014 ai 11.662 del 2018) e


<sup>258</sup> Ministero della Giustizia, "Relazione del Ministero sull'amministrazione della Giustizia anno 2017 – Inaugurazione Anno Giudiziario 2018", [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)


raggiunge un volume di procedimenti in corso ormai quasi pari alle principali misure alternative.

In costante crescita anche i lavori di pubblica utilità (previste in sostituzione della pena detentiva nei casi previsti dall'art. 73, comma 5 bis del DPR 309/1990, e per le violazioni del codice della strada di cui agli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis -quest'ultima fattispecie introdotta con la legge 29 luglio 2010 n. 120). A tale ultimo riguardo si evidenzia che al 31.12.2014 risultavano sottoposti alla sanzione del lavoro di pubblica utilità n. 5.606, al 31.12.2015 n. 5.954, al 31.12.2016 n. 6.447, al 31.08.2017 n.7.139, al 28.02.2018 n. 7.270.

Si segnala, altresì, che l'esito dei procedimenti per l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione ha registrato nel corso degli ultimi anni un andamento sempre positivo, con una percentuale molto elevata di successi. Infatti, nel primo semestre del 2017 è stata registrata una percentuale di esiti positivi superiore al 94 % e, quindi, una percentuale di revoche pari al 6%, di cui solo lo 0.74 % per aver commesso un nuovo reato.

L'andamento delle misure alternative nel triennio 2014-2016 viene di seguito graficamente rappresentato.





Alla luce dei numeri indicati e a conclusione della relazione sull'anno giudiziario 2017, appare significativo come il Ministero della Giustizia incentivi lo strumento della messa a prova esprimendosi in tal senso: *“La tendenza all’incremento del numero di imputati sottoposti all’istituto della messa alla prova, dall’entrata in vigore della legge 67/2014 ad oggi, peraltro confermata anche dalle ultime rilevazioni statistiche curate dal Dipartimento, favorisce su tutto il territorio nazionale lo sviluppo ed il consolidamento di un nuovo modello di giustizia di comunità teso, principalmente, a ridurre il tasso di recidiva e alla realizzazione di un sistema di probativo in linea con le Raccomandazioni europee in materia. A tale scopo l’Amministrazione ha svolto una campagna di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, chiamando in causa gli stakeholders più significativi a livello nazionale per far comprendere l’importanza del nuovo modello di giustizia di comunità e favorire lo sviluppo della messa alla prova”.*

### **9.3 Effetti delle misure alternative su recidiva e riabilitazione del reo: evidenze di ricerca**

Prendendo spunto dalle parole del Ministero della Giustizia, che associa l’uso dell’istituto della messa alla prova alla riduzione della recidiva, ci si propone di esporre di seguito alcune ricerche sul punto, fornendo preliminarmente alcune considerazioni sul fenomeno della recidiva.

Per l'ordinamento giuridico, anzitutto, recidivo è colui che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro<sup>259</sup>. In ambito sociologico, invece, la recidiva viene definita, come il susseguirsi di reati o di comportamenti socialmente pericolosi (prescindendo quindi dalla condanna), ed in tal caso si parla di recidivismo<sup>260</sup>.

Tra le cause generali (quindi comuni sia al primo reato che alla sua ripetizione) che portano un soggetto alla commissione di un reato vengono annoverate: l'età, il livello di istruzione, lo stato matrimoniale e affettivo, il lavoro, il luogo di residenza e fattori economici. Tra le cause speciali che, invece, inducono il soggetto a reiterare un comportamento illecito vengono individuate le cause sociali (emarginazione, esclusione, abbandono da parte della società) e quelle politiche: il carcere e le pene detentive vengono ritenute dalla dottrina<sup>261</sup> la causa principale della commissione di un ulteriore reato, comportando un aumento dei livelli di recidiva. Un elemento facilitatore del processo di ripetizione dell'illecito si rinviene nell'oziato coatto in cui cadono i detenuti, che favorisce il c.d. contagio inter-delinquenziale tra i più e i meno esperti in arti criminali.

La recidiva, pertanto, inequivocabilmente costituisce un parametro per misurare il successo dell'attività rieducativa, e la sua assenza viene considerata un indice del raggiungimento, da parte dell'ordinamento, degli obiettivi di risocializzazione e rieducazione del reo quali principi costituzionali.

Risulta, ad oggi, essere generale e consolidata l'opinione per cui le persone con precedenti penali possiedono dei tassi di recidiva superiori rispetto a coloro che non presentino condanne<sup>262</sup>.

Essendo, pertanto, il carcere la principale causa del fenomeno della recidiva è di fondamentale importanza studiare come i modi di scontare la pena diversi dal carcere e gli strumenti di giustizia riparativa influenzino i tassi di recidiva.

A livello nazionale, tuttavia, sono scarsi e risalenti gli studi sistematici di carattere statistico che mettono in relazione le variazioni della recidiva con l'utilizzo delle misure alternative e degli strumenti di giustizia riparativa.

Le difficoltà nel reperire studi in tal senso sono diverse. La prima risiede nel fatto che simili analisi richiedono un progetto di studio nel lungo periodo. Inoltre, vi è un limite di metodo dovuto essenzialmente alle differenti e possibili definizioni di recidiva (definizione giuridica/sociologica).

---

<sup>259</sup>Cfr. art. 99 codice penale

<sup>260</sup>V. MANZINI, *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale*, Firenze, 1889, p. 446

<sup>261</sup>F. MANTOVANI, *“Diritto penale – parte generale”*, Cedam, Padova, 2009, p. 446.

<sup>262</sup>F. MANTOVANI, *“Diritto penale – parte generale”*, cit., p. 665

Sussiste, poi, una obiettiva difficoltà nel compiere operazioni di *follow up* dopo la liberazione dei detenuti. Pertanto, le fonti dalle quali possono trarsi dati sono principalmente analisi a campione e parziali<sup>263</sup>.

Ad esempio, il Ministero della Giustizia in tema di recidiva fornisce solamente il numero dei detenuti con precedenti condanne<sup>264</sup>.

Gli elementi che si possono trarre da una simile elaborazione sono parziali poiché non si tiene conto, ad esempio, dei recidivi che non hanno affrontato il percorso penitenziario, né si specifica la natura delle condanne inflitte (carcere o misure alternative). Inoltre, si tiene conto solo dei detenuti presenti in carcere in quel momento senza contare coloro che sono in attesa di giudizio.

Ad ogni modo, come emerge dai dati del Ministero della Giustizia<sup>265</sup>, rispetto alla presenza di detenuti con precedenti penali, i tassi sono in crescita negli ultimi anni, in particolare, se al 31 dicembre 2010 risultava che il 49% degli italiani e il 27% degli stranieri avevano dei precedenti, al 24 settembre 2012, emergeva che oltre il 67% dei detenuti italiani e il 37% degli stranieri avevano alle spalle una o più carcerazioni<sup>266</sup>.

L'Associazione Antigone<sup>267</sup>, nel suo rapporto annuale sulle condizioni di detenzione, afferma che, al 31 dicembre 2013, 35.709 su 62.536 detenuti nelle carceri italiane avevano già precedentemente scontato una pena detentiva in carcere.

Il primo studio statistico rinvenuto in tal senso, risale al 2004 ed è frutto di un progetto della Regione Toscana denominato “*Misura*” che si è prefisso lo scopo di misurare gli effetti dell'affidamento ai servizi sociali sulla recidiva<sup>268</sup>. In particolare, l'analisi ha distinto i risultati tra gli affidati ad un programma terapeutico per tossico dipendenti e gli affidati ordinari. Sono state realizzate delle interviste su un esiguo campione di 152 soggetti ed è stato riscontrato che gli affidati ad un trattamento terapeutico contro la tossicodipendenza presentano un tasso di recidiva del 68%, dato di molto superiore al 12% degli affidati ordinari.

Il dato si rivela confortante se si considera che tra i 152 soggetti, il 99% di loro aveva già commesso altri reati prima dell'affidamento ai servizi, e solo 34 di loro (22,37%) sono tornati a delinquere nel quinquennio successivo al termine di quest'ultimo.

---

<sup>263</sup> P. GONNELLA, “*Recidività e carcere*”, in *Dignitas*, n. 7, 2005

<sup>264</sup> [www.istat.it](http://www.istat.it)

<sup>265</sup> Fonte: *Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica*

<sup>266</sup> Fonte: *DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A - Sezione Statistica al 24.12.2012*


<sup>267</sup> “*Oltre i tre metri quadrati. XI Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*”, 2015, in [www.osservatorioantigone.it](http://www.osservatorioantigone.it).

<sup>268</sup> E. SANTORO, R. TUCCI, “*L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*”, 2004, in [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it).


Dallo studio è emerso anche un ulteriore aspetto interessante, semberebbe esistere una relazione tra l'andamento dell'affidamento e la recidiva, infatti, il tasso di revoca dell'affidamento tra coloro che hanno commesso ulteriori reati dopo aver scontato la pena è del 27%, mentre il tasso del totale degli intervistati è del 15,79%.

Gli esiti della ricerca di F. Leonardi, del 2007<sup>269</sup>, riportano risultati simili. Su un campione di 8.817 affidati, il 19% (1.677) è risultato recidivo (mediamente nei due anni successivi alla fine della pena), a fronte di un tasso del 68,45% di coloro che hanno scontato una pena in carcere. Si è appurato che i fattori che influenzano il fenomeno sono l'età (maggiore rischio di recidiva tra i 20 e i 40 anni) e la condizione sociale e territoriale (nelle regioni centrali la recidiva è del 22%, a fronte del 19% e del 18% rispettivamente di Nord e Sud Italia). Anche in questo caso la percentuale di recidivi sale tra i soggetti dipendenti da alcol e da droghe: il 30% commette un altro reato se hanno cominciato l'affidamento in prova dallo stato di libertà e arriva al 42% tra chi ha trascorso un periodo di detenzione. Diversamente dalla ricerca del 2004, il tasso di recidiva è più basso tra coloro che non hanno mai sperimentato il carcere. Questo dato vale anche per gli affidati ordinari, che presentano un tasso di recidiva del 21% in caso di provenienza da uno stato detentivo e nel 16% dei casi se non lo erano.

Gli effetti della detenzione in carcere sono risultati evidenti in questo caso e influiscono sul comportamento degli ex detenuti, ciò porta a confermare l'ipotesi per cui le misure alternative sono effettivamente fondamentali per evitare il contatto con il carcere e, conseguentemente, contenere la recidiva. Di seguito un grafico riepilogativo estratto dalla ricerca:



<sup>269</sup>F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rass. pen. crim.*, 2/2007.



Si segnala, tra le più recenti, una ricerca <sup>270</sup> che si rivolge ai detenuti del carcere di Bollate<sup>271</sup> nel periodo 2006/2013. L'obiettivo è stato quello di valutare se il miglioramento delle condizioni detentive, orientato al dettame costituzionale sulla funzione rieducativa del reo, possa essere utile a ridurre i tassi di recidiva fra gli ex detenuti.

Sono state analizzate 2.300 persone che hanno vissuto all'interno del carcere di Bollate tra il 2001 e il 2009, tra questi sono stati considerati come recidivi coloro che fossero rientrati nel carcere nel giro di tre anni dalla scarcerazione. È stato rilevato come i detenuti selezionati per scontare la propria pena detentiva all'interno del carcere di Bollate presentino un tasso di recidiva inferiore (12 punti percentuali) rispetto a coloro che erano stati trasferiti da altri carceri per ragioni di sovraffollamento. Il "trattamento Bollate", tuttavia, si è visto produrre una maggiore efficacia proprio sui soggetti provenienti da altri carceri, in origine ritenuti maggiormente a rischio.

Infatti, se fra questi il tasso di recidiva scende del 13%, per ogni anno trascorso in questo carcere, per coloro che non provengono da altri istituti si ferma a 10%. Ciò riguarda soprattutto delinquenti non abituali, che hanno commesso reati contro il patrimonio, che hanno l'appoggio di una famiglia e che non hanno un alto livello di istruzione. Il lavoro penitenziario è risultato un ottimo strumento per contrastare la recidiva, permettendo un migliore reinserimento del detenuto, "l'effetto Bollate", il c.d. "carcere aperto", è prodotto da un trattamento penitenziario complessivamente rivolto alla sua responsabilizzazione e rieducazione. Questo si è notato, infatti, in misura più elevata verso coloro che hanno un minore accesso alle attività lavorative rispetto agli altri detenuti, ossia i soggetti trasferiti da diversi istituti per sovraffollamento carcerario.

<sup>270</sup>G. MASTROBUONI e D. TERLIZZESE, "Rehabilitating Rehabilitation: Prison Conditions and Recidivism", University of Essex, 2014

<sup>271</sup> Il carcere di Bollate è noto per i suoi trattamenti penitenziari meglio descritti al paragrafo 8.5

La ricerca sottolinea, in conclusione, come Bollate sia un modello positivo da seguire in tutte le carceri italiane, un modello che rispetta pienamente la finalità rieducativa della pena prevista dall'art. 27, co. 3 Cost. e dall'Ordinamento Penitenziario.

Infine, è opportuno mettere in evidenza come i risultati dello studio dimostrino che le misure alternative, il lavoro, ed un buon trattamento penitenziario, siano fondamentali per evitare l'effetto di desocializzazione e prigionizzazione legati all'esperienza detentiva.

#### **9.4 Efficacia e risultati della giustizia riparativa. Evidenze di ricerca su livelli di soddisfazione dei partecipanti e variazioni della recidiva**

Per esaminare segnatamente l'efficacia degli strumenti di giustizia riparativa occorre anzitutto richiamare l'obiettivo che detti strumenti si prefiggono di raggiungere all'interno dell'ordinamento e della società.

Come ampiamente dedotto nella presente disamina, l'obiettivo della giustizia riparativa risiede nel superare il conflitto cagionato dal reato e che opprime tre soggetti: (i) il reo, (ii) la vittima e (iii) la comunità.

In tale prospettiva è evidente come i risultati sull'efficacia di tali misure variano a seconda del soggetto al quale l'obiettivo si rivolge.

Ad esempio, nei confronti della vittima ci si propone di verificare se effettivamente la vittima avverta come ridotto il livello di stress e senta riparato o, comunque, maggiormente sopportabile il trauma subito in conseguenza del reato.

Quanto al reo, il percorso di giustizia riparativa che lo vede coinvolto viene valutato in termini di responsabilizzazione per il fatto commesso fino al riscontro di un rammarico e/o pentimento nonché di una riduzione della recidiva.

Per quanto riguarda l'aspetto comunitario, si vuole constatare se il percorso riparativo abbia contribuito o meno a ristabilire il clima di fiducia, a riparare lo strappo creato nella società, ed eventualmente ad aumentare i livelli di sicurezza generale.

Il raggiungimento di tali obiettivi, come ampiamento osservato, costituisce una importante innovazione all'interno del sistema di giustizia penale.

Si comprende, ad ogni modo, come non sia particolarmente agevole per la ricerca "misurare" simili risultati, ed invero in ambito nazionale le analisi in tal senso sono scarse e frammentarie.

I dati empirici di seguito riportati, enunciati anche dal Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, provengono prevalentemente da studi di origine anglosassone<sup>272</sup>.

---

<sup>272</sup>L.W. SHERMAN – H. STRANG, *Restorative Justice. The Evidence*, London, 2007 in MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 364

In tale contesto di ricerca, ebbene, è stato riscontrato che il livello di soddisfazione della vittima che partecipa alla mediazione o al *conferencing*, si attesta in modo stabile all'80%, a differenza della percentuale di soddisfazione delle vittime che partecipano al processo riportata come pari al 40%<sup>273</sup>.

Con riguardo, invece, ai dati sulla recidiva sono state fornite le seguenti risultanze di interesse differenti a seconda della tipologia di reato commesso. Ad esempio, per ciò che concerne i reati di violenza, i percorsi di giustizia riparativa determinano una contrazione molto elevata della recidiva con una diminuzione pari a circa l'80%<sup>274</sup>. Per i reati contro il patrimonio, invece, la recidiva diminuisce ma in modo più contenuto (si noti che la stima è stata effettuata all'esito di percorsi di giustizia riparativa in assenza di confronto autore del reato- vittima). Non è stata osservata, poi, alcuna riduzione della recidiva, invece, per gli autori di reati senza vittima (guida in stato di ebbrezza o turbamento della quiete pubblica). Si nota, pertanto, come il tasso di recidiva si riduca sensibilmente quando si avvia il confronto tra autore del reato e vittima attraverso lo strumento della mediazione penale, utilizzato quasi esclusivamente nel caso di reati violenti e più gravi.

Gli stessi studi dimostrano poi che per le vittime è, altresì, molto importante ricevere delle scuse (lo afferma il 90% delle intervistate). Coloro che partecipano ai programmi di giustizia riparativa ricevono scuse nel 72% dei casi, mentre coloro che partecipano al processo ordinario, ricevono delle scuse solo nel 19% dei casi.

Si ritiene utile, poi, citare anche la ricerca<sup>275</sup>, pubblicata sulla rivista *Youth Violence and Juvenile Justice* nel 2016, che ha esaminato quattro tipi di programmi di giustizia riparativa per i minorenni.

Gli interventi hanno previsto l'utilizzo della mediazione *face to face* tra vittime e autori del reato, la comunicazione indiretta tra vittime e criminali, i *panel* di comunità che sostengono la vittima, e anche interventi minimi di giustizia riparativa, che istruiscono semplicemente gli autori del reato sul processo di giustizia riparativa.

Ebbene, lo studio, basato su 551 soggetti coinvolti nei programmi di giustizia riparativa tra il 2000 e il 2005, ha rilevato che i giovani processati innanzi ai Tribunali per i minorenni

---

<sup>273</sup> "Il documento finale degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale in materia di giustizia riparativa" di G. MANNOZZI in *dir. pen. processo*", 5, 2016. Il dato di soddisfazione delle vittime è di molto superiore se si confronta con il dato recente dell'Uepe di Firenze che riporta un esito positivo per le mediazioni del 50% nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2017, di cui il 55% attraverso un confronto tra imputato e vittima ed il 45% con mediazione comunitaria ([www.ristretti.org](http://www.ristretti.org)).

<sup>274</sup> L.W. SHERMAN – H. STRANG, "Restorative Justice. The Evidence", London, 2007 in G. MANNOZZI – G. A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone*, cit., p. 365

<sup>275</sup> J. BOUFFARD – COOPER M. – K. BERGSETH, *The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offender*, North Dakota State University, in *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2016

hanno reiterato il reato il 50% delle volte, mentre quelli inseriti in un programma educativo sulla giustizia riparativa (anche minimo) hanno commesso nuovi reati solo il 31% delle volte. Anche in caso di programmi di giustizia riparativa più intensivi, i giovani hanno evidenziato la seguente riduzione di recidiva: 24% per i *panel* comunitari, il 27% per la mediazione indiretta e il 33% per la mediazione diretta.

Un altro studio interessante <sup>276</sup> sul fenomeno della recidiva connessa ai programmi di giustizia riparativa, sempre di matrice anglosassone, ha riguardato quasi 23.000 partecipanti ed ha fornito i seguenti risultati (rilevanti soprattutto per avere esaminato l'efficacia degli strumenti riparativi in fase di *follow up*, durata tre anni).

Contrariamente alle aspettative, anzitutto, i programmi si sono rivelati più efficaci con gli adulti (riduzione di recidiva dell'8%) rispetto ai giovani (riduzione di recidiva del 2%).

I partecipanti al programma sono stati poi confrontati con un gruppo di persone in prova, con caratteristiche simili per storia criminale, che non partecipavano al programma.

Ebbene, anche in questo caso i soggetti che hanno partecipato al programma di giustizia riparativa hanno avuto tassi di recidiva più bassi rispetto al gruppo di persone in prova. Al passare di ogni anno, e questo è il dato maggiormente significativo, durante il *follow up*, si sono ampliate le differenze nei tassi di recidiva per i due gruppi.

Invero, al primo anno, gli autori del reato partecipanti al programma di giustizia riparativa avevano un tasso di recidiva del 15%, rispetto al 38% per il gruppo di prova.

Al secondo anno, infatti, i rispettivi tassi erano del 28% e del 54%, mentre al terzo anno i tassi erano del 35% e del 66%.

A ben vedere, l'esito della ricerca dimostra che con il passare del tempo i programmi di giustizia riparativa incrementano la diminuzione della recidiva per i partecipanti.

Infine, degni di nota risultano essere i 12 esperimenti di giustizia riparativa effettuati nell'ambito del progetto Jerry Lee Program, pubblicati nel 2015<sup>277</sup>, i quali analizzano gli effetti delle *restorative justice conferences* nei confronti delle vittime e dei rei in un periodo di tempo molto lungo 1995/2004, pertanto, con un *follow up* di due decenni.

Senza dubbio, in ragione della durata dell'esperimento, il Jerry Lee è il più lungo programma criminologico che sia mai stato effettuato.

---

<sup>276</sup> J.BONTA – S. CAPRETTA, *Restorative justice and recidivism. An outcome evaluation of a restorative justice alternative to incarceration* in *Contemporary Justice Review*, 5, 2002, p. 319-338.

<sup>277</sup> L.W. SHERMAN – H. STRANG, *Twelve experiments in restorative justice: The Jerry Lee program of randomized trials of restorative justice conferences*, in *Journal of experimental criminology*, 2015

L'analisi è stata condotta comparando diversi tipi di reati e autori, diversi tipi di vittime, diversi livelli di differenze sociali e demografiche tra i autori del reato e le vittime, nonché diversi stati e gradi del processo, in Uk ed in Australia<sup>278</sup>.

Ad ogni mediatore esperto è stato chiesto di porre tre domande ad un gruppo ben preparato di persone, tutte collegate emotivamente alla vittima, al reo o al reato.

Le domande che sono state poste ai partecipanti sono le seguenti: (1) cosa è successo? (2) chi ne è stato influenzato e come? e (3) cosa dovrebbe fare l'autore del reato per cercare di riparare il danno causato dal reato?

Di seguito, in via esemplificativa, si elencano le principali evidenze<sup>279</sup> di ricerca:

- Gli autori del reato mostrano maggior soddisfazione nella giustizia rispetto a coloro che sono stati sottoposti al processo ordinario;
- I rei che fanno uso di alcol o di stupefacenti mostrano maggior senso di rammarico ma non riportano alcuna riduzione percentuale della recidiva;
- La diminuzione della recidiva varia a seconda del reato commesso e funziona di più sui reati gravi che su quelli minori;
- La riduzione della recidiva, per il reo avviato a pratiche di giustizia riparativa, avviene in 9 esperimenti su 10, nel caso in cui vi sia una vittima. Nei reati senza vittima (guida in stato di ebbrezza) la recidiva non subisce variazioni;
- La riduzione di recidiva è molto elevata (84%) in caso di reati violenti;
- Le variazioni in diminuzione della recidiva sono molto più alte nei primi due anni e tendono a ridursi nell'arco dei 15 anni successivi;
- Le vittime di reati di violenza riducono il desiderio di vendetta della vittima dal 45% al 7%;
- Le vittime, anche nei successivi 15 anni, a differenza del reo, mantengono ridotti i sintomi da stress post traumatico, e ciò con particolare riguardo alle vittime di rapine e furto;
- Le pratiche di giustizia riparativa funzionano maggiormente per i criminali con un numero maggiore di precedenti (recidivi cronici) che per i "principianti".

Segnatamente, è stato rilevato<sup>280</sup> come il motivo per cui la giustizia riparativa funziona più per i reati violenti è che in questo caso si ha il confronto *face to face* autore del reato –

---

<sup>278</sup> Le realtà urbane oggetto di studio sono state le seguenti: Canberra, Australia (300.000 abitanti), Londra, Regno Unito (pop. 8.000.000), Newcastle, Sunderland, Tyneside e altri piccoli paesi inglesi nord-orientali città e le contee ricche della valle del Tamigi (Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire).

<sup>279</sup> Si noti come le principali evidenze siano simili a quelle riscontrate dai medesimi autori nel 2007.

vittima, con un maggior coinvolgimento di emozioni forti, in grado di muovere gli animi verso il cambiamento.

Quanto più il reato è grave tanto più le emozioni sono intense. Questo spiegherebbe anche perché nella giustizia riparativa con reati senza vittima non vi è riduzione di recidiva. Probabilmente è l'incontro con l'altro la chiave di riuscita della giustizia riparativa. Gli stessi studi dimostrano poi come la vittima spesso sia desiderosa di incontrare l'autore del reato. Inoltre, è stato riscontrato come i risultati della giustizia riparativa dipendano buona parte dalla tipologia di percorso intrapreso: come si è visto percorsi svolti in assenza dell'incontro con la vittima non incidono in modo significativo sulla riduzione della recidiva. Significativo, infine, come la recidiva nel tempo vari con alti e bassi in quanto è influenzata dalla vita delle persone, che nel loro percorso riabilitativo possono incontrare difficoltà di carattere economico e personale.

Come è evidente, il mondo anglosassone è quello che maggiormente si è interessato di studiare gli effetti della giustizia riparativa sui comportamenti criminali.

Anche in ambito europeo<sup>281</sup>alcuni progetti di ricerca sposano le evidenze degli studi anglosassoni su tale aspetto. Tra questi, si segnala, ad esempio il progetto denominato “*Desistance and Restorative Justice: mechanisms for desisting from crime within restorative justice practices*”, pubblicato nel 2015, i cui risultati affermano indubbiamente che la giustizia riparativa riduce il tasso di recidiva e la criminalità, ma invitano anche ad una sorta di cautela nel formulare simile affermazione. In tale sede viene, infatti, messa in evidenza l'ambiguità dei risultati ottenuti durante le analisi, sottolineando il prevalente approccio quantitativo<sup>282</sup> degli studi sin ora svolti.

L'auspicio contenuto nel progetto è quello, pertanto, di proseguire la ricerca in tal senso programmando un esame di carattere qualitativo, che studi come la partecipazione alla giustizia riparativa influenzi la recidiva negli autori dei reati e quali fattori della giustizia riparativa siano determinanti nel suscitare il cambiamento nell'autore del reato.

---

<sup>280</sup>L.W. SHERMAN – H. STRANG “*Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review*” in *Journal of Quantitative Criminology*, 31, 2015, cit. in MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., “*La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*”, cit., p. 365

<sup>281</sup>*Desistance and Restorative Justice*, progetto dell'European Forum for Restorative Justice, Promoter: European Forum for Restorative Justice (EFRJ), Partners: Conférence permanente européenne de la probation (CEP), Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS, Austria), Leuven Institute of Criminology (LINC, Belgium), Médiante (Belgium), Neustart (Austria), Queen's University (GB) and Youth Justice Agency of Northern Ireland (GB), Supervisor of project: Prof Dr Ivo Aertsen, Coordinator of project: Dr Katrien Lauwaert, Duration: 24 months (01/01/2013-31/12/2014)

<sup>282</sup>G. ROBINSON – J. SHAPLAND, *Reducing Recidivism A Task for Restorative Justice?*, in *British Journal of Criminology*, 48, 2008

Ciò appare importante anche alla luce di una sorta di ambivalenza della comunità riparativa che, se da una parte, non trascura i temi della riduzione della recidiva e della rieducazione del reo, dall'altra intende rispettare il significato più profondo della giustizia riparativa che non si pone come obiettivo diretto e specifico quello di ridurre la recidiva quanto, piuttosto, quello di provocare la guarigione delle persone coinvolte nell'evento criminoso attraverso il dialogo.

#### **BIBLIOGRAFIA**

A.A. V.V., *Speciale: la giustizia riparativa nella prospettiva comparata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015.

ABEL C.F. - MARSH F.H., *Punishment and Restitution. A restitutionary approach to crime and the criminal*, Greenwood Press, Westport, 1984

BARNETT R.E., *Restitution: a new paradigm of criminal justice*, in R.E. BARNETT - J. HAGEL (a cura di), *Assessing the criminal, Restitution, retribution, and the legal process*, Ballinger publishing company, Cambridge, 1977

BARTOLI R., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. e processo*, 2014, pp. 661-674

BAZEMORE G., *Rock and Roll, restorative Justice, and the Continuum of the real world: a response to "purism" in operationalizing restorative justice*, in *Contemporary Justice review*, 3 (4), 2000, pp. 459-477

BERTAGNA G., CERETTI A., MAZZUCATO C., (a cura di), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano, 2015

BONAFE J.P.- SCHMITT, *Una, tante mediazioni dei conflitti*, in G. PISAPIA, D. ANTONUCCI (a cura di), *La sfida della mediazione*, Cedam, Padova, 1997

BONTA J. – CAPRETTA S., *Restorative justice and recidivism, An outcome evaluation of a restorative justice alternative to incarceration* in *Contemporary Justice Review*, 5, 2002, p. 319-338.

BOUCHARD M., *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Questione giustizia*, 2, 2015

BOUFFARD J. – COOPER M. – BERGSETH K., *The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offender*, North Dakota State University, in *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2016

BRUNELLI F., *La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in G. MANNOZZI – G. A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone*, a cura di, Il Mulino, 2015, pp. 189-202

BULNES M.J., *La giustizia riparativa nel sistema spagnolo*, in L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, Cedam, Padova, 2015

BURNSIDE G.- BAKER N.(a cura di), *Relational Justice: Repairing the Breach*, Waterside Press, Winchester, 1994

CAGOSSI M., *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, Cedam, Padova, 2015

CALVANESE E.- BIANCHETTI R., *La delinquenza minorile di gruppo: dati per una ricerca presso gli uffici giudiziari di Milano*, in *Cass. pen.*, 4, 2005

CAMPANA D., *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, Franco Angeli, Milano, 2009,

CERETTI A., DI CIO' F., MANNOZZI G., *Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze pratiche a confronto*, in F. SCAPARRO (a cura di), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, Milano, 2001.

CHRISTIE N., *Conflicts as property*, in *British Journal of Criminology*, 17, 1,1977, pp.1-15

CIAVARELLA C., *L'esperienza della Casa di Reclusione di Tempio Pausania per la costruzione di un modello trattamentale ripartivo*, in *Minori e Giustizia*, Franco Angeli, n. 1, 2016, p.168

COLOMBO G., *Il perdono responsabile*, Ponte delle Grazie, Firenze, 2013.

COLOMBO G., *La giustizia riparativa può essere sistema?*, in G. MANNOZZI -G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015

CORNWELL D.J., *The penal crisis and the clapham omnibus: questions and answers in restorative justice*, Waterside Press, Hook-Hampshire, 2009, 29-40.

COSI G., *Giustizia senza giudizio. Limiti del diritto e tecniche di mediazione*, in F. MOLINARI - A. AMOROSO (a cura di), *Criminalità minorile e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 1998

CURI U., *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015

DEL VECCHIO G., *La giustizia*, Studium, Roma, 1951.

EUSEBI L., (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e Pensiero, Milano, 2015.

GALAIN PALERMO P., *Sospensione condizionata del processo penale in Germania: progressi o regressi del sistema penale?*, in L. PICOTTI (cura di), *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, Padova, Cedam, 2010

GIRARD R., *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano,1978.

GIUFFRIDA M.P., *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato* in *Autonomie locali e servizi sociali*, 3, 2013, pp. 491-507

GIUFFRIDA M.P., *Carceri: materiali per la riforma*, Working paper 2015, pp. 212-215, disponibile a <http://www.antigone.it>

GONNELLA P., *Recidività e carcere*, in *Dignitas*, n. 7, 2005

GULOTTA G., *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976

HARRIS N., *Evaluating the practice of restorative justice: the case of family group conferencing*, in L. WALGRAVE (a cura di), *Repositioning restorative justice*, Willan Publishing, Culmcott, 2003, p. 122

HEGEL G. W.H., *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di V. Cicero, Rusconi, 1996

HULSMAN L. - BERNAT DE CELIS J., *Peines perdues. Le système pénal en question*, Editions du Centurion, Parigi, 1982

KARP D.R., *The Little Book of Restorative Justice for colleges and universities. Repairing harm and rebuilding trust in response to Student Misconduct*, New York, Good Books, 2014

KILCHLING M.- PARLATO L., *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un diritto alla mediazione? Germania e Italia a confronto*, in Cass. pen., 2015, p. 4188-4200.

LAMBERT C., JOHNSTONE G. , GREEN S. E SHIPLEY R., *Building Restorative Relationship for the workplace*, Goodwin, Hull (Uk), 2011

LEONARDI F., *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in *Rass. pen. crim.*, 2/2007.

LODIGIANI G.A., *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine disciplinare*, Il Mulino, Bologna, 2015

LUPARIA M., (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, Cedam, Padova, 2016

MANCONI L. - ANASTASIA S.- CALDERONE V.-. RESTA F, *Abolire il carcere*, Chiare lettere, Milano, 2015

MANCUSO E. M., *La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 4, 2015

MANNOZZI G., *Il documento finale degli Stati generali dell'esecuzione penale in materia di giustizia riparativa*, in *Dir. pen. e processo*, 5, 2016, pp. 565-568.

MANNOZZI G., *Il legno storto del sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 7, 2014, pp. 781 ss.

MANNOZZI G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003

MANNOZZI G., *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, in *Dir. pen. processo*, 7, 2012, pp. 833-851

MANNOZZI G., *Le alternative alla detenzione: profili critici e prospettive di riforma- le aperture alla giustizia riparativa nell'ambito delle misure alternative alla detenzione*, in *Giur.it*, 6, 2016, p. 1517 ss.

MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, 2017.

MANNOZZI G., LODIGIANI, G. A. (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Il Mulino, 2015

MANNOZZI G., *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "giustizia riparativa" e delle sue origini storico-giuridiche linguistiche*, in *Riv. it. di dir. e proc. pen.*, 2015, pp 137-153

MANTOVANI F., *Diritto penale – parte generale*, Cedam, Padova, 2009, p. 446.

MANZINI V., *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale*, Firenze, 1889

MARSHALL T., *Restorative justice. An Overview. A report by the home office research development and Statistic Directorate*, 1999

MASTROBUONI G. - TERLIZZESE D., *Rehabilitating Rehabilitation: Prison Conditions and Recidivism*, University of Essex, 2014

MASTROPASQUA I., *Le esperienze di "conferencing" in area penale minorile*, in *Minori Giustizia*, 1, 2016, pp. 135-147

MATTEVI E., *Per una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Collana della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, 2017

McCOLD P., *Restorative Justice and the Role of Community*, in B. GALAWAY-J. HUDSON (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, Criminal Justice Press, Monsey, New York, 1996

McCOLD P., *Types and Degrees of the Restorative Practice*, in *RJF*, 1999

MOSCONI G., *La giustizia riparativa: definizioni, interpretazioni, applicazioni*, reperibile a <http://www.antigone.it/>

MORGENSTERN C., *Diversión e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco: una comparazione con il sistema italiano del giudice di pace*, in L. PICOTTI - G. SPANGHER (a cura di), *Competenza penale*

del giudice di pace e “nuove” pene non detentive. *Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Giuffrè, Milano, 2003

MORINEAU J., *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2000

MORRIS A. - MAXWELL G., *Restorative Justice for Juveniles*, Hart Publishing, Oxford, 2001

PATRIZI P.- G.L. LEPRI- LODI E.- DIGHERA B., *Comunità territoriali riparative e relazionali: dall'inclusione al benessere*, in *MinoriGiustizia*, 1, pp. 81-92

PEACHEY D., *The Kitchner experiment*, in M. WRIGHT - B. GALAWAY, (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London, 1989

PERINI C., *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. e processo*, 10, 2017, pp. 1274-1282.

RAYE B.E. - WARNER ROBERTS A., *Restorative Processes*, in G.J. JOHNSTONE - D.W. VAN NESS, (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Willan publishing, Cullompton, 2007, pp. 219-223

RICHARDSON G.-PRESTON B., *Indigenous justice*, in *Full Circle: the newsletter of the Restorative Justice*, 1999

ROBINSON G. – J. SHAPLAND, “*Reducing Recidivism A Task for Restorative Justice?*”, in *British Journal of Criminology*, 48, 2008

ROSSI L., *L'analisi investigativa della psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, Giuffrè, 2005

SANNA A., *L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 1262-1279

SANTORO E. R. TUCCI R., “*L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*”, 2004, [www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it).

SCHWARTZ S.- BOODELL D., *Dreams from the Monster Factory*, Scribner, New York, 2009.

SHERMAN L.W. - STRANG H., *Restorative Justice: the evidence*, The Smith Institut, London, 2007, in [http://iirp.edu/pdf/RJ\\_full\\_report.pdf](http://iirp.edu/pdf/RJ_full_report.pdf), 68.

SHERMAN L.W. - STRANG H., *Restorative justice. The evidence*, The Smith Institut, London, 2007

- SHERMAN L.W. – STRANG H., “*Twelve experiments in restorative justice: The Jerry Lee program of randomized trials of restorative justice conferences*”, in *Journal of experimental criminology* , 2015
- SHERMAN L.W. – STRANG H., “*Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review*” in *Journal of Quantitative Criminology*, 31, 2015, cit. in MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*
- SPRICIGO B., *La giustizia riparativa nel sistema penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarietà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pp. 1923-1942.
- STENDARDI D., *Per una proposta legislativa in tema di giustizia riparativa: spunti di riflessione dall’analisi degli ordinamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito*, in *Riv .it. dir. e proc. pen.*, n. 4, pp. 1899 e ss.
- SYLVERS E., *Italian inmates receive training in a Cisco computer program: Behind bars but learning to network*, in *New York Times*, 6 giugno 2003
- TAGLIAFIERRO F., in *Analisi dei dati sulla popolazione detenuta*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3,2014
- UMBREIT M.S. , *Mediating Interpersonal Conflicts. A Pathway to peace*, CPI Publishing, St. Paul, 1995
- VAN NESS DW. - HEETDERKS STRONG K., *Restoring Justice: an introduction to Restorative Justice*, Elsevier, Waltham, 2015.
- VESSELLA L., *L’architettura del carcere a custodia attenuata. Criteri di progettazione per un nuovo modello di struttura penitenziaria*, F. Angeli, Milano, 2016, pp. 154-155
- VICOLI D., *La mediazione nel contesto della fase esecutiva: spunti per un inquadramento sistematico*, in *Cass. pen.*, 1, 2015, pp. 387 ss.
- VILLANI M., *Giustizia riparativa e sanzioni non detentive:narrazione di un'esperienza*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone*, (a cura di), Il Mulino, 2015, pp. 203-224.
- YARDLEY J., *Italian Cuisine Worth Going to Prison For*, in *New York Times*, 5 marzo 2016
- WALGRAVE L., *Restorative Justice. Self-interest and responsive citizenship*, Willan Publishing, Cullompton, 2008
- WRIGHT M., *Justice for victims and offenders*, Waterside Press, Philadelphia, 1996, IV

WRIGHT, M. *The impact of Victim offender mediation on the Victim*, in *Vict.*, 10, 1985, pp. 630-646

ZEHR E., *Changing Lenses. A new Focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale, 1990.

ZEHR H.- GOHAR A., *The little book of Restorative Justice*, disponibile a <http://www.unicef.org/tdad/littlebookrijpakaf.pfd>,

## SITOGRAFIA

<http://www.cimfm.it/>

<http://www.giustizia.it/giustizia/>

<http://www.penalecontemporaneo.it/>

<http://www.questionegiustizia.it/rivista/pdf>

<http://www.rassegnapenitenziaria.it/>

<http://www.restorativejustice.org.uk/>

<http://www.restorativejustice.org/>

<http://www.ristretti.it/areestudio/alternative/riparazione/index.htm>

[http://www.unicatt.it/upl/proguc/MI/2016/ITA/.../Giustizia\\_riparativa\\_Mazzucato.docx](http://www.unicatt.it/upl/proguc/MI/2016/ITA/.../Giustizia_riparativa_Mazzucato.docx)

<https://www.diritto.it/giustizia-riparativa-la-mediazione-penale/>

[https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep\\_tavolo13\\_allegato4.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato4.pdf)

[www.euforumrg.org](http://www.euforumrg.org)

[www.iars.org](http://www.iars.org)

[www.pficjr.org](http://www.pficjr.org)

[www.iirp.edu](http://www.iirp.edu)

[www.victimjusticenetwork.ca](http://www.victimjusticenetwork.ca)

<http://www.restorativejusticeinternational.com>

[www.inlar.net](http://www.inlar.net)

<https://victimsupport.eu/>

<http://www.alternativeproject.eu/publications/public-deliverables/>

[http://euforumrj.org/assets/upload/peacemaking\\_circle\\_handbook.pdf](http://euforumrj.org/assets/upload/peacemaking_circle_handbook.pdf)

<http://www.euforumrj.org/projects/previous-projects/accessibility-and-initiation-of-restorative-justice/>

[http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2015/09/Doing-restorative-justice-in-cases-of-sexual-violence\\_practice-guide\\_Sept2015-1.pdf](http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2015/09/Doing-restorative-justice-in-cases-of-sexual-violence_practice-guide_Sept2015-1.pdf)

<http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2017/03/Practice-guide-with-cover-page-for-website.pdf>

<http://www.euforumrj.org/wp-content/uploads/2018/02/RJ-in-the-VD-EFRJ-survey-report.pdf>

[http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/servizi\\_per\\_adolescenti/giustizia\\_riparativa](http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/educazione/servizi_per_adolescenti/giustizia_riparativa)

<http://www.regione.taa.it/Giudicidipace/Mediatori.aspx>

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Persone-sottoposte-a-provvedimenti-dell'autorit%C3%A0-giudiziaria/Centro-regionale-per-la-mediazione-dei-conflitti>

[http://www.norme.marche.it/Delibere/2016/DGR0333\\_16.pdf](http://www.norme.marche.it/Delibere/2016/DGR0333_16.pdf)

<http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Normativa/CARTA%20DEI%20SERVIZI%20DEL%20C2016.pdf>

[http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Detenuti/crmc\\_protocollointesatribunaleminorenni2015ufficiale.pdf](http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Detenuti/crmc_protocollointesatribunaleminorenni2015ufficiale.pdf)

[http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Detenuti/det\\_protocolloCRMC\\_UEPE\\_2016Rep1519Regint2016\\_287.pdf](http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Detenuti/det_protocolloCRMC_UEPE_2016Rep1519Regint2016_287.pdf)

<http://www.mediazionecrisi.it/crisi/progetti/ufficio-di-mediazione-bari>

<https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=9909>

<http://www.cooperativadike.org/>

<http://www.caritasbergamo.it/giustizia-riparativa/>

<http://www.cimfn.it/>

<https://anforagiustiziariparativa.com>

<http://www.mediazioneismes.it/ismes/centro-di-mediazione-penale/>

<http://associazionesponde.it/wphome/>

<http://www.lanoce.org/>

<http://www.lanoce.org/settore-sociale-e-riabilitativo/casavalelapena>

<https://progettocontatto.com/il-progetto/>

<http://www.cronacasociale.it/wp/wp-content/uploads/2016/01/Protocollo-Mediazione-Penale.pdf>

[http://www.socialelazio.it/binary/prtl\\_socialelazio/tbl\\_news/Determina\\_G15532\\_15\\_11\\_2017.pdf](http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_news/Determina_G15532_15_11_2017.pdf)

<http://www.sdsaltavaldelsa.it/attachments/article/54/Delibera-GE-12-2018-protocollo-MEF.pdf>

[http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/protocollo\\_prefettura\\_milano\\_vittime\\_vulnerabili\\_29\\_marzo\\_2017.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/protocollo_prefettura_milano_vittime_vulnerabili_29_marzo_2017.pdf)

[https://giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_7\\_1.page;jsessionid=uOuW8KiqwgEKpaxqe2SEY3p?facetNode\\_1=1\\_1\(2017\)&contentId=SCA61081&previousPage=mg\\_1\\_7](https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.page;jsessionid=uOuW8KiqwgEKpaxqe2SEY3p?facetNode_1=1_1(2017)&contentId=SCA61081&previousPage=mg_1_7)

<http://www.tribunale.verona.giustizia.it/it/Content/Index/12158>

<http://www.tribunale.como.giustizia.it/it/Content/Index/26479>

[http://www.progettocomoro.org/?page\\_id=130](http://www.progettocomoro.org/?page_id=130)

<https://pfi.org/>

<https://carceredibollate.it/>

[www.ingalera.it](http://www.ingalera.it)

<https://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/bollate-carcere-asilo-nido-1.4313816>

<http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/viterbo-claudia-e-irene-leempio-di-due-donne-in-un-incontro-coi-detenuti>

<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/news/2013/10/carceri-rodota-sovraccollamento-dipende-da-tre-leggi-sbagliate.php?preview=true>

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page;jsessionid=wpasVIT5yqFHW7DG6jj61V0?facetNode\\_1=0\\_2&facetNode\\_2=3\\_1\\_6&facetNode\\_3=3\\_1\\_6\\_0&facetNode\\_4=3\\_1\\_6\\_0\\_6&facetNode\\_5=1\\_5\\_30&contentId=SST788178&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=wpasVIT5yqFHW7DG6jj61V0?facetNode_1=0_2&facetNode_2=3_1_6&facetNode_3=3_1_6_0&facetNode_4=3_1_6_0_6&facetNode_5=1_5_30&contentId=SST788178&previousPage=mg_1_14)

<https://www.coe.int/it/web/portal/-/prison-overcrowding-persists-in-europe-says-council-of-europe-report>

[www.openpolis.it](http://www.openpolis.it)

<https://www.penalecontemporaneo.it/d/5435-carcere-e-sanzioni-non-detentive-in-europa-i-rapporti-space-i-e-space-ii-2015>

[www.istat.it](http://www.istat.it)

[www.osservatorioantigone.it](http://www.osservatorioantigone.it).

Docufilm "Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa".